

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

RESOCONTO STENOGRAFICO

253.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1995PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LORENZO ACQUARONE**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **RAFFAELE DELLA VALLE**
E DEL PRESIDENTE **IRENE PIVETTI****INDICE**

	PAG.		PAG.
Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa	15620	15676, 15677, 15678, 15679, 15680, 15681, 15682, 15683, 15684, 15685	
Disegni di legge di conversione:		AYALA GIUSEPPE (gruppo i democratici)	15632
(Annunzio della presentazione)	15619, 15685	AZZANO CANTARUTTI LUCA (gruppo FLD)	15681
(Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	15619, 15685	BERLINGUER LUIGI (gruppo progressisti-federativo)	15668
(Trasmissione dal Senato)	15619	BIONDI ALFREDO (gruppo forza Italia)	15670
Elezione contestata per il collegio uninominale n. 26 della XXI Circoscrizione Puglia (Nicola Vendola detto Nichi) (doc. III, n. 3):		BORDON WILLER (gruppo i democratici)	15671
PRESIDENTE	15620, 15623, 15626, 15627, 15630, 15632, 15636, 15641, 15644, 15645, 15646, 15648, 15649, 15650, 15651, 15653, 15654, 15655, 15656, 15658, 15659, 15660, 15661, 15662, 15663, 15664, 15665, 15667, 15668, 15670, 15671, 15672, 15674, 15675,	CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA (gruppo PPI)	15626
		CIOCCHETTI LUCIANO (gruppo CCD), <i>Relatore</i>	15620, 15644
		DELLA VALLE RAFFAELE (gruppo forza Italia)	15679
		DILIBERTO OLIVIERO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	15674
		DI MUCCIO PIETRO (gruppo forza Italia)	15646
		D'ONOFRIO FRANCESCO (gruppo CCD)	15656
		GARRA GIACOMO (gruppo forza Italia)	15623, 15665

253.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

	PAG.		PAG.
GIOVANARDI CARLO AMEDEO (gruppo CCD)	15663, 15672	PISANU BEPPE (gruppo forza Italia) . . .	15660
GNUTTI VITO (gruppo lega nord)	15683	PODESTA STEFANO (gruppo misto)	15655, 15678
GRIMALDI TULLIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	15627	SCALISI GIUSEPPE (gruppo alleanza nazionale)	15695
GUERRA MAURO (gruppo misto)	15653, 15667	SGARBI VITTORIO (gruppo misto)	15677
GUIDI ANTONIO (gruppo forza Italia) . .	15663	SORO ANTONELLO (gruppo PPI)	15676
JANNONE GIORGIO (gruppo forza Italia) .	15667	STORACE FRANCESCO (gruppo alleanza nazionale)	15684
LANTELLA LELIO (gruppo FLD)	15658	TADDEI PAOLO EMILIO (gruppo misto) . .	15664
LA RUSSA IGNAZIO (gruppo alleanza nazionale)	15675	TATARELLA GIUSEPPE (gruppo alleanza nazionale)	15666
LA SAPONARA FRANCESCO (gruppo progressisti-federativo)	15655	TRANTINO VINCENZO (gruppo alleanza nazionale)	15649
MAGRONE NICOLA (gruppo progressisti-federativo)	15678	VIALE SONIA (gruppo lega nord)	15648
MATTARELLA SERGIO (gruppo PPI)	15641, 15661	VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo)	15630
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (gruppo progressisti-federativo)	15695	VITO ELIO (gruppo forza Italia)	15636
MAZZONE ANTONIO (gruppo alleanza nazionale), <i>Presidente della Giunta delle elezioni</i>	15646, 15680	Missioni	15619
MICHELON MAURO (gruppo lega nord) .	15695	Parlamento in seduta comune: (Annunzio del rinvio)	15686
NOVELLI DIEGO (gruppo progressisti-federativo)	15684	Ordine del giorno della seduta di domani	15686
PECORARO SCANIO ALFONSO (gruppo progressisti-federativo)	15651, 15682		

La seduta comincia alle 9,35.

LUCIANO CAVERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Brugger, Galileo Guidi ed Occhetto sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono undici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro ha presentato alla Presidenza, con lettera in data 3 ottobre 1995, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, i seguenti disegni di legge, che sono stati assegnati, in pari data, ai sensi del

comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, in sede referente, alla Commissione sottoidicata:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.409, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale» (3196). Assegnato alla XII Commissione permanente (Affari sociali), con i pareri delle Commissioni I, V, VI ed VIII.

«Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n.410, recante disposizioni urgenti in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» (3197). Assegnato alla XII Commissione permanente (Affari sociali), con i pareri delle Commissioni I, V, VII e XI.

«Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 411, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario» (3198). Assegnato alla XII Commissione permanente (Affari sociali), con i pareri delle Commissioni I, V, VII e XI.

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 11 ottobre 1995.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione

a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 3 ottobre 1995, il seguente disegno di legge:

S. 2069. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi» (approvato dal Senato) (3191).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla VI Commissione permanente (Finanze), in sede referente, con parere della I, della II, della V e della XI Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che le seguenti proposte di legge siano deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla VI Commissione (Finanze):

S. 555. — Senatori GUALTIERI ed altri: «Riversamento sui totalizzatori delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2781) (con parere della I, della V e della XIII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla VII Commissione (Cultura):

S. 1611. — Senatori ZECCHINO ed altri: «Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (2960) (con parere della I, della II, della V e della XI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Elezione contestata per il collegio uninominale n. 26 della XXI circoscrizione Puglia (Nicola Vendola detto Nichi) (doc. III, n. 3) (ore 9,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata per il collegio uninominale n. 26 della XXI circoscrizione Puglia (Nicola Vendola detto Nichi).

Ricordo che la Giunta delle elezioni propone l'annullamento dell'elezione del deputato Nicola Vendola e, contestualmente, la proclamazione del medesimo per la quota proporzionale della XXI circoscrizione Puglia nella lista di rifondazione comunista, quale primo candidato di lista; di conseguenza l'annullamento dell'elezione del deputato Francesco Voccoli, in quanto terzo candidato nella medesima lista, avente diritto a due seggi; nonché la proclamazione per il collegio uninominale n. 26 della XXI circoscrizione Puglia del ricorrente Felice Trotta.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ciochetti.

LUCIANO CIOCHETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tralascio la descrizione dei fatti verificatisi in quest'aula e vengo alle vicende successive alla seduta dell'Assemblea del 5 aprile 1995, nel corso della quale la Camera ha approvato un ordine del giorno che rinviava il procedimento alla Giunta per le elezioni, al fine di effettuare di nuovo il controllo delle schede con il contraddittorio delle parti e perché la Giunta predeterminasse i criteri per valutare la validità delle schede.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

La Giunta ha quindi proceduto al supplemento di istruttoria, sulla base dei seguenti criteri applicativi del principio del contraddittorio, approvati nella seduta del 13 giugno 1995.

Il relatore, prima della visione delle schede ad opera delle parti procede — sottoscrivendo apposito verbale — alla verifica dello stato delle buste che le contengono. La visione delle schede ad opera delle parti avviene per ogni collegio entro un termine, fissato dalla Giunta, di cinque giorni, per le schede bianche, nulle e contestate, e di quindici giorni per le schede valide. Il termine decorre non prima di cinque giorni dopo la comunicazione. La richiesta da parte degli interessati e l'effettuazione di sessioni con il relatore non sospendono i termini. Alla visione delle schede valide le parti possono procedere secondo il calendario loro comunicato, con il quale, nei giorni assegnati, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 17, è ripartito il materiale elettorale disponibile per la verifica in relazione a gruppi di sezioni elettorali e a periodi di più giorni. Il diritto di prendere visione delle schede può essere esercitato dalle parti solo nei termini fissati e nei periodi indicati nel calendario. Le parti possono procedere alla visione delle schede di persona e, congiuntamente o disgiuntamente, a mezzo del proprio difensore. In via transitoria, per i procedimenti di verifica — questo è il nostro caso — per i quali alla data del 13 giugno 1995 si sia già aperta la fase della discussione pubblica, si pongono a disposizione delle parti le schede elettorali, procedendo, ove richiesto, ad una o più sessioni con il relatore, il quale rimette le proprie conclusioni alla Giunta in seduta pubblica, ai fini della decisione in camera di consiglio sui criteri di validità delle schede e su quant'altro necessario in merito e *in procedendo*.

Il supplemento di istruttoria, svolto in contraddittorio dal relatore e dalle parti interessate, ha modificato il risultato determinatosi a seguito della prima verifica: il totale dei voti validi del proclamato è risultato pari a 27.039 e quello del ricorrente pari a 27.071, con uno scarto a favore di quest'ultimo di 32 voti.

Le variazioni della posizione elettorale del

deputato Vendola e del ricorrente Trotta sono state ottenute a seguito di proposte di nullità e di validità specificatamente evidenziate.

Il totale degli esiti numerici secondo la proposta del relatore è il seguente: Vendola meno 14; Trotta meno 27.

La situazione al momento della contestazione è la seguente: Trotta 27.098; Vendola 27.053; più 45 a favore del ricorrente.

La situazione dopo il supplemento di istruttoria risulta: Trotta 27.071; Vendola 27.039; più 32 a favore del ricorrente.

Vengo alla seconda discussione pubblica.

Nell'udienza pubblica del 2 agosto 1995, seguita al supplemento di istruttoria in contraddittorio, il relatore ha dato conto degli esiti numerici del medesimo, che non hanno modificato, sulla base dei criteri già assunti, il risultato complessivo. Sono quindi intervenute le parti che hanno confermato gli assunti espressi nelle memorie depositate.

La Giunta ha respinto due pregiudiziali inerenti la legittimità della convocazione della Giunta medesima e l'opportunità di investire di tali questioni la Giunta per il regolamento, assumendo, sulla base di quanto rilevato, il pieno rispetto dei termini regolamentari, la corretta applicazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea del 5 aprile 1995, nonché l'insussistenza di presupposti per attivare la Giunta per il regolamento (sia per la possibilità di dirimere in Giunta le questioni insorte, sia per il coinvolgimento di norme del regolamento interno piuttosto che di quello della Camera).

La Giunta si è quindi riunita in camera di consiglio ed ha adottato il dispositivo di cui il Presidente ha dato poc'anzi lettura.

Nel merito della vicenda, credo intanto che l'ordine del giorno presentato in Assemblea ponesse la questione di determinare un criterio per la valutazione della validità delle schede. Questo discorso è stato portato in Giunta delle elezioni, la quale ha però ritenuto di non dover determinare alcun criterio di validità. In quell'occasione sono state avanzate varie ipotesi, tutte respinte dalla Giunta stessa, lasciando in qualche modo al relatore la decisione di proporre, caso per caso — per quanto mi riguarda quello relativo all'elezione contestata del deputato

Vendola — una valutazione che poi è stata anche confermata da altri relatori per altri casi.

In particolare, sulla validità delle schede elettorali per i collegi uninominali aventi più segni apposti nel riquadro di candidatura, debbo sottolineare all'Assemblea che la Giunta delle elezioni, nel corso della verifica dei poteri, ha adottato il seguente criterio di valutazione: validità di tutte le schede con più segni apposti nel riquadro di candidatura, purché non emergano elementi di riconoscibilità del voto diversi dalla pluralità dei segni e sia chiara ed univoca la volontà dell'elettore.

La normativa vigente si rinviene negli articoli 58, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14 (regolamento di attuazione della legge di riforma elettorale per la Camera dei deputati), nonché nell'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica) e nelle istruzioni per i seggi elettorali.

L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 prevede, al comma 2, che l'elettore debba recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando con la matita sulla scheda per le elezioni del candidato del collegio uninominale un segno su cognome e nome del candidato preferito, o comunque nel rettangolo che lo contiene, e sulla scheda per la scelta della lista un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che lo contiene. Sono vietati altri segni o indicazioni.

L'articolo 69 dello stesso testo unico dispone che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. E il successivo articolo 70, al comma 1, recita: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile» — e sottolineo «inoppugnabile» — «che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto».

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1994, n. 14, recante regolamento di attuazione della legge per l'elezione della Camera dei deputati, al comma 1 prevede che nelle schede relative all'elezione dei candidati nei collegi uninominali il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso, o comunque nel rettangolo che li contiene.

L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante testo unico per le elezioni del Senato della Repubblica, dispone che il voto si esprime tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno o comunque sul rettangolo che lo contiene o sul nominativo del candidato prescelto e che il voto è valido anche se espresso in più di uno dei modi predetti.

Nelle istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione, al paragrafo 97, si afferma che i casi di nullità del voto derivanti dall'articolo 70 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati riguardano, tra l'altro, le scritte o i segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Lo stesso paragrafo dispone, nella parte relativa alla nullità della scheda e non già alla nullità del voto, che è nullo il voto contenuto nella scheda su cui è stato tracciato più di un segno, in relazione all'articolo 58, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957. Le stesse istruzioni per i seggi elettorali dispongono poi, al punto terzo del paragrafo 95, che, per quanto riguarda lo scrutinio delle schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale (quota maggioritaria) si richiamano anche le istruzioni relative allo scrutinio delle schede per l'elezione del Senato della Repubblica, per le quali il voto si può esprimere anche con più segni nel riquadro di candidatura.

Alla vigilia delle elezioni del 27 marzo 1994, il Ministero dell'interno ha inviato ai seggi elettorali alcune circolari nelle quali si consigliava e si ravvisava l'opportunità di invitare gli elettori ad apporre sulla scheda un solo segno di matita, richiamando nel contempo il principio generale secondo cui la validità del voto deve essere ammessa

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, sempre che non sussistano cause di nullità espressamente previste.

Sulla base di tale articolata normativa, la Giunta delle elezioni, come richiamato, ha adottato il criterio di validità di tutte le schede con più segni nel riquadro, purché non evidenzino elementi di riconoscibilità diversi dalla pluralità di segni e sia chiara la volontà dell'elettore. In particolare, si afferma che il combinato disposto delle norme citate e la natura del nostro ordinamento costituzionale portano direttamente ad affermare la sussistenza di un principio generale fondamentale ed inderogabile in un regime democratico, cioè che si debba riconoscere sempre validità al voto quando sia chiara la volontà dell'elettore e non vi sia riconoscibilità del voto stesso. Accanto a tale principio, si prende atto del divieto di apposizione di più di un segno (articolo 58 del testo unico n. 361 del 1957). Tale divieto, tuttavia, a parere della maggioranza della Giunta, non riguarda segni che costituiscano espressione del voto (con particolare riferimento a segni su vari simboli), bensì segni di altro tipo ovvero più segni sulla scheda e non già nel riquadro del candidato, e non è sanzionato con nullità, cosa che si ritiene già di per sé determinante in un contesto normativo in cui la volontà dell'elettore è certamente il bene giuridico preminente.

Nello stesso quadro vengono richiamate specificatamente le istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione che distinguono tra nullità della scheda e nullità del voto, ritenendosi più segni idonei ad annullare esclusivamente la scheda (quando siano posti non nel riquadro di candidatura ma altrove sulla scheda) e non già il voto, che per tale norma, sulla base della tutela della volontà dell'elettore, risulterebbe valido pur in presenza di più segni nel riquadro di candidatura, ove questi non pongano questione di riconoscibilità del voto. Viene altresì richiamata la norma relativa alle istruzioni ai seggi, che rimanda a quelle per il Senato della Repubblica, con ciò riaffermando la possibilità di apposizione di più segni nel riquadro. Si specifica anche che l'articolo 14 della legge per l'elezione del

Senato della Repubblica dispone espressamente che il voto è valido anche se espresso con più segni nel riquadro, a testimonianza (sempre ad avviso della maggioranza della Giunta) di una precisa scelta legislativa a tutela dell'effettiva volontà dell'elettore, escludendo la ripetuta espressione del voto come causa di nullità.

Credo sia stato giusto evidenziare chiaramente le motivazioni che hanno portato il relatore e la maggioranza della Giunta ad esprimere un giudizio che non è diretto contro le persone interessate nè ha carattere politico in termini di schieramenti tra un polo e l'altro. Nel quadro di una normativa un po' confusa, in cui si sovrappongono varie leggi e varie norme, si trattava di valutare ciò che in un regime democratico debba prevalere nella determinazione di una scelta difficile come quella che la Giunta ha dovuto compiere.

Sulla base di tali considerazioni, propongo all'Assemblea di accogliere il ricorso presentato dal candidato Felice Trotta e, respinto ogni contrario avviso *in procedendo* e nel merito, di deliberare l'annullamento dell'elezione del deputato Nicola Vendola e, contestualmente, la proclamazione del medesimo per la quota proporzionale della XXI circoscrizione Puglia nella lista di rifondazione comunista, quale primo candidato di lista; e, di conseguenza, l'annullamento dell'elezione del deputato Francesco Voccoli, in quanto terzo candidato della medesima lista, avente diritto a due seggi; nonché la proclamazione per il collegio uninominale n. 26 della XXI circoscrizione Puglia del ricorrente Felice Trotta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Garra. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Non c'è dubbio che il rito che si compie oggi in quest'aula va iscritto nel capitolo delle immunità parlamentari. Immunità parlamentari — alcune delle quali sono state abrogate perché rasentavano il privilegio — poste a protezione dell'istituto nella sua collegialità e della libertà e dell'indipendenza del singolo parlamentare.

Ci troviamo al cospetto di un'immunità

che ha carattere paragiurisdizionale e che consiste nell'attribuzione alla giurisdizione domestica della Camera di una serie di adempimenti. L'articolo 66 della Costituzione prevede che ciascuna Camera giudichi dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Il testo della Costituzione è chiarissimo; credo invece che l'articolo 87 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati vada un po' oltre. Non si limita infatti ad attribuire alla legislazione domestica della Camera la valutazione dei titoli di ammissione (competenza, questa, peraltro di carattere amministrativo) o le decisioni sulle cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ma aggiunge la potestà di decidere sui ricorsi contro l'elezione di un deputato. È questa una materia che non troviamo espressamente enunciata all'articolo 66 della Costituzione, norma a carattere restrittivo rispetto ai principi generali, i quali assegnano al giudice civile ed al giudice amministrativo le controversie in materia di diritti e di interessi legittimi. L'articolo 66 della Costituzione, come norma di carattere restrittivo, non consente a mio giudizio l'interpretazione estensiva di cui all'articolo 87 del testo unico, laddove viene attribuita alla Camera anche la potestà di giudicare su ricorsi di cittadini.

Attenzione, non si tratta di una questione di dettaglio o di procedura, perché siamo probabilmente di fronte ad un *vulnus* all'articolo 3 della Costituzione. Così operando, infatti, si attribuisce sì al deputato una forte protezione anche di carattere giurisdizionale, ma temo che ciò avvenga a scapito dell'uguaglianza dei cittadini, soprattutto ove le Assemblee dovessero decidere in base a principi di opportunità ovvero a scelte politiche, non valutando gli atti e le loro risultanze, che possono dare torto al ricorrente ma che, ove gli diano ragione, devono portare ad una decisione a tutela del cittadino che vede lesa un proprio interesse legittimo.

Non so se in caso di reiterati abusi da parte del Parlamento si possa un giorno vedere affermata da parte della Corte costituzionale l'assoluta incongruenza rispetto al quadro istituzionale di una siffatta giurisdi-

zione domestica, ma questa è ora la situazione e da essa dobbiamo partire. Ci troviamo in presenza di una Giunta delle elezioni che, per le funzioni amministrative, che pure ad essa competono, opera con funzioni di proposta rispetto ai lavori d'Assemblea.

Per le questioni giurisdizionali non vedo quale altra veste possa assumere la Giunta delle elezioni se non quella di una sorta di giudice istruttore rispetto all'Assemblea, che è il tribunale chiamato a decidere su queste controversie. Peraltro, la Giunta delle elezioni è garantita da notevoli prerogative, quali quella dell'autodichia, tenuto conto che, in base al regolamento della Camera, ha essa stessa il potere di darsi un regolamento e di decidere su norme giuridiche, le quali, ovviamente non sono dell'ordinamento generale, ma nell'ambito della Giunta hanno carattere vincolante. Questo è il quadro istituzionale da tenere presente in ordine al contenzioso al nostro esame.

Da parte della difesa dei resistenti ho sentito dibattere una serie di argomentazioni su due esigenze in base alle quali dovrebbe svolgersi il giudizio elettorale: per esempio, quella del contraddittorio, a proposito della quale è innegabile che si tratti un principio che deve essere osservato nelle fasi della controversia; un'altra esigenza che ho sentito affermare è relativa alla predeterminazione dei criteri. Ecco, se si vuole ragionare, vi è, nell'affermare contestualmente queste due esigenze, una intima contraddizione: se è vero che la Giunta deve assicurare il rispetto del contraddittorio — ed è giusto che sia così — arriviamo all'assurdo per cui, ove i criteri dovessero essere predeterminati, dovrebbero esserlo in contraddittorio. Non vi è chi non veda l'intima contraddizione di queste due affermazioni.

E a proposito di criteri, di quali criteri parliamo? Parliamo di regole sostanziali? Se è così, le regole sono quelle dell'ordinamento generale dello Stato, per cui non possono esserlo nemmeno quelle relative all'ordinamento interno della Camera. Si ritiene, invece, che i criteri siano quelli che attengono all'interpretazione delle norme giuridiche? Ma sono scritti nelle preleggi, per cui non credo che sia consentito a chicchessia discostarsi da quei canoni. Allora, al giudice che

non crea le regole — quindi alla Giunta delle elezioni come giudice istruttore e all'Assemblea come tribunale che decide su questa controversia — non compete la predisposizione di criteri ma l'interpretazione — questa sì — delle norme dell'ordinamento generale e l'applicazione delle leggi in vigore, a proposito delle quali è chiaro che facciamo riferimento, principalmente, al corpo delle leggi elettorali concernenti l'elezione della Camera dei deputati.

Credo di essere stato chiaro sulla questione della predeterminazione dei criteri. Passo quindi ad un'altra questione, anch'essa sollevata ad opera della difesa delle parti resistenti.

Si è detto che occorre la previa consultazione della Giunta per il regolamento. Si pone, anzitutto, un profilo istituzionale, in quanto la Giunta delle elezioni e la Giunta per il regolamento sono pariordinate e tali le configura il regolamento interno della Camera. Per entrambe vale il principio della irrinunciabilità dell'incarico. Per entrambe il Presidente della Camera chiama a ricoprire l'ufficio di componente della Giunta le persone alle quali attribuisce particolare professionalità e probità e quindi una particolare attitudine a svolgere le relative funzioni. Quindi, già la considerazione che si tratta di due Giunte pariordinate sul piano della dignità istituzionale rende in qualche misura assurdo che l'una debba rivolgersi all'altra per poter svolgere i propri lavori.

Ma veniamo ad un'altra considerazione. La Giunta delle elezioni opera in base ad un regolamento interno, regolamento interno che non è una sua invenzione, ma che la stessa Giunta deve darsi per svolgere correttamente i propri lavori. Ebbene, chiunque abbia dimestichezza con i principi dell'ordinamento sa bene che il primo interprete di una norma è l'organo che si è dato la norma. Credo allora che l'interpretazione autentica delle norme sulla Giunta delle elezioni non possa che competere alla stessa. È assurdo pretendere che per interpretare il significato delle proprie norme la Giunta delle elezioni debba rivolgersi alla Giunta per il regolamento.

Tra l'altro, i nostri procedimenti in tema di ricorsi avverso l'elezione di un deputato

hanno carattere paragiurisdizionale. Ebbene, che senso ha che un giudice istruttore si rivolga ad un altro giudice istruttore o ad un altro consesso? Io non riesco ad immaginare un giudice istruttore che chiede un parere al primo presidente della corte d'appello o al Consiglio di Stato o che si rivolge all'amico della Corte costituzionale per avere lumi sulla questione giuridica al suo esame. Anche sotto questo profilo mi pare quindi di non dover spendere molte parole per dire che non ha senso pretendere che la Giunta delle elezioni si rivolga ad un organo pariordinato, non si sa bene poi per chiedere che cosa.

Quelle che ho svolto sono considerazioni di tipo giuridico-formale. Per quanto riguarda le considerazioni di merito, mi riporto alle considerazioni che sono scritte nella relazione e alle notazioni che ha poc'anzi ribadito il relatore Ciocchetti.

Nell'avviarmi alla conclusione, mi duole davvero, onorevoli colleghi, esprimere il mio dissenso rispetto alle iniziative che un collega che stimo, come l'onorevole Tullio Grimaldi ha assunto in quest'aula. Già nella primavera scorsa la questione pregiudiziale sollevata dall'onorevole Grimaldi impedì all'Assemblea di esaminare il ricorso contro l'elezione dell'onorevole Vendola. Sono trascorsi più di sei mesi e siamo allo stesso punto. Due settimane fa un'altra proposta dell'onorevole Grimaldi, accolta a maggioranza, impedì all'Assemblea di esaminare il ricorso poc'anzi ricordato. Motivo della richiesta era l'urgenza con la quale l'Assemblea doveva iniziare l'esame dei progetti di legge sul consiglio di amministrazione della RAI-TV. Ho visto nei giorni scorsi quest'aula semideserta durante la discussione generale sulla tematica della RAI-TV. L'urgenza di tale discussione era a mio avviso pretestuosa e costituiva un mezzo al fine di non decidere sulla questione elettorale al nostro esame.

Mi chiedo e vi chiedo: la sinistra italiana vuole davvero continuare a percorrere i sentieri già battuti dalla classe dirigente della prima Repubblica? Venti anni fa erano i democristiani e i socialisti a battersi perché i deputati e i senatori illegittimamente proclamati in luogo di coloro che avevano conseguito un maggior numero di voti di prefe-

renza o perché ineleggibili o incompatibili potessero continuare a mantenere il loro seggio per quattro anni, persino per quattro anni e mezzo, per poi decidere i ricorsi a fine legislatura allorché la giustizia domestica di ciascuna delle Camere veniva ad assumere un valore solo simbolico e certamente di beffa. Non è questo uno dei modi di imbarbarimento della giustizia se la giustizia, anche questa nostra domestica, deve consistere in giudizi eterni? Non può essere questo un problema sostenuto solo dal polo della libertà ed ignorato dalla sinistra. Sarebbe assai squallido e costituirebbe un evento fallimentare della giustizia domestica ove un colpo di maggioranza dovesse rovesciare gli accertamenti della Giunta delle elezioni.

Mi pare che speculare all'affermazione che ho fatto poc' anzi sui giudizi eterni vi sia l'altra per la quale la giustizia non deve proseguire nel suo avvio verso la spettacolarizzazione. No alla giustizia spettacolo ossia alla pronuncia di colpevolizzazione che emerge da un'intervista. Nelle rare occasioni in cui mi si chiede di dare una valutazione sui lavori parlamentari dichiaro sempre che il deputato si esprime in aula, negli atti parlamentari e non con i mezzi oggi tanto di moda.

Attenti, colleghi deputati: sul *Corriere della sera* di ieri il giornalista Piero Ostellino ha paragonato la sparata del pubblico ministero Ielo, quella di essere Craxi un criminale matricolato, addirittura all'evento storico di piazzale Loreto. E Giuliano Zincone gli ha fatto eco evidenziando l'illegalità diffusa di tantissimi nostri concittadini che criticano Craxi ma non esitano a darsi malati sul posto di lavoro, a rimanere negli uffici senza svolgere alcun ruolo e via scorrendo.

L'eredità passiva lasciata dai partiti di Tangentopoli è anche quella del dirigente del partito, del sindacalista, del parlamentare, del magistrato che, sfruttando la propria posizione di prestigio nella capitale, riesce ad ottenere *status* molto particolari, come Affittopoli ha evidenziato.

Illegalità diffusa sarebbe anche quella — non voglio esprimere un pregiudizio, ma desidero attendere con serenità il responso dell'Assemblea — di chi volesse far conservare un seggio alla Camera a chi non ha

ottenuto la maggioranza nel collegio uninominale nel quale si è presentato (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Calabretta Manzara. Ne ha facoltà.

MARIA ANNA CALABRETTA MANZARA. Debbo far presente che intervengo sul primo dei due casi di elezione contestata e cioè quello del collega Vendola, anche se le mie considerazioni, essendo di carattere generale, investono ovviamente entrambi i casi che noi oggi abbiamo all'esame.

Non posso non ribadire in Assemblea quanto ha già formato oggetto di miei interventi nella Giunta delle elezioni. Mi riferisco alla circostanza che il relatore prima e la Giunta poi, sia pure a maggioranza, sono arrivati alla decisione di contestare l'elezione del deputato Vendola, computando nel novero delle schede da considerare valide anche quelle con più segni di voto, fino ad oltre quattro (così dicono gli atti).

Al riguardo debbo far presente che già nelle prime riunioni della Giunta delle elezioni — e i colleghi che ne fanno parte ne possono essere testimoni — ci si è posti il problema della validità delle schede elettorali riportanti più segni. È stato ricordato anche dal relatore che la legge prescrive categoricamente per la Camera un solo segno di voto. Tale criterio è stato ribadito nelle tre circolari del Ministero dell'interno che dovevano essere di ausilio al momento della votazione. Soltanto nell'ultima di tali circolari, quella del 28 marzo, si accenna alla salvaguardia della volontà dell'elettore. Siamo comunque di fronte ad una circolare, atto che, a mio avviso, non può superare la lettera e la volontà della legge.

L'ampia discussione che, sia in sede preliminare sia sul caso in esame, si è svolta all'interno della Giunta ha visto posizioni diversificate: alcuni colleghi sono rimasti strettamente aderenti alla lettera della legge elettorale — e se intervengono lo diranno — e quindi hanno sostenuto la tesi della validità delle schede con un solo segno di voto; altri, ed io fra questi, hanno ritenuto e ritengono che al massimo possano essere

considerate valide schede con due segni, uno sul nome del candidato e uno sul simbolo, considerando tale doppio segno un rafforzamento della volontà dell'elettore. Arrivare a considerare valide, colleghi, schede con più di due segni, fino ad oltre quattro, costituisce, a mio avviso, un pericoloso precedente che stravolge addirittura il principio della legge elettorale. Su questa circostanza vi invito a riflettere perché le conseguenze possono essere gravi. In questo momento non stiamo solo giudicando se il collega Vendola sia stato o no legittimamente eletto, ma stiamo sancendo un principio che modifica la lettera e la volontà della legge elettorale, nonché le circolari ministeriali. E su questo dobbiamo meditare (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*).

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Questo non ce lo avevate detto, però!

MARIA ANNA CALABRETTA MANZARA. Non so chi ve lo avrebbe dovuto dire.

PRESIDENTE. Onorevole Mattioli, per cortesia. La seduta di oggi è delicata; per cortesia, proseguiamo i lavori con serenità, tenendo conto della delicatezza degli argomenti trattati. Pregherei pertanto i colleghi di evitare inutili interruzioni.

Prosegua pure, onorevole Calabretta.

MARIA ANNA CALABRETTA MANZARA. Presidente, io non so chi avrebbe dovuto dirlo al collega Mattioli, ma sono agli atti le considerazioni che sono state fatte. Si è distinto tra il voto con un segno, quello con due segni o con tre segni; ci si è occupati anche del voto con due segni nel riquadro bianco — e qualcuno mi dovrebbe spiegare cosa significhino due segni di voto sul riquadro bianco — e via dicendo. Bisogna tener conto soprattutto del fatto che per il collega Vendola ci troviamo di fronte ad un'elezione per la quota proporzionale. È una circostanza sulla quale vi invito seriamente a riflettere, trattandosi di un caso di coscienza. Bisogna tener conto del fatto che oggi si dà la stura ad una modifica della legge elettorale.

Non ho effettuato una verifica delle con-

seguenze che avrebbe sui due casi contestati la decisione di non andare oltre il riconoscimento dei due segni. Prego il collega Garra di credere che non ho alcuna veste politica, non l'ho avuta in Giunta e non ce l'ho qui oggi. Non ci troviamo di fronte ad una valutazione politica come qualcuno vuol far credere, forse anche per comodità; siamo di fronte ad un giudizio esclusivamente tecnico-giuridico: questa è la nostra responsabilità. Quindi, per me è indifferente se l'accoglimento della tesi da me e da altri sostenuta determini conseguenze che vadano a favore dei due ricorrenti o dei resistenti. Poiché deve animarci una considerazione di carattere generale, la conseguenza pratica — lo ripeto — non mi interessa: mi interessa invece salvaguardare il principio della legge elettorale che, con l'ammissione di schede recanti più di due segni, o addirittura oltre quattro segni, subirebbe uno stravolgimento totale. Ripeto: vi sono colleghi i quali sostengono — molto probabilmente a ragione — che non si possa arrivare neanche a considerare validi due segni (uno sul nome e uno sul simbolo), ma anche ammettendo questa come ultima soglia, credo che non si possa andare oltre.

Invito quindi i colleghi a fare questa riflessione ed a votare secondo coscienza, non considerando valide tutte le schede recanti oltre due segni (*Applausi dei deputati dei gruppi del partito popolare italiano, progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Grimaldi. Ne ha facoltà.

TULLIO GRIMALDI. Signor Presidente, colleghi, è stato ricordato che in questi casi non debbono prevalere ragioni di schieramento (concordo naturalmente con questa affermazione), anche perché quanto affermiamo in questa sede potrà valere in altri casi, per il futuro, in occasione di successive tornate elettorali.

Queste elezioni presentano una particolarità, perché non si contrappongono candidati di uno stesso schieramento ma, nei collegi uninominali, la contrapposizione avviene tra persone; quindi, dare ragione all'u-

no significa dare torto all'altro. Ecco perché valgono molto di più i principi, che devono essere riaffermati, nonché le regole, che vanno rispettate.

Contesto in primo luogo che si possa affermare che fino a quando quest'Assemblea non si sarà pronunciata vi sia qualcosa di abusivo nella presenza dei deputati la cui elezione è stata contestata. Qualcosa di abusivo, invece, può esservi sotto altri aspetti, ossia con riferimento al modo in cui si è svolto questo iter procedurale; vorrei ricordarlo brevemente, perché anche questo fa parte del rispetto delle regole.

L'elezione del deputato Vendola fu contestata da colui che lo seguiva al secondo posto nel collegio e nel ricorso fu richiesto di verificare esclusivamente le schede nulle. La Giunta delle elezioni procedette a questa verifica, dalla quale risultò che il deputato Vendola era ancora al primo posto (se non sbaglio, superava ancora il secondo della graduatoria per 37 voti, o comunque con una differenza del genere) e l'attuale relatore propose la convalida dell'elezione del deputato Vendola. L'onorevole Ciocchetti non si pose quindi, in quel momento, un problema di abuso o di legittimità di rappresentanza della Camera, o almeno si pose il problema nella giusta direzione: ritenne, cioè, che l'elezione del deputato Vendola fosse regolare e ne propose la convalida.

A norma del regolamento della Giunta delle elezioni della Camera, poiché la proposta del relatore non venne accolta dalla Giunta (in quella sede fu avanzata, infatti, una proposta diversa e si chiese di verificare anche le schede valide, fatto veramente aberrante per quanto dirò in seguito), lo stesso relatore Ciocchetti avrebbe dovuto essere sostituito, come avviene in tutte le Giunte — anche in quella per le autorizzazioni a procedere — nel momento in cui la proposta del relatore non viene accolta. Invece l'onorevole Ciocchetti rimase relatore; ha poi cambiato avviso ed è ancora qui a sostenere la proposta della Giunta. È un'irregolarità questa? Lo chiedo all'Assemblea.

La verifica delle schede valide, inoltre, non è consentita in via ordinaria: si tratta di un'eccezionalità alla quale si ricorre nel caso in cui vi siano sospetti di brogli elettorali o

altre situazioni del genere. La verifica non è consentita in via ordinaria, e non può esserlo perché altrimenti — credo che questo sia un dato acquisibile da tutti — alle prossime elezioni, con questo sistema elettorale, avremo tanti ricorsi quanti sono i collegi elettorali, dal momento che ogni candidato che risulterà secondo proporrà ricorso, sapendo che potrà far verificare non soltanto le schede dichiarate nulle ma anche quelle dichiarate valide; si avranno cioè centinaia di ricorsi che si riverseranno sulla Giunta delle elezioni. È questo un dato aberrante, anche perché la revisione delle schede, comunque del dato elettorale che è stato affermato dalle circoscrizioni elettorali, non compete sempre alla Giunta delle elezioni, ma quest'ultima agisce soltanto su ricorso del candidato. Altra violazione!

C'è ancora un'altra irregolarità molto grave, che poi è stata rilevata, cioè il fatto che il contraddittorio non venne assolutamente consentito. Infatti, il regolamento della Giunta delle elezioni, e ancor più quello della Camera, prevedono che dal primo momento deve essere instaurato il contraddittorio tra chi ricorre e chi resiste, quindi tra il proclamato e il controinteressato (in questo caso il deputato Vendola e il deputato Voccoli). Bisognava, dunque, assicurare il contraddittorio, ma non fu fatto; a questo si rimediò soltanto a seguito dell'ordine del giorno che presentai in data 5 aprile 1995, che la Camera accolse e che non rappresentò, per così dire, un dato di prevaricazione, ma fu soltanto un modo per ripristinare la regolarità che era stata violata dalla Giunta delle elezioni.

Cos'è avvenuto, però? Nonostante l'ordine del giorno approvato dalla Camera, gli atti sono tornati alla Giunta delle elezioni, la quale non ha ripreso il cammino dal momento iniziale, ma dopo aver effettuato la verifica — vedremo poi com'è stata fatta —, nonostante la nostra opposizione, ha proceduto alla contestazione delle elezioni senza passare prima per una valutazione della Giunta medesima nella sede ordinaria. Altra violazione del regolamento! Ma questo è niente.

Abbiamo un altro aspetto di grande rilevanza, sostanziale, che bisogna considerare.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

Il sistema elettorale attuale è fondato su due principi: quello uninominale e quello proporzionale (sia pure con una quota limitata). Ebbene, questi due principi sono intrecciati, nel senso che i voti assegnati nel collegio uninominale devono essere scorporati dalla lista proporzionale. È necessario, quindi, un ricalcolo complessivo perché potremmo, per avventura, trovarci nella situazione per la quale anche se un deputato sia perdente nel collegio (quindi nel caso in cui, a seguito di revisione, si accerti che il medesimo non può più mantenere il seggio nel collegio) vi sarà un altro deputato che, in ragione dello scorporo su base proporzionale, che avviene a livello nazionale, avrà il diritto di subentrare. Se accogliessimo la proposta del relatore, avremmo uno stravolgimento del quadro generale, senza che la Giunta delle elezioni abbia proceduto al ricalcolo complessivo dei voti nei collegi uninominali e della quota proporzionale che deve essere assegnata nel collegio unico nazionale. Cos'è questa se non una violazione delle regole e dei principi?

C'è poi, ripeto, l'ordine del giorno approvato dalla Camera nella seduta del 5 aprile 1995. L'ordine del giorno è stato votato dall'Assemblea e avrebbe dovuto vincolare la Giunta delle elezioni. Con il rinvio degli atti a quest'ultima, sulla base del documento ricordato, si stabilì che essa, eventualmente previo parere della Giunta per il regolamento, avrebbe dovuto «garantire, tramite opportune e necessarie procedure, l'estensione del principio del contraddittorio anche alla fase di revisione delle schede valide»; di ciò poi non si è tenuto conto, perché si è passati alla contestazione senza la fase intermedia della Giunta. Inoltre al punto *b)* dell'ordine del giorno si affermava che si sarebbe dovuto procedere «alla suddetta revisione definendo criteri di valutazione della validità delle schede rigorosamente aderenti alla previsione della legge elettorale, con particolare riferimento al numero dei segni apponibili sulla scheda».

Che cosa significa, questo, se non che la Giunta e, per essa, il relatore, avrebbe dovuto valutare la rigorosa aderenza alle indicazioni della legge elettorale? È stato già detto che la legge elettorale è molto chiara:

non consente che siano apposti più segni; e ciò non solo per una ragione di carattere formale, nel senso che non è permesso perché altrimenti si verifica un'irregolarità. Il divieto richiamato si muove nella direzione del principio affermato, attraverso il referendum, con la preferenza unica, la quale fu sancita perché non si potesse assolutamente riconoscere attraverso la serie numerica il voto dell'elettore. Vi è, dunque, un pericolo di riconoscibilità del voto, quindi di voto di scambio, che il legislatore in questo caso ha voluto assolutamente eliminare; e ciò avviene soltanto quando non si consente l'apposizione di più segni.

Non si tratta soltanto del caso di un segno qualsiasi (un asterisco, un nome, qualcos'altro) il quale, peraltro, potrebbe non significare nulla dal punto di vista della riconoscibilità; si vuole che non vi sia assolutamente una sequenza di segni tale da far sì che il voto sia riconosciuto e dunque scambiato.

Queste sono le regole. Il principio non solo è codificato nella legge elettorale, che stabilisce che non si deve apporre più di un segno sulla scheda, ma è stato anche ribadito nelle circolari emanate dal Ministero dell'interno, alle quali i presidenti di seggio si sono attenuti; esso è richiamato altresì nelle istruzioni distribuite ai presidenti di seggio in occasione delle votazioni. Invece si mette in discussione tutto: regole, procedure, principi che devono presiedere alla competizione elettorale.

Signor Presidente, colleghi, sempre in riferimento a tali regole e principi, in un determinato contesto si potrebbe alterare visibilmente il risultato delle elezioni. Non si tratta soltanto di assegnare il seggio ad un candidato anziché ad un altro, di riconoscere un diritto o di negarlo, ma anche di comprendere veramente la volontà dell'elettore. Badate: non mi si venga a dire che se si indicano più simboli la volontà dell'elettore è rafforzata. Vi domando allora: se un elettore di rifondazione comunista scrive su una scheda «viva Bertinotti» il voto è valido perché in tal modo lo si vuole rafforzare? Non credo; qualsiasi scrutatore e presidente di seggio naturalmente annullerebbe il voto (a parte la riconoscibilità), perché ciò non è consentito.

In una materia così delicata come quella relativa alle elezioni e alle schede elettorali non possiamo fornire interpretazioni estensive, che tengono conto di altre argomentazioni.

Torno, dunque, sul primo punto della mia argomentazione: non è una questione di schieramenti, non si tratta di difendere un seggio della nostra parte e di negarlo all'altra parte. Occorre piuttosto ribadire principi che valgono oggi nel contesto attuale ma che in futuro varranno anche per altri. Se andiamo a vedere la verifica effettuata nella revisione delle schede possiamo notare che il ricorrente — per il quale il relatore propone l'accoglimento del ricorso e quindi la decadenza del deputato attualmente in carica — in base ai criteri adottati dalla Giunta delle elezioni e dal relatore (criteri che, tuttavia, non avrebbero dovuto essere seguiti), supererebbe il nostro collega per 32 voti soltanto. A tale risultato si è arrivati considerando valide schede nelle quali venivano indicati il nome e due simboli, il nome e tre simboli, tre simboli, quattro simboli, il nome e quattro simboli. Se, a scalare, eliminassimo tutte queste irregolarità circa la validità delle schede, avremmo che, annullando le schede che recano segni su due simboli, Vendola supererebbe il secondo candidato per 158 voti; se ritenessimo non valide le schede che recano il segno sul nome e due simboli, Vendola lo supererebbe per 180 voti; se ritenessimo nulle le schede che recano il segno sul nome e tre simboli oppure su quattro simboli, Vendola supererebbe l'altro candidato rispettivamente di 184 e 216 voti; e così via fino ad arrivare alle schede contrassegnate con cinque simboli, ma a questo punto saremmo veramente nel surreale.

In conclusione, vi è stata una proclamazione basata sui principi e sulle regole stabiliti per quella competizione elettorale; il risultato è stato ritenuto valido anche dal relatore considerando solo la revisione delle schede nulle, così come aveva chiesto il ricorrente. Vi è un risultato ancora più eclatante nel momento in cui riteniamo non dico valido ma accettabile il segno sul nome e su un solo simbolo, per cui la riconoscibilità delle schede non è assolutamente messa in discussione. Ma non è invece accettabile

ritenere valide le schede che recano il segno su più simboli, così come si è fatto, in contrasto con quanto la Camera aveva già affermato nell'ordine del giorno del 5 aprile 1995.

Chiedo, pertanto, all'Assemblea di respingere la proposta del relatore, dichiarando quindi valida l'elezione del deputato Vendola (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti e progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. È iscritta parlare l'onorevole Vigneri. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un problema di interpretazione delle norme della legge elettorale ed entro tali termini dobbiamo contenere le nostre considerazioni.

Siamo ben consapevoli del fatto che stiamo definendo un principio che, per varie ragioni, nell'ambito della Giunta delle elezioni non è stato definito con certezza e con il conforto di una larga maggioranza dei componenti della Giunta stessa. Si tratta di un principio che quest'Assemblea ha cercato di produrre con l'ordine del giorno in precedenza già richiamato dai colleghi intervenuti; un principio che, d'ora in poi, verrà applicato in tutti i casi che saranno esaminati, nelle contestazioni ancora pendenti ed in quelle che sorgeranno nelle prossime elezioni nei collegi uninominali; un principio quindi che troverà applicazione a vantaggio o a svantaggio degli uni o degli altri, come avviene per tutti i principi.

Le norme di legge riguardanti la materia di cui ci stiamo occupando sono già state ampiamente illustrate, ma forse non è inutile richiamarle brevemente. Mi riferisco a due disposizioni, l'una contenuta nell'articolo 58 del testo unico per le elezioni della Camera, l'altra nell'articolo 14 del testo unico per le elezioni del Senato. Si tratta di due norme significativamente diverse. La disposizione che si occupa delle elezioni della Camera stabilisce infatti che il voto nei collegi uninominali si appone con un solo segno, mentre la norma relativa alle elezioni del Senato prevede che il voto possa esprimersi anche apponendo più segni.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

Il regolamento applicativo della legge, anch'esso già richiamato, conferma esattamente quanto previsto dalla legge stessa e, d'altra parte, non avrebbe potuto essere diversamente. Le istruzioni distribuite ai presidenti di seggio stabilivano a loro volta che il voto espresso con più segni fosse nullo, dando quindi un'indicazione estremamente chiara. Peraltro, un'indicazione altrettanto chiara risulta anche dalle circolari e dalle registrazioni delle trasmissioni televisive, nonché dalle dichiarazioni del Ministero dell'interno.

Perché vi sono due norme diverse per l'elezione della Camera e del Senato? Prima di illustrare per quale ragione vi è questa evidente diversità di disciplina, ricordiamo come è nata la norma contenuta nel testo unico per l'elezione della Camera. Questa norma nasce da un emendamento presentato in Assemblea in occasione della seduta del 22 luglio 1993, a firma Maroni, Dosi, Borghesio e Rossi, finalizzato a vietare l'apposizione di altri segni ed indicazioni oltre all'unico segno; questo sistema di voto, dunque, è stato appositamente pensato e voluto. Tra l'altro, un richiamo all'attenzione su questo problema è venuto dalla lega nord, precisamente dall'onorevole Maroni.

Veniamo dunque alle ragioni della diversità di disciplina tra Camera e Senato. Perché nell'articolo 58 del testo unico sull'elezione della Camera si stabilisce che l'elettore debba votare tracciando un segno sul cognome e nome del candidato preferito, o comunque un segno nel rettangolo che lo contiene, aggiungendo che sono vietati altri segni o indicazioni? Perché le schede per l'elezione della Camera, diversamente da quelle per l'elezione del Senato, contengono più simboli. Ricordate che la norma prevede che possono essere indicati più simboli, fino al numero di cinque. La scheda per le elezioni del Senato, invece, ha un solo simbolo accanto al nome; pertanto — la legge stabilisce — il voto può essere espresso ponendo un segno sul simbolo, un segno sul nome, tutti e due i segni ed anche un terzo segno eventualmente sul bianco del rettangolo.

Per le elezioni della Camera vi è una regola molto precisa sulle modalità di espressione del voto. In proposito, l'interro-

gativo che ci dobbiamo porre è se di fronte a questa regola siano ammissibili, cioè valide, le schede che contengono una pluralità di segni, ad esempio le schede che contengono il segno su due, tre, quattro, cinque simboli e magari nessun segno sul nome del candidato.

Noi abbiamo deciso che, nel dubbio, fra le due interpretazioni (la prima, secondo la quale sono valide tutte le schede indipendentemente dal numero dei segni, cioè sono valide le schede con cinque, anzi addirittura con sei segni, dato che è possibile segnare il nome del candidato oltre a tutti i simboli che, nel caso in specie, sono cinque; la seconda, in base alla quale sono valide le schede che hanno soltanto un segno sul cognome del candidato) vada preferita la regola per la quale vale la scheda — come dice la legge — che ha un segno anziché quella che ne ha tanti (fino a cinque o sei segni, ma naturalmente lo stesso discorso vale per i due o tre segni apposti sui simboli).

Ebbene, fra queste due possibili soluzioni è più corretta la prima, dato che non ci sono soluzioni intermedie, perché la norma va interpretata nel senso di impedire certe modalità di voto, e cioè che, apponendo più segni sulla lista si possano introdurre nuove forme di riconoscimento del voto. Non possiamo dimenticare che pochi anni fa abbiamo soppresso con un referendum le preferenze plurime, non solo perché queste inducevano certi comportamenti all'interno dei partiti (che era solo uno degli elementi considerati), ma anche perché le preferenze plurime — e i giornali erano pieni di queste indicazioni — rendevano molto facile il controllo del voto.

Il legislatore, quando ha stabilito che sono valide le schede con un segno quale espressione del voto, ha voluto impedire che ci fossero schede votate con più segni perché questo avrebbe prodotto effetti negativi che ormai noi vogliamo prevenire nell'unico modo sicuro che abbiamo, e cioè quello di vietare più segni. Infatti, quando si ammettono più segni, non vi è alcuna modalità tecnica di difesa di fronte alla possibilità di riconoscimento del voto. L'unico modo è quello di vietare l'apposizione di più segni.

In sostanza, il legislatore ha posto una

presunzione assoluta che in quel modo si potesse dar luogo ad un sistema di riconoscimento del voto; per questo ha vietato l'apposizione di più segni sulla scheda.

Se noi oggi accedessimo alla linea che è stata prevalente nella Giunta delle elezioni, cioè se dicessimo che sono valide le schede indipendentemente dal numero dei segni apposti, porremmo completamente nel nulla la volontà del legislatore.

In altri termini, signor Presidente, ritengo che non sia possibile applicare la regola generale della validità del voto quando è chiara la volontà dell'elettore di scegliere un candidato anziché un altro. Questo è il punto sul quale dobbiamo esprimerci e sul quale ho maturato una convinzione.

I presidenti di seggio, d'altra parte, si sono comportati nel modo indicato, altrimenti non avrebbero proclamato eletto il deputato Vendola, ritenendo valide le schede con un solo voto e non quelle recanti un solo segno o più segni. Ma se (è già stato detto dal collega Grimaldi, ma voglio ribadirlo) volessimo computare a favore di entrambi i candidati (il proclamato e l'aspirante) le schede con due segni uno sul cognome e l'altro sul simbolo, se cioè volessimo sottoporre il risultato proclamato ad una sorta di prova di resistenza, vincerebbe sempre il collega Vendola sul ricorrente. Soltanto nel caso in cui computassimo anche le schede con tre, quattro o cinque segni, cioè se considerassimo valide tutte le schede, in qualsiasi modo votate, vincerebbe il ricorrente.

La nostra convinzione, Presidente, è che questa interpretazione debba essere respinta per tutte le ragioni che ho indicato (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ayala. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE AYALA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione la relazione del collega Ciocchetti ed alcuni interventi (non tutti, e ne chiedo scusa). Devo dire — mi riferisco in particolare alle argomentazioni portate dai colleghi Vigneri e Grimaldi — che alcuni concetti

espressi hanno rafforzato una opinione che mi ero già formato, in tutta autonomia e coscienza, nonché nel pieno rispetto delle diverse opinioni emerse in seno alla Giunta delle elezioni, circa la necessità che in questa occasione l'Assemblea fissi alcuni criteri interpretativi di una normativa che — mi permetto di dissentire dal collega Ciocchetti — non mi pare particolarmente confusa. Ritengo si possa affermare che tale normativa si articola in più disposizioni contenute in un decreto legislativo e in alcune norme di normazione secondaria; mi riferisco, in particolare, alle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno ai seggi elettorali.

Non vi è dubbio che dal punto di vista elettorale negli ultimi tempi nel nostro paese sono intervenuti numerosi cambiamenti, tra i quali — è stato già ricordato ma voglio ribadirlo — la conquista della preferenza unica, che certamente è stata determinante per superare la vecchia regola per cui attraverso la combinazione dei numeri delle preferenze multiple riferentisi a ciascun candidato si era articolato un sottile ma infallibile sistema di identificazione del voto. Il passaggio dalla preferenza multipla a quella unica, quindi, è stato senz'altro determinato anche dalla necessità di impedire che con un meccanismo formalmente ineccepibile (l'indicazione di quattro preferenze attraverso i quattro numeri riferentisi ai quattro diversi candidati, ma combinati tra loro diversamente, di modo che un gruppo deve votare prima diciotto candidati, poi sei, poi cinque, un altro gruppo prima sei, poi diciotto e quant'altro; era nata in sostanza una specie di scienza) si violasse una delle norme fondamentali che tutelano la salute delle consultazioni elettorali e il loro livello di democrazia, quella diretta ad impedire ogni forma di riconoscibilità del voto. Voglio partire da questo concetto proprio perché ritengo che i criteri fondamentali, aggiornati 1993, ma che comunque rappresentano da sempre, correttamente, punti di riferimento fondamentali di ogni normativa su qualsivoglia consultazione elettorale, siano due e non uno solo, come ricordato stamattina (ossia quello di rispettare l'effettiva volontà dell'elettore). I punti di riferimento cardine sono quindi rintracciabili e nel sacrosanto princi-

pio dell'impossibilità di violare la volontà dell'elettore quando sia chiara e nella riconoscibilità del voto che, se vogliamo, segna certamente un primo limite ad un'interpretazione sconfinata del principio dell'effettiva volontà dell'elettore. Il legislatore, in due norme a carattere abbastanza generale, ma che non potrebbero essere diversamente formulate, si è preoccupato di stabilire i due principi cardine di riferimento, innanzitutto per la normativa, poi specificamente indicata per ciascuna consultazione elettorale e quindi per l'interpretazione che può e deve essere data a tale normativa.

L'articolo 69 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presenta una formulazione attuale in quanto modificato dal decreto legislativo del 1993 proprio in relazione al mutamento del sistema elettorale; si tratta quindi di un principio antico, che tutti ovviamente condividiamo, caratterizzato da una rivisitazione normativa in occasione della importante novità intervenuta del cambiamento del sistema elettorale. L'articolo 69 fissa il primo criterio di cui parlo e prevede espressamente che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. Ma non è tutto perché l'articolo continua: «salvo il disposto di cui all'articolo seguente». È quindi riaffermato il principio che tutte le volte in cui si può desumere dall'esame della scheda l'effettiva volontà dell'elettore essa debba essere ritenuta valida, salvo, come dicevo, il disposto di cui all'articolo successivo.

L'interprete della norma deve quindi prendere in considerazione l'articolo seguente, peraltro altrettanto breve (le letture sono spesso noiose, ma quando sono brevi il tasso di noia si abbassa). L'articolo 70, dunque, anch'esso novellato nel 1993 e quindi di attualissima formulazione e strutturazione, prevede che, salvo le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62 (vedremo in seguito il senso di tale previsione), sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni (non è certo un caso che si parli non solo di scritte ma anche di segni) tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ci viene così fornita «l'autostrada» interpretativa; l'interprete ed il legislatore, qualunque criterio adottino quest'ultimo nella formulazione delle norme specifiche di varia gerarchia normativa, hanno quindi due punti di riferimento ben delimitati e descritti: riconoscere la validità, in ogni caso in cui emerga chiaramente l'effettiva volontà dell'elettore, salva l'ipotesi che attraverso scritte o segni si possa ritenere che l'elettore abbia voluto rendere riconoscibile il suo voto.

Possiamo a questo punto passare all'esame di una terza norma; infatti l'articolo 70, che riguarda il problema della riconoscibilità e viene richiamato dall'articolo 69 concernente il principio dell'effettività della volontà, inizia proprio con un espresso riferimento, in particolare, all'articolo 58. Per mero scrupolo ricorderò che anche questa norma è stata novellata nel 1993 e quindi la sua strutturazione e formulazione sono assolutamente attuali, contenendo un espresso riferimento al sistema elettorale attualmente vigente. L'articolo 58 indica come l'elettore deve esprimere la sua volontà, cioè tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, un segno sul cognome e nome del candidato preferito o comunque un segno nel rettangolo che lo contiene. Sono vietati — e qui cominciamo ad entrare nella specificità delle norme che regolano, in particolare, le elezioni alla Camera dei deputati con l'attuale sistema elettorale — altri segni o indicazioni. Anche in questo caso, come abbiamo visto nell'articolo 70, a proposito della riconoscibilità del voto, ritroviamo la parola «segni».

Quindi, tutto è chiaro già dalla lettura di questa norma, per cui non vi sarebbe bisogno di insistervi ulteriormente, come invece mi vedo costretto a fare di qui a poco per dare, mi auguro, maggiore chiarezza al mio pensiero. Basterebbe già questa indicazione, quella per cui il voto si manifesta mediante l'apposizione di un segno e che vieta di tracciare altri segni, per rendere evidente che, nella scheda in cui, accanto al segno previsto come modalità essenziale di espressione del voto, compaia qualsivoglia altro segno, il voto è stato espresso con modalità diverse da quelle volute dal legislatore. Ciò

tanto è vero che si fa riferimento alla unicità del segno.

Dico subito che il richiamo all'articolo 14 della normativa sulla elezione del Senato della Repubblica non può avere grande valore interpretativo ai nostri fini perché, essendo diverse le schede, diversa è la disciplina. Dobbiamo quindi guardare a ciò che la legge e le fonti di normazione secondaria prescrivono con riferimento alle schede per la elezione alla Camera dei deputati.

Ebbene, il decreto n. 14 del Presidente della Repubblica, del 5 gennaio 1994, contiene il regolamento di attuazione proprio della legge del 1993, che ho più volte citato, riguardante la elezione alla Camera dei deputati. Premesso che siamo in un contesto normativo che si risolve nel regolamento di attuazione di una legge, cioè a dire una fonte normativa che, a mio giudizio, esplicita con concretezza e con precisione le modalità attraverso le quali debbono trovare attuazione le norme previste dal decreto legislativo che ho ricordato, all'articolo 7 di tale decreto si legge — quasi con noia, perché ripetitivo — quanto segue: «Nelle schede relative alla elezione dei candidati nei collegi uninominali», ed è il caso in specie, «il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato, ovvero sul contrassegno (...)». Mi sembra che anche qui sia ripetuto con grande chiarezza e in maniera inequivoca il riferimento ad una necessità manifestata dal legislatore nella scorsa legislatura.

Scendendo ancora nella scala della gerarchia delle norme, arriviamo alle istruzioni del Ministero dell'interno rivolte agli scrutatori nei seggi elettorali. È vero, a proposito di tali istruzioni, che da un punto di vista di gerarchia delle fonti siamo scesi ad un livello ben diverso da quello della legge, però, se pensiamo che esse sono state emanate dal Ministero dell'interno e che come destinatari hanno coloro i quali in sedi di spoglio delle schede dovranno essere messi nella condizione di sapere a quali criteri ispirarsi per ritenere valida o meno una scheda, credo sia chiara la loro importanza decisiva proprio dal punto di vista della normativa al più alto livello della gerarchia delle fonti.

Ebbene, a me sembra che qualunque commento sia ultroneo rispetto a quanto

detto nelle istruzioni del Ministero dell'interno: «È nullo il voto contenuto nella scheda su cui è stato tracciato più di un segno». E, guarda caso, tra parentesi vi è un richiamo all'articolo 58, che ho avuto il piacere di ricordarvi poco fa.

Quindi, da questo combinato normativo ricaviamo una certezza in interpretativa, cioè che sulla scheda per la elezione alla Camera dei deputati occorre che compaia esclusivamente un segno perché il voto possa essere ritenuto valido. Dal punto di vista normativo, questa previsione è talmente chiara che potrebbe indurre un interprete ingenuo, quale io potrei aver voglia di essere, a ritenere il discorso chiuso. Se infatti il riferimento (e guai se potessimo immaginarne un altro) deve essere solo ed esclusivamente alla legge e agli atti di normazione secondaria destinati a rendere operativa quella legge, mi pare che dal quadro normativo che abbiamo ricordato, nella sua semplicità e nella sua articolazione, alla fine di qualsivoglia volontà o desiderio di interpretare le norme in questione, emerga con chiarezza un dato. Se io fossi stato uno scrutatore destinato a procedere nella mia sezione, assieme ad altri, al controllo delle schede, avrei recepito come indicazione (e mi ci sarei uniformato in tutta coscienza) che qualunque scheda contenesse più di un segno andava ritenuta nulla.

Come è possibile allora ragionevolmente, dopo che agli scrutatori nei seggi elettorali abbiamo dato l'indicazione di ritenere nulle tutte le schede che contenessero più di un segno, che nell'altissima sede della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, e forse addirittura oggi in Assemblea, si adotti invece un criterio diverso? Nella sostanza, infatti, ove diversamente si dovesse ritenere e ove la maggioranza dell'Assemblea dovesse oggi esprimersi in tal senso, ci troveremo di fronte ad un repentino, e a mio giudizio normativamente ingiustificato, mutamento di un criterio che con grande chiarezza è stato indicato ed espresso in fonti di normazione primaria e secondaria, perfino nelle istruzioni date proprio a chi ha il compito di procedere al computo delle schede. In quelle istruzioni, infatti, si precisa (e nessuno mi pare abbia sollevato questioni al

riguardo) che qualunque scheda contenga più di un segno è da ritenersi nulla. Non si è stabilito un criterio generico, vago o suscettibile di interpretazione. Lo scrutatore che fa scrupolosamente il suo dovere e che quindi, prima di procedere alle operazioni, si legge con attenzione le istruzioni che il Ministero dell'interno si è preoccupato di dargli, sa che appena apre una scheda e constata che su di essa v'è più di un segno deve dichiararla nulla. Invece, la Giunta delle elezioni è pervenuta a diversa determinazione; e addirittura — mi auguro personalmente di no — l'Assemblea, in seguito al voto odierno, sulla base della proposta che ci viene appunto dalla Giunta delle elezioni potrebbe pervenire a diversa decisione.

Invito tutti i colleghi a riflettere su questo argomento. Qui non c'è un problema di gruppi, sono d'accordo anch'io. È un argomento estremamente delicato e non possiamo correre il rischio di risolverlo nell'ambito di una sorta di contrapposizione tra diversi schieramenti. Qui ci troviamo di fronte ad un problema fondamentale. E mi accingo a fare un'altra riflessione che sottopongo con assoluta lealtà intellettuale all'attenzione di tutti i colleghi.

Il relatore Ciocchetti ha ricordato il più volte richiamato ordine del giorno del 5 aprile 1995, con il quale la Camera assegnava alla Giunta delle elezioni due compiti fondamentali. Innanzitutto, quello di garantire un adeguato contraddittorio, come mi pare più che giusto (e mi risulta che sia stato garantito): in secondo luogo, quello di procedere alla fissazione di criteri, con particolare riferimento (come era espressamente indicato nell'ordine del giorno) al numero dei segni. Era chiaro infatti anche allora il problema, certamente con riferimento alla vicenda di cui oggi ci occupiamo ma sicuramente anche per le conseguenze che discenderebbero nell'interpretazione di future ipotesi analoghe da quella che sarà l'odierna determinazione dell'Assemblea.

La Giunta, come ci ha confermato il relatore Ciocchetti, non ha ritenuto di procedere alla fissazione di alcun criterio, rimettendosi al relatore per una valutazione da effettuarsi caso per caso. E qui emerge il vero problema. La maggioranza della Giun-

ta, infatti, su proposta del relatore, ha ritenuto che anche le schede con più segni, addirittura con cinque segni, purché i cinque segni fossero contenuti nello stesso rettangolo (è fuori argomento l'ipotesi di eventuali segni posti fuori dal rettangolo), dovessero essere ritenute valide.

Francamente ritengo che quel criterio — lo dico nel pieno rispetto della maggioranza della Giunta delle elezioni che si è espressa in tal senso — per tutte le considerazioni che ho fin qui svolto sia, a voler essere molto cauti, e mi piace esserlo, quanto meno assai opinabile. Si potrebbe usare forse un'espressione più precisa e più forte, ma a me basta sottolineare quanto risulta in base al dettato normativo, che nella sua semplicità ho sinteticamente richiamato. Mi pare dunque che quel criterio urti contro quelli fissati dal legislatore nelle varie fonti nelle quali esso è contenuto.

Il problema fondamentale, accanto a quello ritenuto giustamente — in questo non possiamo che essere tutti d'accordo — fondamentale dalla Giunta, cioè di dare un peso, un corpo all'effettiva volontà dell'elettore, è quello della riconoscibilità. Ecco che qui torniamo al punto di partenza: la preoccupazione del legislatore, in ogni norma destinata ad indicare le modalità di espressione del voto per l'elezione alla Camera dei deputati, è stata sempre caratterizzata dalla necessità di ribadire che, vista la configurazione della scheda, il voto doveva essere espresso mediante l'apposizione di un solo segno. Questo mi pare non sia discutibile.

Perché vi è questa reiterazione della fissazione del criterio?

È evidente che quando il relatore sostiene che ai fini della riconoscibilità sarebbe passata l'opinione secondo la quale essa dovrebbe essere esaminata se offerta da — cito testualmente — «elementi diversi dalla molteplicità dei segni», non si capisce da quale fonte interpretativa, ma direi anche normativa, si tiri fuori l'assunto secondo il quale la riconoscibilità non possa correre rischi quando sulla scheda compaiano più segni; potrebbe essere un'ipotesi concreta soltanto nel caso in cui essa derivasse da altre scritture annotate sulla scheda, ma non dalla molteplicità dei segni.

Vi dico subito che, se dovesse passare l'interpretazione secondo la quale la riconoscibilità può derivare da elementi diversi dalla pluralità dei segni, difficilmente, anche nelle schede votate con la finalità di renderle riconoscibili, troveremmo altri segni. Sarà infatti elementare organizzare la riconoscibilità del voto ricorrendo al meccanismo della pluralità dei segni apposti nella medesima scheda e nel medesimo rettangolo. Facciamo rivivere, in questo modo, quello che, per fortuna — e credo su ciò siamo tutti d'accordo — ci eravamo buttati alle spalle e cioè il giochetto legato al diverso dosaggio della pluralità di preferenze: alla pluralità di preferenze nel 1995, dopo tutto quello che in tema elettorale il Parlamento ha conquistato, noi sostituiamo la pluralità dei segni, ma otteniamo lo stesso risultato! Come attraverso il dosaggio della pluralità delle preferenze si otteneva il meccanismo netto e chiaro di riconoscibilità del voto, siccome non abbiamo più la preferenza multipla, leghiamo ancora la riconoscibilità del voto alla pluralità del segno! E facciamo tutto questo, interpretando la legge, i regolamenti e le norme che regolano la materia in maniera assolutamente difforme rispetto ad un testo chiaro ed inequivocabile.

Allora il problema, Presidente e colleghi, non è affatto legato alla sorte di amici come gli onorevoli Vendola e Reale — ovviamente non prenderò la parola quando passeremo al successivo punto all'ordine del giorno perché per l'onorevole Reale, uguali essendo le determinazioni della Giunta, uguali sarebbero le mie osservazioni — quanto piuttosto che questa mattina in quest'aula si consuma, a seconda dell'esito che avranno le due vicende, un'interpretazione autentica di una normativa, a mio giudizio già assai chiara; un'interpretazione che proviene dalla più alta fonte, cioè da uno dei due rami del Parlamento.

Annuncio il voto contrario sulla proposta della Giunta ed invito tutti i colleghi a riflettere attentamente per pervenire alla stessa conclusione, perché — lo ripeto — questa mattina si elabora una sorta di interpretazione autentica al più alto livello e soprattutto si stabiliscono regole che oggi possono far credere di premiare uno schieramento ma

che domani, se mantenute, potrebbero benissimo penalizzarlo.

Allora, ancora una volta, viene fuori il vero argomento della discussione odierna. Qui non è un problema di schieramento, ma di regole. Questa è una parola a cui ci si richiama nel nostro paese forse troppo spesso e, come tutte le cose a cui ci si richiama troppo spesso, ce ne si allontana sempre di più ogni volta che la si menziona.

Vogliamo invece sfruttare l'occasione odierna per stabilire una volta per tutte che, quando la legge è chiara, non è consentita un'interpretazione diversa (*Applausi dei deputati dei gruppi i democratici, progressisti-federativo, del partito popolare italiano, di rifondazione comunista-progressisti e della componente dei comunisti unitari del gruppo misto*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vito. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, colleghi, diciamo subito che ci troviamo di fronte ad un caso di straordinaria importanza perché, a differenza di altre elezioni contestate nella Camera dei deputati, questo caso, per il nuovo sistema elettorale, consiste in un'elezione contestata che non produce una modifica nella graduatoria degli eletti e dei non eletti all'interno di una lista, come è avvenuto in precedenza. Vi sono stati altri casi nella nostra storia di elezioni contestate che portavano ad attribuire un maggior numero di preferenze ad un candidato che, quindi, superava un altro candidato ma di quella stessa lista. Invece, e la prima volta che la Camera discute di elezioni contestate che producono la proclamazione di un candidato di una lista di uno schieramento avverso a quello che attualmente detiene il seggio. Questa è già una considerazione particolarmente importante. Da ciò si ricava la delicatezza della questione, nonché l'urgenza, da noi segnalata da mesi, di definire la vicenda. Per tale ragione non erano ammissibili, a nostro giudizio, alcune questioni che sono state poste ed a causa delle quali si è rischiato solo di allontanare il momento della decisione da parte dell'Assemblea.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

Ci troviamo quindi di fronte all'elezione contestata di un candidato, rispetto alla quale vi è la proposta della Giunta delle elezioni di annullare quella elezione, con la conseguente proclamazione di un candidato della parte avversa. Il voto che l'Assemblea deve esprimere riguarda il criterio della rappresentatività di quel collegio; si deve dunque trattare di un voto che consenta agli elettori di quel collegio di essere rappresentati dal candidato che ha preso più voti. Quindi il criterio sul quale ci dobbiamo basare deve tener conto della volontà espressa dagli elettori di quel collegio. Non si tratta — lo ripeto — di una faccenda interna ad una lista né di capire se nell'ambito di una medesima lista abbia preso più voti uno o l'altro candidato, fatto che non alterava la rappresentanza del collegio e della circoscrizione né modificava sostanzialmente la volontà degli elettori di vedere quel partito rappresentato in Parlamento da un certo numero di deputati; la questione di cui ci occupiamo oggi investe la rappresentatività del collegio e la rappresentatività degli elettori di quello stesso collegio.

La Giunta delle elezioni ha portato una prima volta in Assemblea dei dati e ne porta ancora oggi, a seguito della richiesta di un supplemento di istruttoria, con la fissazione di criteri diversi per il contraddittorio tra le parti, con una decisione contestata da parte nostra, per quanto attiene al metodo del ricorso alla Giunta per il regolamento sull'ammissibilità di un ordine del giorno sospensivo e per quanto concerne il merito della decisione della Giunta per il regolamento stessa. Ebbene, tutti i passaggi che ha compiuto la Giunta delle elezioni in questi mesi portano a ritenere che il candidato Trotta abbia un numero di voti superiore a quello del candidato Vendola e che quindi occorra votare, come propone la Giunta, l'annullamento dell'elezione del deputato Vendola e la proclamazione del candidato Trotta.

Vi è poi il caso particolare rappresentato dal fatto che il candidato Vendola — è un aspetto che occorre chiarire all'Assemblea — rimarrebbe comunque deputato perché era candidato anche per la parte proporzionale per il partito di rifondazione comunista.

Quindi recupererebbe il suo titolo di eletto per la parte proporzionale. In realtà sarebbe il collega Voccoli, che veniva dopo il collega Vendola nella lista proporzionale di rifondazione comunista, a venir meno nella sua attuale condizione di parlamentare. Ma è una questione particolare dovuta al fatto che il deputato Vendola era anche il capolista per la parte proporzionale, in Puglia, della lista di rifondazione comunista.

Quindi il criterio è il seguente: dobbiamo verificare se gli elettori di un certo collegio siano rappresentati secondo la volontà che essi hanno espresso. La Giunta delle elezioni, nel conteggiare i voti, rispetto al ricorso presentato dal candidato Trotta, in tutti questi mesi, per tutti i casi che ha esaminato, ha considerato valido il voto anche qualora la scheda contenesse un segno su più contrassegni, in base a due principi. Un primo principio di carattere generale è quello secondo cui la riconoscibilità del voto è la condizione per accertare e dichiarare la nullità della scheda; il secondo è che occorre interpretare la volontà dell'elettore, facendo sì che ad essa sia data la priorità. Quindi, la Giunta ha ritenuto che il voto espresso anche con l'apposizione di segni su più contrassegni elettorali fosse da ritenersi valido, confortata in questo senso da una circolare che il Ministero dell'interno aveva inviato quarantotto ore prima dello spoglio a tutti i presidenti di seggio e che al momento della sua emanazione non aveva provocato scandalo nelle forze politiche. Infatti, se si fosse trattato di una circolare ministeriale che interveniva per alterare la competizione elettorale, per modificare l'interpretazione della legge o che era addirittura era contraria a quest'ultima, vi sarebbero state legittime insurrezioni nei confronti di un simile comportamento da parte del Ministero dell'interno, un ministero tecnico, autorevolmente composto nell'ambito di un Governo tecnico, da tutti riconosciuto come autorevole; evidentemente, quindi, sarebbe nata un'insurrezione popolare, politica, per il fatto che a quarantotto ore dallo spoglio il Ministero dell'interno interveniva con una circolare che modificava la legge.

Quella circolare non era stata allora contestata ed è stata applicata correttamente da

tutti i presidenti di seggio, tranne che in alcune parti d'Italia, dove la circolare non era giunta (questo è il caso di Bitonto, in cui è stato accertato che ai presidenti di seggio non era stata data la circolare), o perché si era ritenuto di dover operare difformemente. Come prevede la legge, quando si è constatato un numero abnorme (in questo caso 4.000) di schede annullate perché contenevano l'apposizione di più segni sui contrassegni, i candidati hanno presentato ricorso e la Giunta ha svolto gli accertamenti.

Vediamo ora qual è la norma in base alla quale (poco fa abbiamo ascoltato anche l'onorevole Ayala) l'interpretazione della Giunta non sarebbe corretta: occorre chiarire subito che l'interpretazione della Giunta, fondata — lo ripeto — su due principi di carattere generale secondo cui è necessario interpretare e dare priorità alla manifestazione della volontà dell'elettore e annullare un voto solo in presenza del concreto rischio che esso possa essere riconosciuto (ovvero laddove vi siano segni di riconoscibilità), è anche l'interpretazione che è stata data dai presidenti di seggio di tutta Italia e ha determinato l'attuale composizione del Parlamento. Sappiamo infatti che nella gran parte dei seggi del nostro paese, proprio in seguito a quella circolare del Ministero dell'interno e in base all'interpretazione di questi due principi generali prevalenti, il Parlamento è stato composto da deputati così eletti, tant'è vero che sono stati presentati ricorsi perché non sono state riconosciute nulle le schede recanti segni su più contrassegni e non vi sono invece ricorsi per il fatto che taluni deputati sono stati proclamati eletti sulla base di schede recanti l'apposizione di più contrassegni. Ciò significa che il criterio che ha prevalso in tutta Italia nell'interpretazione della circolare, nella lettura dei dati e dei voti, è stato quello di dichiarare valido il voto anche se espresso attraverso l'apposizione di segni su più contrassegni.

Si porrebbe quindi anche un problema se oggi si votasse diversamente e si affermasse che quel criterio non era valido, perché evidentemente si modificherebbe quella che è stata l'interpretazione prevalente in tutta Italia della legge elettorale.

Ci si affida allora alla lettera dell'articolo

58 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, che vieterebbe l'apposizione di più di un segno sulla scheda per ritenere che i voti riconosciuti validi dalla Giunta interpretando il principio generale che ho richiamato, leggendo la circolare ministeriale e uniformandosi alla lettura che ne è stata data in tutta Italia, fossero da ritenere invece nulli. L'articolo 58, come modificato anche a seguito dell'introduzione della nuova legge elettorale, prevede che l'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e votare tracciando con la matita sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un segno sul cognome e nome del candidato preferito, o comunque nel rettangolo che lo contiene, e sulla scheda per la scelta della lista un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta, o comunque nel rettangolo che lo contiene. Sono vietati altri segni o indicazioni. Si parla, quindi, di un segno sul cognome e nome del candidato — e sin qui ci siamo — e di un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Se volessimo dare una lettura dell'articolo 58 in base al principio, di carattere generale, che vieta altri segni ed indicazioni, dovremmo ritenere che se appaiono segni sulla scheda che non manifestano la volontà dell'elettore di votare per quel candidato del collegio, ma che manifestano la volontà del medesimo di rendere riconoscibile il proprio voto, questa dovrebbe essere annullata. Se invece dal voto che esprime l'elettore — e su questo vi sono migliaia di casi ed una vasta giurisprudenza parlamentare — viene addirittura ad essere rafforzata ed ancor più manifestata la volontà del medesimo, e non vi è alcuna possibilità né che l'elettore apponendo più segni abbia voluto manifestare incertezza votando per l'uno e l'altro candidato, né che abbia voluto far riconoscere il proprio voto, in quel caso il voto è sicuramente valido. La norma di carattere generale sui casi di nullità, infatti, dice esplicitamente che si ha nullità della scheda quando esiste la possibilità, da parte dell'elettore, di rendere riconoscibile il proprio voto. In ordine ai casi di nullità del voto, ricordo che l'articolo 70 del testo unico, fa esplicito riferimento a «scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'etto-

re abbia voluto far riconoscere il proprio voto».

Quindi, colleghi Ayala, Mattarella ed altri, per dichiarare nulla una scheda dobbiamo essere certi, «in modo inoppugnabile», che la stessa presenti scritte o segni che facciano ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. La questione si pone al contrario: non dobbiamo partire dal concetto in base al quale verificare se quel dato voto è valido, perché la volontà dell'elettore è manifesta. Vi è però il rischio che attraverso quell'espressione di volontà l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto e, in buona sostanza, il dubbio deve sovenire non per dichiarare valido il voto, ma per annullarlo, dal momento che il principio prevalente è quello di interpretare la volontà dell'elettore. L'elettore, quindi, ha espresso più segni, ma una circolare ministeriale lo consentiva, ed inoltre si votava per la prima volta con un certo sistema elettorale, sul quale vi è stata scarsa informazione, soprattutto se consideriamo che altri sistemi elettorali prevedono meccanismi diversi (mi riferisco per esempio alle elezioni comunali).

Dobbiamo allora verificare non se possiamo dichiarare valido quel voto, ma se lo stesso sia da annullare. In base a quali principi? In base ai principi generali ed a quelli contenuti nel citato articolo 70, dai quali emerge — ripeto — che il voto è da annullare se vi è la possibilità che l'elettore in quel modo abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Ma è evidente che un elettore non intende far riconoscere il proprio voto, ma semplicemente manifestare la propria volontà se, oltre che segnare il nome del candidato, appone anche il segno su uno dei contrassegni che affiancano quel nome. Non vi è alcuna interpretazione diversa che i presidenti di seggio o la Giunta delle elezioni possano dare senza alterare il principio fondamentale dell'interpretazione della volontà dell'elettore e quindi senza alterare il principio della rappresentatività del deputato, fondamentale nei collegi uninominali.

È tutto qui il caso Vendola, come pure il caso Reale che esamineremo successivamente. È distorto un modo di intendere i risultati elettorali, per il quale occorre anda-

re a ricercare se quel dato voto sia valido. Dobbiamo invece semplicemente ricercare se quel voto sia da dichiararsi nullo; se sulla base dei principi generali quel voto non è da dichiararsi nullo, occorre interpretare la volontà degli elettori ed allora quelle migliaia di voti, in quel determinato collegio, come quelli espressi in altri collegi, sono da ritenersi validi. Questa è l'interpretazione uniforme che è stata data da tutti i presidenti di seggio, confortata anche dalla lettura delle norme, e questa è anche l'interpretazione data da una circolare del Ministero dell'interno. Tra l'altro, è evidente che la semplice lettura di quell'articolo 58, in merito a come l'elettore debba votare, non può essere quella che la Giunta delle elezioni o la Camera ne danno nel momento in cui si esaminano i voti da annullare. L'articolo 58, infatti, indica come l'elettore debba esprimere il voto, mentre dell'annullamento del voto e dei criteri da seguire per stabilirne la validità si occupano gli articoli successivi, ai quali poc'anzi mi sono richiamato. Ad esempio l'articolo 69 recita: «La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva da parte dell'elettore. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto».

È evidente, quindi, che siamo di fronte a uno dei casi in cui non è che i voti fossero da ritenersi validi, ma che non era possibile annullarli; questo è il punto. Tra l'altro ho già ricordato la circolare emanata dal Ministero dell'interno.

Collegi, credo che il caso sia molto più semplice di quanto possa apparire anche dall'ascolto di alcune osservazioni. Chi si fermasse esclusivamente ad una lettura testuale dell'articolo 58, che indica con quali modalità debba essere espresso il voto, senza considerare i principi legislativi generali per la validità e la nullità del voto, evidentemente darebbe un'interpretazione non sufficiente, sbagliata, contraria, che non corrisponde all'esigenza che sia rappresentante del collegio il candidato che meglio esprime la volontà che gli elettori hanno voluto manifestare con il voto.

Concludo, Presidente, con una considerazione di carattere politico. Come ho ricordato all'inizio, ci stiamo occupando di un caso importante e delicato, perché non si modifica la graduatoria della lista di un partito, ma viene eletto il candidato di un'altra lista, un avversario. È già accaduto in passato che l'Assemblea sostanzialmente non abbia confermato la proposta della Giunta; i casi sono noti e meno noti e vi sono state proteste. Evidentemente questo ha fatto sì che all'interno della lista vi fosse un candidato con meno voti di un altro secondo la proposta della Giunta. Non si modificavano, però, il criterio della rappresentanza generale, gli equilibri della Camera, perché una certa lista aveva sempre lo stesso numero di deputati.

Invece in questo caso diversa è la conseguenza di una modifica della proposta della Giunta. Badate, colleghi: tale modifica non può alterare le cifre. La Camera, cioè, può non concordare con la proposta della Giunta ma non può cambiare le cifre che la Giunta ha riconosciuto, perché si tratta di un compito attribuito costituzionalmente a tale organismo. Avremmo comunque il danno di protrarre l'elezione di un candidato che è stato accertato avere ottenuto meno voti di un altro.

Nella malaugurata, infelice, credo improbabile, insussistente ipotesi che la Camera non dovesse sorreggere con il proprio voto la proposta della Giunta, ci troveremmo in una situazione politicamente ed istituzionalmente molto grave. Che cosa significa? La maggioranza dell'Assemblea, di fronte ad una verifica, all'accettazione del ricorso, alla modifica dei risultati elettorali non solo decide che un deputato deve restare, ma anche che vince il candidato della propria parte, mentre quello dell'altro schieramento, anche se è stato accertato che ha preso più voti, non deve essere proclamato eletto.

Presidente, ripeto che ci troveremmo in una situazione gravissima dal punto di vista istituzionale: con un voto di maggioranza si modificherebbe la volontà popolare; con un voto di maggioranza si stabilirebbe che è eletto un candidato piuttosto di un altro, anche se quest'ultimo ha preso più voti. In buona sostanza si verificherebbe una nega-

zione della volontà popolare ed anche semplicemente dei calcoli matematici, che hanno portato la Giunta ad accertare che il candidato Trotta nelle elezioni ha ottenuto più voti dell'onorevole Vendola.

Sarebbe preoccupante che l'Assemblea si comportasse in tal modo — ma continuo a ritenere fortemente improbabile un'ipotesi del genere — che, cioè, a maggioranza decidesse chi deve essere eletto e che fra gli eletti devono esservi i propri candidati e non quelli di altri schieramenti, anche se la Giunta si esprime diversamente. Se, dunque, la Camera interpretasse in tal modo la propria funzione, attribuitale dalla Costituzione, circa la decisione in merito alle questioni di eleggibilità, proprio nel momento attuale in cui tanto si parla, anche per il dibattito del Senato, della durata del Governo e delle scadenze elettorali; se, quindi, ci trovassimo di fronte ad un colpo di maggioranza che dovesse stabilire che deve rimanere deputato un collega che la Giunta ha accertato aver ottenuto meno voti dell'altro candidato, allora dovremmo trarre le conseguenze politiche da un siffatto voto, investendo del problema le massime cariche istituzionali. Infatti personalmente — ma ritengo che ciò riguarderebbe anche altri colleghi di tutti gli schieramenti — avrei quanto meno un disagio a continuare a partecipare alle sedute ed a votare in una situazione in cui la Camera si è comportata nel modo che indicavo.

Signor Presidente, affinché ciò non accada, mi auguro che tutti i colleghi abbiano la consapevolezza della gravità di quanto ho descritto e che non ci si nasconda da una parte e dall'altra dietro il voto segreto, ma si riconosca semplicemente che ciò che è accaduto è stato reso possibile dalla diversa interpretazione della legge da parte dei presidenti di seggio. Tuttavia, a fronte di tale situazione, non possono intervenire interpretazioni politiche o coloriture politiche che consentano all'Assemblea di leggere il voto espresso dagli elettori in quel collegio e in tutti gli altri con un criterio diverso da quello che prevede la corretta interpretazione della volontà dell'elettore. In base a tale principio, dunque, debbono essere dichiarate nulle solo quelle schede per le quali si sia accertato in maniera inoppugnabile che l'e-

lettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Dobbiamo dunque limitarci ad effettuare questi riscontri, così come ha fatto la Giunta. Per tale motivo essa propone di dichiarare nulla l'elezione del collega Vendola; pertanto ritengo che la Camera, direi all'unanimità anche per rispetto del proprio organo interno nonché dei principi generali sui quali si fonda la rappresentatività politica e la democrazia nel nostro paese, dovrebbe supportare con il proprio voto positivo la proposta avanzata dalla Giunta (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Vito, giacché ella ha avuto l'amabilità di rivolgersi più volte direttamente alla Presidenza, ho il dovere di ricordarle che nelle precedenti legislature si sono verificate sostituzioni nell'ambito della stessa lista, ma sono anche avvenuti, certo non frequentemente, casi in cui la sostituzione ha riguardato esponenti di liste diverse, con riferimento all'attribuzione dei resti. Le ho ricordato tale circostanza per sottolineare che il problema sollevato non è nuovo.

È iscritto a parlare l'onorevole Mattarella. Ne ha facoltà.

SERGIO MATTARELLA. Signor Presidente, intervengo sul caso in discussione, quello concernente l'elezione contestata dell'onorevole Vendola, ma farò inevitabilmente molti riferimenti al successivo caso concernente il collega Reale, giacché le due questioni sono legate in maniera inscindibile, anche per l'iter che ha caratterizzato le due vicende nella Giunta delle elezioni.

In realtà, signor Presidente — questa almeno è la mia convinzione — non parlerò né in favore di Vendola né in favore di Reale e nemmeno in favore dei rispettivi contendenti, uno dei quali ha ieri inviato a tutti noi una lettera che avrebbe fatto meglio a non spedire (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

Ha ragione il collega Vito — ed è l'unico punto che condivido del suo intervento — quando afferma che le nuove condizioni del sistema elettorale, pur tenendo conto di quanto ci ha poc'anzi detto il Presidente,

aumentano la delicatezza del ruolo della Giunta delle elezioni. La funzione da essa svolta è sempre stata delicata ed importante, ma oggi tale delicatezza è aumentata, giacché con il maggioritario si incide più frequentemente sugli equilibri politici interni all'Assemblea; equilibri derivati dalle elezioni e che non vanno modificati in Assemblea se non in aderenza stretta a quanto previsto dalla legge.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE DELLA VALLE (ore 11,45).**

SERGIO MATTARELLA. Se la Giunta operasse, in questo od in altri casi, in maniera arbitraria, utilizzerebbe il suo potere per modificare la composizione legittima dell'Assemblea e sospingerebbe verso la cancellazione della prerogativa sulla verifica dei titoli di ammissione dei propri membri, di cui la Camera ed il Senato godono nel nostro ordinamento. Per questo l'intervento che svolgo, in realtà, è finalizzato a difendere l'autenticità di questo ruolo, di questa prerogativa ed il suo permanere in capo alle Camere.

La vicenda deve essere, per così dire, spogliata (mi dispiace che il collega Vito, nell'ultima parte del suo intervento, abbia fatto un riferimento che ha legato questa vicenda, questo dibattito, questo voto alle scelte politiche contingenti) per esaminare la fatti specie che abbiamo davanti nella sua concreta e limpida connotazione. La questione riguarda le schede con più segni, ricordate ed analizzate da molti colleghi intervenuti. La Giunta ha ammesso la validità delle schede recanti più di un segno, ed allora diciamo le cose come stanno, con puntualità e precisione: la Giunta non ha accertato che il ricorrente ha ottenuto più voti dell'onorevole Vendola, ma ha diversamente qualificato le schede nulle, ritenendone alcune valide; non ha, cioè, contato diversamente dalle sezioni, ma ha valutato differentemente schede che nei seggi erano state annullate.

PIETRO DI MUCCIO. È un sofisma!

SERGIO MATTARELLA. Non è un sofisma,

onorevole Di Muccio, perché non si può dire che dei colleghi siano «abusivi» in quanto si è accertato che hanno ottenuto meno voti di altri quando, in realtà, il problema è se vadano ritenute valide o nulle delle schede annullate dai seggi. È ben altra cosa!

Se poi si tratta di stabilire rispetto a cosa la Giunta abbia diversamente valutato, credo sia inevitabile ed indiscutibile affermare che la Giunta ha valutato diversamente dalla legge. Certo, a nessuno è consentito, neanche in buona fede, farsi la legge *ad hoc*, predisporre la norma a seconda delle esigenze. Il potere di darsi criteri sostanziali sulla validità delle schede non compete alla Giunta delle elezioni e neppure a mio avviso alla Camera che, secondo qualche studioso — come fanno molti colleghi — potrebbe, essa sola, avere questa facoltà, secondo l'articolo 64 della Costituzione in sede di regolamento. Certo, questo potere non può riguardare la Giunta delle elezioni né appartenere ad essa.

A maggior ragione, non ci si può affidare a criteri difformi da quelli che la legge indica con precisione, né ci si può dare criteri di volta in volta differenti, perché questo (mi duole dirlo e lo faccio con molto rispetto nei confronti della Giunta) è quello che si registra dagli atti che la Giunta stessa trasmette alla nostra attenzione.

Nella relazione che riguarda il collega Vendola si legge infatti che, ad avviso della Giunta, sono state ritenute valide le schede con più segni (come è stato ricordato in questa sede, anche recanti tre, quattro, cinque o sei segni). Nella relazione concernente invece il collega Reale si legge che in una prima fase il collegio di verifica aveva ritenuto valide le schede con due segni e nulle quelle con più di due segni; successivamente la Giunta ha ritenuto valide le schede qualunque fosse il numero dei segni con i quali erano contrassegnate.

Questa variabilità di criteri questa sorta di flessibilità dei criteri di validità, è una dimostrazione di improprietà di decisione. Questo leggo negli atti che ci sono stati trasmessi. Il fatto che nel corso della vicenda Reale abbiate ritenuto che un problema di verifica si ponesse per le schede recanti non più di due segni, per poi ritenere valide le schede anche con tre, quattro, cinque o sei segni,

non muta la circostanza che la Giunta ha modulato diversamente i criteri con cui ha proceduto. Ciò dimostra quanto meno l'eccesso di discrezionalità che la Giunta si è attribuita e di cui non è titolare e non può godere.

La questione non sta soltanto nella violazione da parte della Giunta dei criteri che essa si è data, ma è anche se siano nulle le schede con più segni o con segni riconoscibili. Il problema è se la legge lo consenta o meno, al di là della riconoscibilità. Che le schede con più di un segno siano suscettibili di riconoscimento è facilmente sostenibile. Basta vedere la possibile utilizzazione diversificata di sei segni su una scheda; ma non è questo il problema. Il problema sta nel capire se la legge consenta rispetto ai segni di valutare la volontà dell'elettore o meno.

Ebbene, l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 — che poc'anzi ricordava il collega Vito — è sicuramente chiarissimo in materia, signor Presidente; esso parla di un segno da apporre sul cognome del candidato o comunque sul rettangolo che lo contiene, e dispone che sono vietati altri segni o indicazioni. Questa disposizione, che viene ribadita dal regolamento di attuazione della legge di riforma elettorale della Camera dei deputati e dalle istruzioni per le operazioni agli uffici elettorali di sezione trova una conferma inequivoca nel successivo articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica, quello che poc'anzi invocava il collega Vito e che io desidero leggere ai colleghi: «Salvo quanto disposto dagli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile il riconoscimento del voto dato dell'elettore».

Che cosa vuol dire «salvo gli articoli 58, 59 e 62»? Sono gli articoli che prescrivono l'apposizione di un solo segno (articolo 58) e l'equiparazione tra una scheda e una lista (articolo 59), nonché che si vota in cabina e soltanto in cabina e che è nullo radicalmente il voto espresso fuori da questa (articolo 62). Ecco i tre capisaldi della nullità o della validità dei voti; l'accertamento della volontà dell'elettore può essere fatto in tutti gli altri casi. Ma se si violano questi articoli —

58, 59 e 62 — si violano i capisaldi della validità del voto. Pertanto, se viene espresso più di un segno sulla scheda, così come se si vota fuori della cabina, non vi è alcuna possibilità di interpretare diversamente quanto la legge dispone.

Questo è il contenuto autentico dell'articolo, 70 del decreto del Presidente della Repubblica; questo è ciò che rende impossibile quanto la Giunta ha ritenuto di poter fare rispetto al numero di segni espressi sulle schede.

Ma vi è di più, Presidente. È stata richiamata — lo ha fatto poc' anzi sempre il collega Vito ed altri prima — una circolare inviata dal Ministero dell'interno. Credo sia utile per l'Assemblea ripercorrere — altri deputati lo hanno fatto ma è bene ribadirlo — gli atti normativi che sussistono, e in proposito mi sia consentita una battuta. Si dice agli studenti nelle aule universitarie di guardarsi bene dal ritenere quello che alcuni burocrati sostengono, e cioè che la gerarchia delle fonti nel nostro paese vede al primo posto le circolari, poi la Costituzione ed infine le leggi ordinarie! No, nella gerarchia delle fonti viene prima la Costituzione, poi la legge ed in fondo le circolari!

E allora, invocare una circolare contro la legge è cosa che non può avere, almeno qui dentro, alcun pregio. Tuttavia, vogliamo ripercorre le norme: innanzitutto vi è l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361; vi è l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 sulle norme di attuazione della legge di riforma elettorale della Camera dei deputati, che ribadisce l'apposizione di segno ed uno soltanto; vi è l'atto amministrativo generale a contenuto normativo, che è dato dalle istruzioni per i seggi elettorali dal Ministero dell'interno e che dichiara espressamente nulle le schede con più di un segno; vi sono poi quattro circolari — non una, ma quattro. Presidente! — che recano le seguenti date: 18 marzo, 22 marzo, 26 marzo e 28 marzo. Le prime tre — e quindi tre, contro una ambigua! — ribadiscono quanto la legge — non modificabile da circolare, appunto — afferma, e cioè un segno e uno soltanto. La quarta circolare — emanata il 28 marzo, cioè dopo le elezioni, che

si sono tenute il 27 e il 28 marzo (quindi ad urne chiuse) — indica come possibile interpretazione della volontà degli elettori una scheda contenente più segni. Ma questa possibilità che una circolare su quattro sembra riconoscerne è contro il disposto della legge; non è possibile che noi si dia ad una circolare un valore che nessuno, in nessuna aula universitaria, conferirebbe ad essa.

Pertanto, non si tratta di valutare se la circolare possa consentire il lavoro svolto dalla Giunta; si tratta di vedere se la legge lo consenta. Ma la legge non lo consente perché l'articolo 58 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 indica — con quella sottolineatura che si approvò in quest'aula — che sono vietati altri segni o indicazioni oltre all'unico segno sulla scheda, mentre l'articolo 70 impedisce accertamenti interpretativi sulla scheda con più di un segno. Di conseguenza, non vi era da parte della Giunta alcuna possibilità di svolgere l'attività che essa si è attribuita.

Credo che, nell'interesse di questa Camera, e non del collega Vendola o del collega Reale, dobbiamo ribadire la prevalenza della legge, non soltanto per evitare che venga cancellata, a seguito di interpretazioni abusive ed arbitrarie, la prerogativa che alla Camera è consentito di giudicare sull'ammissione dei propri membri e sui loro titoli...

GIACOMO GARRA. Ci sono i giudici, se facciamo interpretazioni abusive e arbitrarie!

SERGIO MATTARELLA. Certamente! Ricordo al collega Garra che in Gran Bretagna la valutazione spetta ad un'alta Corte di giustizia e in Francia al Consiglio costituzionale, e che in Germania è previsto il ricorso alla Corte costituzionale. Se ci arrogassimo il diritto di dare un'interpretazione elastica, al di là e contro le leggi che noi stessi abbiamo fatto, ci avvieremmo necessariamente su una strada sbagliata. Oggi siamo vincolati al rispetto della legge, che ci induce a votare contro la proposta della Giunta delle elezioni (*Applausi dei deputati dei gruppi del partito popolare italiano, progressisti-federativo, di rifondazione comunista-progressisti, i democratici e dei depu-*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

tati della componente dei comunisti unitari del gruppo misto).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Ciocchetti.

LUCIANO CIOCCHETTI, *Relatore*. Signor Presidente, il dibattito che si è svolto è stato senz'altro molto interessante...

ROSY BINDI. La sapienza!

LUCIANO CIOCCHETTI, *Relatore*. Sicuramente uguale alla tua. Non ho mai detto di avere sapienza, per cui non ti permetto di ingiuriarmi!

PRESIDENTE. Onorevole Bindi, lasci parlare il relatore che mi sembra stia dicendo cose sensate, puntuali e pertinenti all'argomento.

LUCIANO CIOCCHETTI, *Relatore*. Mi limito a svolgere modestamente il mio compito e nulla di più! (*Applausi dei deputati dei gruppi del centro cristiano democratico e di forza Italia*).

Credo che il dibattito svoltosi in quest'aula debba farci riflettere, al di là delle posizioni, giuste o sbagliate che ciascuno di noi ha assunto sulla vicenda in esame. Mentre alcuni colleghi hanno verificato le schede elettorali, altri non hanno voluto farlo ed hanno parlato soltanto per sentito dire o dando interpretazioni dettate certamente dalla buona fede, ma non basate su una reale verifica di merito del caso in esame.

Ritengo che una delle necessarie riforme costituzionali sia quella diretta a sottrarre al Parlamento il potere di giudicare sulle elezioni contestate. È una mia opinione personale, che certamente rimane tale; spetterà poi all'Assemblea compiere una valutazione. In un clima caratterizzato dallo scontro tra due poli, vi è la necessità di modificare il dettato costituzionale per sottrarre alla Camera il potere di controllo nella materia di

cui si parla attribuendolo alla Corte costituzionale o ad un altro organismo che abbia minori implicazioni politiche nell'esprimere un giudizio di merito.

Voglio richiamare rapidamente alcuni concetti che ho cercato di evidenziare in precedenza. Ho detto che vi è confusione nelle leggi; alcuni colleghi intervenuti, che sono senz'altro giuristi migliori di me, hanno sostenuto che ciò non è vero. Io rimango della mia opinione, anche perché molti affermano che uno dei grandi problemi del nostro ordinamento è l'esistenza di norme contraddittorie. Nel caso in esame si tratta di applicare diverse norme, che hanno portato il Ministero dell'interno ad emanare circolari che oggi sono state dichiarate fuori legge (vorrei capire perché il ministro dell'interno dell'epoca acconsentì ad emanarle).

Nel merito ritengo si debba partire proprio da questa circolare che credo sia legittima giacché il ministro dell'epoca non avrebbe altrimenti consentito che fosse emanata ed inviata poche ore prima dell'apertura dei seggi e dell'esame, da parte dei presidenti di questi ultimi, delle schede elettorali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE (*ore 12,01*).

LUCIANO CIOCCHETTI, *Relatore*. In data 28 marzo il ministero, con un'altra circolare, richiedeva ai sindaci di richiamare l'attenzione dei presidenti di seggio sulla vigenza del principio generale secondo cui il voto è valido allorché sia possibile identificare la volontà dell'elettore e non ricorrano cause di nullità espressamente previste dalla legge e precisava — ritengo si tratti di un passaggio molto importante e significativo — che le precedenti circolari consigliavano l'espressione del voto con un unico segno, al solo scopo di unificare e semplificare le modalità di espressione del voto per la Camera e per il Senato. Ritengo si tratti di una terminologia molto chiara e precisa...

ANTONIO MAZZONE, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Presidente!

PRESIDENTE. Giustamente il presidente della Giunta delle elezioni chiede all'Assemblea di prestare un minimo di attenzione.

Onorevole Valensise, faccia opera di persuasione anche lei, per cortesia.

LUCIANO CIOCCHETTI, Relatore. La questione sulla quale si è molto dibattuto e dialogato sia all'interno della Giunta sia in quest'aula è relativa all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, che è stato novellato a seguito dell'approvazione della legge elettorale per l'elezione della Camera dei deputati, con l'introduzione di una serie di modifiche che hanno tracciato un modo di votare diverso dal precedente. Una delle modifiche è l'aggiunta della frase: «Sono vietati altri segni o indicazioni».

Dalla lettura delle istruzioni ai seggi elettorali, che non ritengo abusive o in qualche modo contrarie alla legge, e degli articoli della legge si possono desumere due diverse fatti specie: quello che vede più segni apposti all'interno di un riquadro, utili in qualche modo a precisare meglio la volontà dell'elettore, e quella per cui gli altri segni sono apposti all'interno della scheda in altre parti, al di fuori del riquadro. È questo un caso non specificatamente previsto nella legge ma che è a mio avviso richiamato dalla norma di cui ho parlato che vieta «altri segni o indicazioni». È quindi possibile che l'elettore esprima con chiarezza la propria volontà votando all'interno del riquadro ma non che apponga un altro segno in un altro riquadro o all'esterno della scheda elettorale dove sono riportati i simboli o i nomi dei candidati o delle liste: è questa causa di nullità della scheda e non del voto che porta, nel suo complesso, all'annullamento dell'elezione. Tale è l'interpretazione della maggioranza della Giunta delle elezioni, la quale non si è arrogata alcun compito, che le viene invece attribuita dalla Costituzione e dai regolamenti della Camera e della Giunta stessa. Quando la norma costituzionale sarà modificata — spero presto — la Giunta delle elezioni, se continuerà ad esistere, potrà occuparsi di altre cose.

Per quanto riguarda il problema della riconoscibilità del voto, che oggi alcuni col-

leghi hanno trattato a lungo, richiamando anche il dibattito sviluppatosi nel tempo sul gioco delle preferenze, è stato detto che quest'ultimo renderebbe possibile il riconoscimento concreto del voto o che, comunque, consentirebbe di esercitare una funzione di controllo sull'elettore. Credo si tratti, invece, di due fattispecie completamente diverse, per cui ritengo che portare un simile argomento nel dibattito relativo a tale questione sia completamente sbagliato e fuorviante rispetto all'obiettivo che dobbiamo raggiungere in questa sede. Infatti, un conto è il gioco dei numeri e dei numeretti, che per i candidati più importanti consentiva di attuare le composizioni per riconoscere il voto, un conto è apporre croci o segni su una serie di simboli.

Sfido i colleghi delle parti politiche che hanno controllato queste schede a dire che una o qualcuna di tali schede poteva essere inoppugnabilmente riconosciuta (così recita la legge). Ritengo che ripercorrere una strada superata dal referendum e dal dibattito politico di questi mesi non abbia senso e generi soltanto confusione nell'esame della questione. In particolare, debbo dire che il problema del riconoscimento non esiste assolutamente. Dall'apposizione delle croci in un certo modo, a meno che non ci mettiamo a misurare quanto siano alte, basse o larghe, credo sia obiettivamente impossibile dedurre la riconoscibilità di una scheda. Oltretutto, i casi legati alla pluralità dei voti espressi sul nome e su un simbolo oppure su due simboli sono decisamente ridotti nel computo generale riferito, per esempio, a 100 mila schede: si tratta di 40 o 50 casi al massimo ripartiti per circa 240 o 250 seggi. Quindi, nonostante se ne sia parlato moltissimo, credo che in questo caso il problema della riconoscibilità del voto non c'entri nulla e che non possa risolvere concretamente la questione di cui discutiamo.

Il problema vero attiene all'interpretazione del combinato disposto di varie norme che si sovrappongono l'una sull'altra e che, per quanto mi riguarda, portano a confermare il giudizio espresso anche nell'ultima circolare del ministro dell'interno — credo che all'epoca fosse il senatore Mancino — la quale richiamava, appunto, la vigenza del

principio generale, quello per cui la validità del voto deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore. In tale circolare, il ministro spiega anche che le altre circolari erano state emesse al solo scopo di unificare e semplificare le modalità di espressione del voto sia per il Senato sia per la Camera.

Inoltre, in base a quanto abbiamo potuto verificare, le schede contestate nei seggi, perché caratterizzate da questa tipologia di votazione, non sono state annullate ma ritenute valide da tutti gli uffici circoscrizionali del paese.

In conclusione, ribadisco la posizione che ho espresso nella mia relazione.

ANTONIO MAZZONE, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAZZONE, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non entro nel merito della questione inerente la validità delle schede elettorali. La Giunta delle elezioni ha adottato una precisa deliberazione che discende dall'applicazione della legge e dal rispetto delle prassi consolidate negli anni, fondandosi sul principio basilare del rispetto della volontà dell'elettore.

In questo quadro ritengo necessario e doveroso, come presidente della Giunta, richiamare l'attenzione di tutti i colleghi e della Camera stessa sulle conseguenze che avrebbe l'approvazione di principi sostenuti da talune parti. Mi riferisco in particolare alla posizione di chi vorrebbe che fossero ritenute e dichiarate invalide le schede elettorali con più di un segno apposto nel riquadro. Se tale posizione fosse condivisa dall'Assemblea, ci troveremmo di fronte — né più né meno — al rischio di delegittimazione dell'intera Camera. E questo perché il criterio condiviso dalla Giunta delle elezioni, e cioè la validità delle schede con più segni apposti nel riquadro, è stato quello condiviso da un gran numero di presidenti di seggi elettorali, in ossequio, onorevole Mattarella, alla quarta circolare del ministro Mancino del 28 marzo 1994. Per cui, ove tale criterio

fosse ritenuto errato, dovremmo porre in discussione i risultati elettorali dell'intero territorio nazionale. E senza fare allarmismo, la Giunta delle elezioni dovrebbe rivedere i risultati elettorali alla luce di un criterio diverso da quello da essa condiviso e adottato da gran parte dei presidenti di seggio e da quasi tutti i relatori, al fine di verificare se le posizioni di molti deputati si fondino sull'applicazione corretta del principio qui evocato (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale, di forza Italia e del centro cristiano democratico*).

PRESIDENTE. Avverto che, poiché la votazione segreta sulla proposta della Giunta avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sulla proposta della Giunta.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Muccio. Ne ha facoltà.

PIETRO DI MUCCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'assenza del Governo sui banchi ad esso riservati sta a provare, anche in modo plastico che questa è una questione che riguarda la Camera e solo essa e che dunque non sono in ballo una maggioranza e un'opposizione.

Sono state qui sviscerate tutte le implicazioni giuridiche del caso. Io vorrei limitarmi a ricordare che le regole giuridiche non possono essere mai contrastanti con le regole scientifiche come in questo caso quelle della matematica. Ed è un bel sofisma, appunto, onorevole Mattarella, sostenere che non si è trattato di aggiungere i voti validi, bensì di interpretare i voti nulli. Si tratta proprio di questo (ed è la stessa cosa): sapere chi ha avuto più voti.

Certamente, la questione è di quelle di cui la Camera fa fatica ad occuparsi, perché implica la permanenza nel seggio di colleghi ai quali va la nostra stima e anche la nostra amicizia. Ma la legge è legge, appunto, come abbiamo sentito dire. E allora, di quale legge stiamo parlando? Si sente dire che è una disposizione che deve prevalere su tutto,

perché siamo rispettosi appunto delle regole della legge. Ma proprio di questo si tratta, signor Presidente, colleghi. Il principio di conservazione dell'atto, il principio del rispetto della volontà elettorale, non sono forse essi stessi legge e anche qualcosa di più di un legge formale? Possiamo interpretare da legulei, formalisticamente, una norma sulla nullità che è stata emanata per confermare quei principi, non per sovvertirli, visto che parliamo di principi accettati e riconosciuti in tutta la vita della Repubblica?

Queste sono le cose che devono far riflettere chi ha ancora dei dubbi. Siamo in un sistema maggioritario; ed in un sistema maggioritario vi sono le suppletive e l'individuo prevale sul partito; nei sistemi proporzionali invece conta il partito e dunque vi sono dei subentranti, anche se si è verificato qualche raro caso di annullamento che ha spostato il voto a favore di un altro partito.

Vi sono due considerazioni da fare che mi sembrano decisive. La prima è che la proposta della Giunta viene dopo un lungo procedimento giurisdizionale, viene dopo un vero e proprio dibattito in cui sono intervenuti gli avvocati delle parti. Possiamo noi adesso rinnovare qui un dibattito, senza avere la possibilità di svolgerlo con tutte le implicazioni tecnico-giuridiche e pratiche che lo hanno caratterizzato in seno alla Giunta?

La seconda considerazione riguarda il sistema in base al quale la Camera è giudice dei titoli di appartenenza dei propri membri. Abbiamo udito critiche in ordine ad esso (mi pare si tratti di un sistema conservato solo nel nostro paese e negli Stati Uniti d'America). Forse è opportuno cambiarlo, rimettendo la decisione nelle mani di veri giudici, magari istituiti *ad hoc*, però il sistema attuale è questo e noi dobbiamo rispettarlo.

Cosa discende da esso? Che la Camera, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, è giudice unico, esclusivo e definitivo di tali questioni. Quindi, quando da qui a tra poco esprimeremo il nostro voto, dovremo essere perfettamente consapevoli che la decisione sarà assolutamente inappellabile: non sarà neppure possibile esperire un conflitto di attribuzioni perché manca l'altro potere. Si

tratta dunque di una decisione di straordinaria importanza e responsabilità.

Se così è, come possiamo sostenere una interpretazione capziosa di una norma di legge, la quale prevede la nullità del voto espresso in una scheda nella quale esistano più simboli? Come possiamo interpretare questa disposizione, la quale fu emanata a conferma di tutti i criteri contenuti nel testo unico delle leggi elettorali e politiche, i quali sono a presidio della nullità e della validità dei voti? Come possiamo interpretare l'ultima disposizione, sia pure di legge, in modo che sovverte le altre leggi e gli altri principi sempre applicati?

Nell'invocare il rispetto della legge, sento un suono falso che non può essere accettato. Si tratta di capire chi abbia ottenuto il maggior numero di voti in una elezione: non possiamo appellarci ad un cavillo e sostenere che l'eccezione, per come è formulata, costituisca la regola.

Ripeto però che in questo caso non siamo neanche nel campo dei cavilli sostenibili, perché quella disposizione perfeziona, rende più esplicito e porta a compimento un sistema che si è evoluto sulla base di leggi scritte, e della giurisprudenza parlamentare non sulla base di circolari ministeriali, onorevole Mattarella. Se esprimessimo un voto contrario sulle proposte della Giunta, faremmo per la prima volta della giurisprudenza «da circolare», cioè utilizzeremmo un cavillo per sostenere un'interpretazione che invece è contraddetta da altre disposizioni scritte da altre norme e dagli stessi principi costituzionali.

È vero che il Parlamento è diventato onnipotente e, come dicono gli inglesi, può fare tutto fuorché mutare un uomo in donna e viceversa, ma è altresì vero che il Parlamento non dovrebbe coprirsi di ridicolo e sovvertire la matematica, che è una scienza.

Credo, colleghi, che in tale questione, che è una questione di coscienza, si debba far prevalere il buon senso, il senso del diritto e il senso complessivo della giustizia («diritto» viene da «giustizia»), non la giustizia del caso singolo che contraddice i principi giuridici generali.

Per tali ragioni noi di forza Italia voteremo a favore delle conclusioni della Giunta delle

elezioni. Riteniamo che un voto difforme potrebbe costituire una vittoria momentanea, però, per dirla con le parole di un grande poeta, «dalla vittoria deriverà» — ma io preferirei utilizzare il condizionale deriverebbe — «una zozza che a nessuno fa invidia» (*Applausi dei deputati di forza Italia e alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Viale. Ne ha facoltà.

SONIA VIALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è a tutti noto spetta alla Camera verificare i requisiti di ammissibilità dei propri membri, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. È noto, altresì, che l'Assemblea, organo plenario, è sovraordinata rispetto alla Giunta delle elezioni, che ne è un'espressione limitata. Spetta quindi all'intera Assemblea decidere, in ultima analisi, quale linea interpretativa seguire nel compiere la valutazione sull'ammissione.

La legge elettorale è chiara nell'affermare che il voto si esprime apponendo un solo segno sulla scheda elettorale. Tra l'altro ricordiamo che si deve proprio alla lega l'emendamento che ha introdotto il limite di un solo segno.

Al fine di chiarire ulteriormente il dettato legislativo, nei giorni immediatamente precedenti le elezioni, il Ministero dell'interno ha diffuso delle istruzioni nelle quali si precisava ulteriormente la necessità di apporre un unico segno sulla scheda. Partendo da tali disposizioni normative, poiché in Giunta delle elezioni non è mai stato individuato un criterio univoco per valutare la validità delle schede stesse, l'Assemblea, nella seduta del 5 aprile, ha approvato un ordine del giorno con il quale si vincolava la Giunta affinché, nella revisione delle schede, procedesse definendo criteri di valutazione delle schede rigorosamente aderenti alla previsione della legge elettorale, con particolare riferimento al numero dei segni apponibili sulla scheda stessa. Questo è il tenore dell'ordine del giorno ed il criterio da rispettare.

In base a quanto detto, ritengo che l'unico criterio rispettoso dei principi fin qui enun-

ciati sia quello di ritenere valide unicamente le schede votate apponendo un segno sul nome del candidato, oppure sul simbolo del partito, oppure ed al massimo un segno sul nome del candidato e su un solo simbolo perché in questo modo si rispetta la precisa volontà dell'elettore. Non possono, viceversa, ritenersi valide tutte quelle schede votate con l'apposizione di più segni, perché ciò contrasta con l'espressa, chiara disposizione di legge e perché è a tutti noto che l'apposizione di più segni è lo strumento utilizzato per il controllo del voto, cioè per l'identificazione dell'elettore.

Invece nei calcoli compiuti sono state considerate valide anche schede con oltre quattro simboli. Anche per me l'approvazione implicita da parte dell'Assemblea di un simile principio sarebbe pericoloso per le motivazioni espresse.

Compiendo un rapido calcolo, che ciascun deputato può tranquillamente effettuare sulla base dei documenti forniti dalla Giunta delle elezioni, si evince chiaramente che, adottato il principio della validità delle schede con un segno o con al massimo un segno sul nome e sul simbolo, risulta in vantaggio il resistente.

Mi sento di dover concludere la mia dichiarazione di voto contraria alla proposta della Giunta, riportando il risultato che si otterrebbe sulla base del principio che reputo corretto, conseguito sottraendo ai voti validi determinati dalla Giunta quelli che non possono essere tali perché espressi con più segni. Quindi, per il candidato Trotta, sottraendo 265 voti ai 27.071 si ottengono 26.806 voti validi e per il deputato Vendola, sottraendo 79 voti ai 27.039, si ottengono così 26.960 voti validi.

Queste non sono interpretazioni politiche, ma valutazioni basate su principi e numeri. Respingo, quindi, al mittente tutte le accuse e soprattutto il giudizio morale del deputato Vito sul voto che ci accingiamo ad esprimere. La criminalizzazione di un voto mi sembra l'ultima spiaggia per chi non ha sufficienti argomentazioni giuridiche da avanzare (*Vivi applausi dei deputati dei gruppi della lega nord, del partito popolare italiano, progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, Longanesi affermava che le cose che non si sanno spesso si insegnano, ed ho visto, attraverso qualche intervento, un fiorire di giuristi in quest'aula, che certamente allarga il cuore alla speranza: quando si dice che in Italia c'è la crisi della produzione, si dimentica che esiste un'attività surrettizia, la produzione dei giuristi, che è in continuo fermento e le cui ciminiere sono sempre attive.

In questo caso, siamo di fronte a un fatto di scienza, perché il diritto è scienza quando è diritto esatto; ed è un fatto di una semplicità sconcertante, direi luminosa. Io sono un uomo che conosce come unica certezza il dubbio, ma vi sono fatti come questo che hanno bisogno di far sedimentare le passioni e di imporre regole ermeneutiche di correttezza interpretativa che certamente devono prescindere dal distintivo. L'aula è testimone che in tutta questa vicenda, dalla prima fase fino ad ora, non avevo ancora preso la parola; eppure potevo vantare qualche modesto titolo per essere stato per due legislature presidente della Giunta delle elezioni e per aver condotto un organismo che possiamo definire unitario: infatti, in 198 votazioni su 199 questa presidenza e la sua Giunta ottennero l'unanimità. Ciò significa che si era costituita una squadra la quale prescindeva dalle posizioni per affermare quello che diventa sempre più problematico nel nostro paese: il cosiddetto principio di legalità, che avevamo considerato come stella polare delle nostre decisioni; si giungeva persino ad allontanare deputati che consideravamo privi di legittimazione senza che la parte politica che risultava soccombente dopo aver raggiunto — ora posso dirlo senza commettere alcuna violazione — l'unanimità in «camera di consiglio», abbia mai presentato una relazione di minoranza. Questo significa procedere per regole.

Allora, il tema proposto dal collega Ayala, che privilegio su tutto per i suoi contenuti, ci fa intravedere un rischio: l'onorevole Ayala rischia di incantare i serpenti ma di devia-

re i deputati, perché le sue affermazioni sono suggestive in quanto tese a portare avanti — emerge sempre il demonietto cartesiano di Ayala di voler fare l'avvocato — in via difensiva una tesi che mi sembra indifendibile. Mi permetto di dirlo senza supponenza, in quanto rivendico la preferenza unica, onorevole Ayala, come frutto del lavoro della Giunta che ho avuto l'onore di presiedere, proprio perché si è verificato un salto di qualità e — se posso permettermi — di legalità, avendo finalmente considerato quelle che prima erano le inesattezze o gli errori come delitti elettorali. Lei ricorderà il cosiddetto scandalo del voto truccato di Napoli, con 22 mila voti annullati e 58 mila resi inutilizzabili, messi in discussione. È vero, allora, che all'interno della cabina avvenivano fatti preordinati ossia vi era la cosiddetta cordata che regolava le preferenze nel modo che lei ha indicato in maniera suggestiva: attraverso la combinazione delle quattro preferenze veniva esercitato un controllo incrociato che, grazie alle varie combinazioni, portava a controllare tutto.

Attenzione, onorevoli colleghi: lì il rischio era certezza perché gli scrutatori e i rappresentanti di lista, che appartenevano in genere ad «espressioni» di passioni politiche, annotavano la progressione e la sequenza (come si fa nei casinò per quelli che inseguono una vittoria) dello spoglio; sicché, per esempio, la combinazione del sei, che precedeva il ventotto, o del quarantaquattro che precedeva il quindici, aveva un'indicazione di riscontro molto precisa una volta che veniva raffrontata con i «committenti illeciti» di quel tipo di manovra.

Nel caso di specie, la funzione della Giunta assume un valore importante...

Se posso permettermi, Presidente di continuare...

Ella può certamente approfondire i temi che sto svolgendo esaminando i «sacri testi», ma credo che girare le spalle, come stanno facendo alcuni colleghi, non sia corretto né verso la Presidenza, né nei confronti non dico di chi parla ma di una questione che dovrebbe imporre a tutti un profondo esame di coscienza prima di esprimere una decisione... (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza sta cercando con sforzo di mantenere il silenzio nell'aula; obbligare i parlamentari a stare seduti, come dovrebbero, richiederebbe uno sforzo molto grande...!

Onorevole Trantino, le chiedo scusa stavo proprio consultando la legge elettorale.

ENZO TRANTINO. Gradisco, Presidente, la sua attenzione, ma io, che sono solo un seicentotrentesimo di questa Camera, mi risento quando si girano le spalle alla Presidenza, anche perché le terga di un uomo non sono mai state esaltanti per nessuno! (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

Per tornare alla funzione della Giunta delle elezioni, sottolineo che essa rappresenta il momento più alto, in sede di legittimità, dei corpi delegati «domestici» del buon funzionamento dei lavori della democrazia. La Giunta delle elezioni, infatti, difende, per così dire, il codice genetico del voto. Si sono mai chiesti i colleghi se, nel caso di specie, l'esame difficile che la Giunta si propone di risolvere sia proprio quello di esaminare atti, documenti, ragioni? Avevamo cercato di dilatare (e codesta Giunta ha continuato nell'opera assolutamente utile) il cosiddetto principio del contraddittorio, perché le ragioni opposte possano avere accesso alla conoscenza dei singoli componenti giudici. La Camera, invece, per un sortilegio (sebbene una nostra iniziativa in tal senso all'epoca non abbia avuto esito), è un giudice senza atti, perché si trova nelle condizioni di dover giudicare, e, purtroppo, lo fa per schieramenti o, se vogliamo essere generosi, giudica per l'esame di una relazione che certamente è la sintesi di vari passaggi e momenti di legalità.

Ecco il punto: nel caso di specie, nella successione delle norme nel tempo — onorevole Ayala — pur riconoscendo, e non ci vuole certamente sapienza giuridica, che la circolare ha un suo dimensionamento subalterno nei confronti dell'altra gerarchia delle fonti, essa ha rappresentato il segnale luminoso. Infatti, di fronte alle segnalazioni da parte di diverse prefetture, alla confusione che si era ingenerata in molti presidenti di seggio, smarriti per il possibile incedere di

trucchi o di errori, quella circolare voleva proprio indicare che preliminarmente su tutto era la volontà dell'elettore. Avevamo ribadito che l'indagine dovesse consistere, anzitutto, nel riconoscimento della volontà dell'elettore, che cioè si dovesse onorare la volontà espressa. Siccome l'elettore non segue alcun corso, né ha un brevetto per essere tale, al fine di rispettare la sua volontà, avevamo affermato che bisognasse largheggiare — sempre rispettando i principi di legalità — per poter interpretare fedelmente la stessa.

Non vi è dubbio, onorevoli colleghi, che nel caso che ci occupa, quando sono apposti più segni, non è certamente — come aveva già sostenuto il relatore nella replica — la fotografia del segno che viene esaminata da eventuali committenti illeciti. Mentre la sequenza e le combinazioni apportavano sicuramente il controllo, i segni sono assolutamente indistinti e non rifluiscono, in modo assoluto, in ordine all'accertamento della volontà (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e del centro cristiano democratico*). Il segno si trova, dunque, nella condizione di poter essere un'attività inerte ai fini del controllo; è un'indecisione dell'elettore che vuole recuperare — attenzione, perché questo è il punto di legalità — la possibilità di un errore manifestato in precedenza con un segno che crede sbagliato oppure vuole rafforzare la volontà.

Se la Camera dovesse respingere la proposta del relatore incideremmo nel vanificare la reale volontà dell'elettore; non viene colpito questo o quell'altro, ma l'elettore come soggetto portatore di democrazia diretta, come protagonista nella formazione del consenso. Infatti a questo punto gli si deve dire: sebbene la tua volontà sia assolutamente esplicita e chiara e tu abbia fatto di tutto per renderla tale, a volte rafforzandola, vi è un giudice che si pronuncia secondo convenienza politica. Sarebbe la vanificazione del principio di legalità.

Ecco perché interviene la circolare, che...

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, la prego di concludere.

ENZO TRANTINO. Sto per concludere, signor Presidente.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

Nel caso di specie la circolare ha il seguente significato: valutate la volontà diretta ed evitate i formalismi.

La pluralità di segni, allora, non esiste, è un assemblaggio suggestivo, in quanto vi è l'assenza di controllabilità.

Per concludere, Presidente, mi permetto di ricordare che nel soffitto della sala della Lupa, dove tenevamo le sedute prima che fosse pronta l'aula della Giunta delle elezioni, vi è un affresco in cui si legge: a Roma ci siamo e ci resteremo. Non credo debba essere questo il principio di resistenza passiva, attraverso *escamotage* interni. In merito a chi Roma c'è e vuole restarci, rilevo che si tratta di un affresco ma non è giustizia. Se oggi il Parlamento dovesse ribadire questo principio tutto sarebbe messo in discussione; concordo con il presidente Mazzone.

La posizione di ognuno di noi dovrebbe essere riesaminata, perché ognuno di noi è «portatore» di più segni. Certamente il caso in esame non è eccezionale, mentre lo sarebbe una decisione perversa contraria alla richiesta della Giunta (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia e del centro cristiano democratico*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per venire incontro a molte richieste che mi vengono rivolte, avverto che allo stato devono ancora intervenire per dichiarazione di voto undici deputati (*Commenti*). Siccome mi è stato richiesto, mi sembrava corretto avvertire.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il dibattito di questa mattina dovrebbe convincerci che con il sistema maggioritario le decisioni in tale materia dovranno essere sottratte all'Assemblea, quindi al Parlamento.

Infatti ci troviamo di fronte ad una situazione che rischia di non essere esamina nata secondo diritto e coscienza, ma secondo schieramento; sarebbe un male, è una premessa pericolosa.

Presidente, la prego di far sfollare l'aula,

visto che ha annunciato il numero di deputati che ancora devono prendere la parola.

PRESIDENTE. Vi prego, colleghi! L'aver reso noto il numero di deputati che devono ancora parlare ha indotto alcuni a rinunciare; attualmente sono già pervenute diverse rinunce. Pertanto non sono più dieci ma sei i deputati che devono prendere la parola.

Continui pure, onorevole Pecoraro Scanio.

ALFONSO PECORARO SCANIO. La ringrazio, signor Presidente.

L'argomento di cui stiamo discutendo è estremamente delicato. In premessa ho rilevato che probabilmente dovremo rivedere i meccanismi in base ai quali esaminiamo la materia del contenzioso elettorale, perché nel sistema maggioritario tale contenzioso, come stiamo vedendo nel caso in questione, porta a scelte che possono modificare i rapporti tra maggioranza ed opposizione. In precedenza, invece, con il sistema proporzionale, quasi tutti i contenziosi erano interni alle liste, riguardavano preferenze nell'ambito dello stesso partito. Dovremmo essere indotti ad essere ancora più cauti nell'esprimerci su temi del genere.

E vengo all'argomento di cui ci stiamo occupando. Credo, francamente, che vi siano buone ragioni in entrambe le posizioni in discussione. Essendo componente della Giunta delle elezioni, ho già espresso in quella sede la mia opinione e posso ripeterla ai colleghi, non seguendo la logica di schieramento bensì ricordando a tutti noi che non stiamo discutendo sulla volontà di qualcuno di rimanere a Roma o di altri i quali, non essendo riusciti ad arrivare a Roma, bramano giungervi al punto di fare manifestazioni davanti alla Camera. Se cominciamo ad affrontare in tal modo la questione squalifichiamo il livello giuridico del nostro dibattito, mentre il tema è assolutamente serio.

Ho avuto modo di dire affettuosamente al relatore Ciocchetti che la sua è la proposta della scheda «cimitero», giacché egli sostiene che anche dieci, venti, trenta crocette, purché risultanti all'interno dello stesso riquadro, rendono comunque valido il voto (e

quanto sto dicendo è agli atti della Giunta delle elezioni); è evidente che stiamo parlando di una estremizzazione, ma il concetto è chiaro. Se dunque riteniamo che qualsiasi segno posto all'interno del riquadro nel quale compaiono il nome ed i simboli collegati vada bene, noi legittimiamo — è evidente — quella che ho definito scheda «cimitero», una scheda cioè che può diventare un campionario di crocette; ciò è quanto è stato affermato anche nella Giunta delle elezioni.

Tale impostazione è preoccupante perché potrebbe rendere difficile distinguere una scheda sbagliata da una controllata nel momento in cui accettiamo un meccanismo per cui possono essere fatti numerosi segni fino a sei, almeno allo stato attuale (cinque simboli ed il nome); sono casi effettivamente riscontrati e che, secondo una delle opinioni, dovrebbero far ritenere valida la scheda. È ben strano che ciò capiti ad un elettore italiano, abituato fra l'altro — come si diceva — con il vecchio sistema elettorale a porre la croce su un solo simbolo riportato nella scheda (se quindi si fa appello all'abitudine per vecchia tradizione, tale abitudine in Italia per quarant'anni è stata quella di non sbarrare mai più di un solo simbolo). La tendenza ovvia con il nuovo sistema avrebbe dunque dovuto essere quella di porre la croce su un simbolo, non su cinque; circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto ricorrere raramente.

Posto quanto ho detto, vi chiedo come si possa distinguere l'errore dalla scheda controllata. Infatti la possibilità di fare combinazioni ponendo sei croci variamente combinate è di circa venticinque possibilità in un solo seggio; stiamo parlando infatti di collegi uninominali nei quali si sono verificati casi di venti o addirittura trenta voti di differenza sulle 100 o 150 sezioni che mediamente compongono un collegio per la Camera dei deputati. È evidente che la possibilità di controllare anche solo dieci voti a seggio significa essere in grado di assicurarsi una differenza rilevante in un collegio uninominale.

Non possiamo, pertanto, non considerare tali elementi; infatti lo stesso presidente Mazzone nella sua proposta di legge — che io condivido — di modifica della normativa

vigente prevede che siano considerate valide le schede che riportano il segno sul nome e su un simbolo collegato; è infatti una questione di buon senso. Invece, la proposta di Ciocchetti e della Giunta indica un criterio diverso da quello che con grande prudenza lo stesso presidente della Giunta delle elezioni prevede nella sua proposta di legge.

Dunque, su questa materia dobbiamo essere molto cauti. Mi auguro che quella o altre proposte di legge che affrontino tale questione vengano prima o poi approvata per evitare che si verifichi la stranezza che abbiamo riscontrato. La legge attuale infatti prevede che si debba apporre un solo segno e ciò per evitare forme di controllo sul voto; il resoconto del dibattito che si è svolto nelle Commissioni ed in Parlamento prima dell'approvazione della legge di riforma elettorale lo attesta. Tuttavia, se la legge ha previsto tale disposizione, il massimo della prudenza interpretativa porta il presidente della Giunta delle elezioni nonché molti colleghi intervenuti ad affermare che potrebbero essere valide quelle schede che, oltre al segno sul nome, recano anche la croce su uno dei simboli collegati, che potrebbe essere quello del partito nel quale ci si riconosce. Questo è il massimo.

Ebbene, anche se si considerassero valide le sole indicazioni di voto di questo tipo, con riferimento alle vicende che stiamo esaminando (che sono simili come valutazioni) vedremmo ancora in testa alla graduatoria dei voti espressi i due parlamentari che siedono attualmente alla Camera.

Questa, dunque, è la difficoltà. Non siamo di fronte ad una situazione chiara, ma ad una vicenda complessa, rispetto alla quale, anche considerando come già vigente la proposta di legge non mia ma del presidente della Giunta delle elezioni, il collega Vendola resterebbe al suo posto in quanto legittimamente primo dei votati.

Rispetto a ciò, ognuno di noi dovrà esprimersi secondo coscienza, con la consapevolezza però che legittimare, come invece propone il relatore, un meccanismo di «scheda-cimitero», porterebbe veramente al cimitero della democrazia una buona parte del nostro paese. Ove infatti non riuscissimo a porre rimedio legislativamente (il che è altamente

improbabile, dato il modo con il quale lavora questo Parlamento), rischieremmo di legittimare dalle prossime elezioni un'interpretazione estensiva ed abnorme della legge elettorale in vigore che porterebbe, quindi, ad un contenzioso, nonché ad un possibile controllo delle schede elettorali. Questa è la realtà. In questo paese si è svolto un referendum per introdurre la preferenza unica la cui *ratio* era quella di evitare la possibilità di giocare attraverso più indicazioni sulla scheda, perché quello era storicamente il meccanismo del controllo, come hanno accertato anche varie inchieste giudiziarie.

Chiedo allora non un voto di schieramento, che su questa materia sarebbe stupido, ma un voto di coscienza...

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro Scanio, la prego di concludere.

ALFONSO PECORARO SCANIO. ... che stabilisca anche un principio cui poi la Giunta possa attenersi in modo chiaro, ossia che l'indicazione di voto deve esprimersi con un segno sulla scheda. Ciò deve valere per tutti, qualora dovessimo trovarci ad esaminare di nuovo casi analoghi a quelli alla nostra attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guerra. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei evitato di intervenire per dichiarazione di voto nel dibattito odierno perché condivido molte delle considerazioni espresse — sia in punto di diritto, sia su argomentazioni di fatto e in termini di ragionamento politico — da altri colleghi, limitandomi ad esprimere il mio voto, che preannuncio contrario, sulla proposta della Giunta. Mi hanno invece stimolato ad intervenire una parte dei ragionamenti esposti soprattutto dall'onorevole Vito ma anche da altri colleghi, dal relatore Ciocchetti e dal collega Trantino.

Quello di oggi è un passaggio molto difficile, serio e delicato e mi sembra che complessivamente il dibattito che si è svolto in

quest'aula abbia avuto e mantenuto un livello degno della delicatezza della questione. Si è cercato di evitare strumentalizzazioni di parte e di schieramento, con la capacità però di comprendere che oggi, in quest'aula, dobbiamo sciogliere un nodo importante, che non è riconducibile solo a questioni contingenti di parte e di schieramento; un nodo interpretativo serio che è stato e deve essere oggetto di una discussione e di un confronto altrettanto seri. Così è stato nella Giunta delle elezioni; così è stato nel dibattito in quest'aula.

Proprio perché di questo si tratta, mi inducono ad intervenire per esplicitare la mia posizione osservazioni quali quelle dei colleghi ai quali ho fatto riferimento poc' anzi, secondo le quali oggi saremmo chiamati in questa sede solo a ratificare una verità solare e lampante, acclarata dalla Giunta delle elezioni sulla base del semplice calcolo matematico di un certo numero di schede; se invece mettessimo in discussione quello che viene presentato come un dato di verità scientifica assoluta ed accertata, faremmo invece la scelta e la parte di quelli che, per calcolo di interesse e di schieramento, si oppongono ad una verità scientifica; una verità che invece dovrebbe essere lì da cogliere per risolvere la questione che ci vede oggi impegnati in questa discussione.

E qui vi è un equivoco serio. La Giunta non ha proceduto ad un mero conto matematico delle schede, arrivando poi a decidere, ad acclarare che i ricorrenti hanno avuto più voti validi dei resistenti. La Giunta — e non era un sofisma quello dell'onorevole Mattarella, caro onorevole Di Muccio — ha ritenuto validi, sulla scorta di un'interpretazione, schede e voti che gli uffici elettorali non avevano ritenuto tali.

È su questa interpretazione che si appunta la discussione che stiamo svolgendo e non sul rifiuto della matematica, delle scienze esatte o di cose di questo genere! Noi partiamo proprio dai dati acclarati dalla Giunta. Collega Trantino e collega Ciocchetti: non è vero che qui si parla soltanto per sentito dire, mentre solo chi ha potuto vedere le schede all'interno della Giunta delle elezioni potrebbe parlare con coscienza e consapevolezza! Noi partiamo proprio dai dati che

ci sono stati messi a disposizione dalla Giunta; e questi dati ci dicono che il rapporto sulle schede valide ritenute tali dalla verifica degli uffici elettorali dava un certo risultato e che a questo bisogna oggi aggiungere la valutazione sulla validità di schede che, di volta in volta, riportano due, tre, quattro, cinque, sei segni.

Pertanto, noi partiamo da questi dati e discutiamo sull'interpretazione. Per inciso vorrei dire che ricordo le polemiche sollevate quando il 5 aprile scorso fu approvato l'ordine del giorno, che recava anche la mia firma, volto a rinviare in Giunta la questione. Questo passaggio si è rivelato utile perché vi è stata innanzitutto una modifica degli stessi risultati e dei conteggi operati dalla Giunta; evidentemente, quindi, quell'ordine del giorno non è stato vano. In secondo luogo esso si è rivelato utile anche perché ci consente oggi di avere tra noi una discussione trasparente su un punto di interpretazione del diritto molto chiaro, dietro il quale non ci si può nascondere con giochi di schieramento, e ci consente di discutere in modo trasparente sul criterio utilizzato dalla Giunta.

E il criterio assunto dalla Giunta — che si desume dalle affermazioni rese dal relatore Ciocchetti — è quello di considerare valide tutte le schede, indipendentemente dal numero dei segni apposti, purché — dice il relatore — non emergano caratteri di riconoscibilità del voto diversi dalla pluralità dei segni. Ma qui va fatta una considerazione: intanto, proprio la pluralità dei segni è una delle forme più immediate, più semplici, da utilizzare per costruire una riconoscibilità delle schede. Non a caso, come limite posto espressamente dalla legge — e ribadisco, espressamente — vi è il divieto dell'apposizione di più segni. Se eliminiamo come elemento che può indurre una riconoscibilità delle schede la questione della pluralità dei segni (il cosiddetto «camposanto» a cui fa ceva riferimento Pecoraro Scanio), rischiamo di creare un panorama nel quale di fatto non vi sarebbero più regole su questo fronte, non vi sarebbero più limiti da questo punto di vista. Diventerebbe allora difficile configurare una sola ipotesi di riconoscibilità di una scheda sulla base della pluralità dei

segni. Sarebbe tutto accettabile, sarebbe tutto valido, violando però così una norma espressa.

Infatti, anche la circolare alla quale si è fatto riferimento in difesa della tesi che io invece sto cercando di avversare invita a valutare valida la scheda ogni qualvolta sia possibile desumere la chiara volontà degli elettori e non ricorrano cause di nullità espressamente previste dalla legge. L'articolo 58 del testo unico n. 361 del 1957 vieta espressamente l'apposizione di più segni sulla scheda elettorale. Per le ragioni che ho indicato, esprimerò un voto contrario sulla proposta della Giunta; credo che, se assumessimo una posizione diversa, correremmo rischi seri.

Voglio concludere la mia dichiarazione di voto con un richiamo al presidente Mazzone, che nel suo intervento (che peraltro ho apprezzato) ci ha avvertito sui possibili pericoli conseguenti al fatto che l'Assemblea voti in un senso o nell'altro. Il pericolo, in sostanza, sarebbe quello di rimettere in discussione la legittimità di tutti i deputati eletti nei collegi uninominali. Il presidente Mazzone mi consentirà di rilevare che proprio l'interpretazione fornita dalla Giunta mette in discussione la legittimità della valutazione degli uffici elettorali, quindi la legittimità di tutti i deputati presenti in quest'aula. Se infatti si stabilisse che le schede sono valide a prescindere dal numero di segni apposti su di esse, si metterebbe in discussione l'interpretazione dei presidenti di seggio, che si sono attenuti alla regola secondo la quale una scheda è valida solamente se reca un solo segno. Ma vi può essere un pericolo anche nel caso contrario.

Ribadisco ancora una volta che la legittimità delle decisioni assunte dagli uffici elettorali è messa in discussione in primo luogo dall'interpretazione della Giunta delle elezioni, che, superando l'interpretazione data dai presidenti di seggio, propone di considerare valide le schede che questi ultimi hanno ritenute nulle (*Applausi dei deputati della componente dei comunisti unitari del gruppo misto e dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Podestà. Ne ha facoltà.

STEFANO PODESTÀ. Presidente, colleghi, credo che il problema che stiamo affrontando si presti ad una doppia interpretazione, da un lato di carattere politico e dall'altro di carattere giuridico.

Mi rifiuto di schierarmi sotto il profilo politico perché sono un indipendente nell'ambito del gruppo misto. Per quanto riguarda il deliberato della Giunta, non vorrei che l'uso di argomentazioni di carattere politico potesse suonare come un'offesa nei confronti della Giunta medesima, potendo essere il deliberato della Giunta considerato frutto di interpretazione di parte. Non mi interessa, quindi, l'aspetto politico, ma quello giuridico.

Mi soffermerò su un caso personale. Sulle schede che mi hanno consentito di entrare a far parte di questa Assemblea erano riportati, accanto al mio nome, quattro simboli, quelli di forza Italia, della lega, del CCD e dell'UDC. Ben novecento schede che recavano segni su più di due simboli vennero annullate nelle varie sezioni elettorali; ma, poiché fui eletto con il 52,7 per cento dei voti e il secondo candidato ottenne il 29 per cento, non presentai alcun ricorso. Siccome, però, sono un «animale» curioso, volli sentire l'opinione di un altissimo magistrato della corte d'appello di Milano, il quale mi disse che avrei perso il ricorso perché nessuna circolare può stravolgere una legge. Allora, signor Presidente, non posso condividere l'operato della Giunta perché non mi pare che essa sia autorizzata a stravolgere il senso ed il dettato di una legge.

ENZO SAVARESE. Sei stravolto nel cervello!

PRESIDENTE. Onorevole Savarese, per cortesia!

STEFANO PODESTÀ. Il deliberato della Giunta (*Interruzione del deputato Savarese*)...

PRESIDENTE. Onorevole Savarese, per cortesia, non si faccia richiamare all'ordine!

SERGIO MATTARELLA. E perché no...?!

STEFANO PODESTÀ. Il deliberato della Giunta non è né insindacabile né infallibile, tanto è vero che il suo giudizio è poi rimesso all'Assemblea. Non mi sembra, signor Presidente, che stiamo creando un precedente e anzi di un precedente vi sarebbe bisogno perché è questo un altro dei casi in cui la legge maggioritaria contrasta con il dettato costituzionale. Infatti, poiché la Giunta delle elezioni non può che rispettare, in un sistema dualistico, i risultati delle elezioni, correremmo domani il rischio di ricevere il ricorso di tutti coloro che, appartenendo alla maggioranza, hanno perso le elezioni. È necessario quindi un precedente, caro Presidente, salvo che la saggezza non ci faccia pensare ad una diversa soluzione, quella di abolire la Giunta delle elezioni e di affidare alla magistratura ordinaria e in particolare alla Corte di cassazione questo tipo di decisioni (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Saponara. Ne ha facoltà.

FRANCESCO LA SAPONARA. Signor Presidente e colleghi, ho operato in questi mesi riportando, dopo il presidente Mazzone, il più alto numero di presenze nella Giunta delle elezioni; ho sempre agito con estrema correttezza, in particolare lavorando insieme al collega Ciocchetti sui casi della Puglia ed ho sempre ritenuto, senza consultare nessun luminare del diritto, di attenermi all'applicazione delle norme delle leggi più volte citate nel corso del dibattito per cui fin dall'inizio dei lavori ho sostenuto (trovandomi molte volte in minoranza in sede di Giunta) che le schede da convalidare nei ricorsi fossero quelle con un segno, pur giudicando sostenibile la tesi dei due segni — ma non di più —, sul simbolo e sul nome, per ogni scheda.

Proprio perché abbiamo votato per la prima volta nel marzo scorso con le nuove procedure, occorre che il Parlamento dia un segno chiaro sul tema della validità delle schede e che si attenga strettamente a quan-

to dettato dalle leggi e dalle norme, in particolare dal testo unico n. 361 del 1957 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1994 in attuazione della legge n. 277 del 1993. A tale proposito la decisione che stiamo per assumere è risolutiva; senza adombrare situazioni fantasmagoriche, ritengo che nelle prossime votazioni potrebbe verificarsi un contenzioso infinito, innescato da una ipotesi che non condivido (mi riferisco alla proposta del relatore che stiamo discutendo). Come dicevo, nel corso delle prossime votazioni potrebbe verificarsi un incredibile contenzioso a seguito del possibile ricorso da parte dei perdenti in ogni competizione e di una richiesta di verifica non solo delle schede contestate (in particolare quelle bianche o nulle), ma anche dei voti validi. A partire dal seggio elettorale, per proseguire in tutte le fasi successive, si aprirebbe dunque un contenzioso talmente rilevante da rendere estremamente problematica la possibilità di giungere in tempo utile alla piena validità delle votazioni stesse. Molto sinteticamente, quindi, rifacendomi anche agli interventi precedenti, in particolare a quelli degli onorevoli Calabretta Manzara, Grimaldi e Viale, anch'essi presenti e attivi in Giunta delle elezioni, mi propongo di votare contro la proposta del relatore Ciocchetti. Invito a fare altrettanto tutti i colleghi presenti in aula.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Onofrio. Ne ha facoltà.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo ancora qualche attimo d'attenzione perché la discussione svolta stamane e quella svolta il 5 aprile in occasione della rimessione alla Giunta delle elezioni di un riesame della questione relativa alla elezione del collega Vendola e, successivamente, del collega Reale, credo abbiano posto, con molta evidenza, due questioni di enorme rilievo: una di tipo istituzionale; l'altra di tipo fattuale.

Mi rifaccio, anzitutto, alla questione istituzionale posta dal collega Mattarella, perché se fosse accoglibile la sua tesi, la Camera non avrebbe nulla su cui deliberare. Ma

siccome stiamo per farlo, vorrei chiedere alla Presidenza di questa Assemblea se stiamo per deliberare utilmente e validamente sulla proposta della Giunta o se, per avventura, stiamo invece per deliberare invalidamente ed illegalmente.

Con la sua consueta intelligenza, il collega Mattarella ha sostenuto la tesi in base alla quale, una volta pronunciata la elezione dei deputati da parte degli uffici elettorali, non sarebbe consentita alla Giunta delle elezioni, quindi alla Camera in sede plenaria, nessun'altra attività inerente al giudizio di nullità del voto. Se così fosse, la Giunta non dovrebbe deliberare in ordine a valutazioni sulla nullità del voto diverse da quelle compiute dai seggi elettorali. In questo caso, quindi, la Camera potrebbe solo dire alla Giunta che ciò che essa ha proposto è legalmente impossibile.

Perché il collega Mattarella ha torto, dal punto di vista della mia convinzione? Perché in tutte le elezioni che si svolgono in Italia è assolutamente normale e comprensibile — ed è ciò che è avvenuto anche questa volta — che talvolta i seggi elettorali interpretino le leggi anche in modo diverso. E poiché di fronte ad una interpretazione diversa, anche in ordine alla nullità del voto, nelle procedure elettorali normali si procede per la unificazione delle interpretazioni in sede di Consiglio di Stato o di Corte di cassazione, e talvolta in sede di Corte costituzionale, qualora le leggi siano ritenute incostituzionali, dobbiamo supporre che, mancando una sede giurisdizionale in ordine alle elezioni della Camera e del Senato, debba esservi una sede finale unificante dei criteri di interpretazione. E tale sede non può non essere, sulla base della Costituzione vigente, la Camera per i deputati, il Senato per i senatori, con l'ausilio istruttorio delle rispettive Giunte o di analoghi strumenti per le elezioni. Ed è ciò che è avvenuto.

Quindi, ritengo che legittimamente ed istituzionalmente stiamo per votare in ordine ad una proposta della Giunta delle elezioni che, legittimamente ed opportunamente, ha riesaminato non solo il conteggio numerico dei voti ma anche le ragioni che hanno indotto i seggi ad una diversa interpretazione in ordine alla validità del voto.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

E vengo a questa seconda questione che, in tutta la mattinata, non mi è sembrata essere stata posta in evidenza da alcuno, altrimenti non sarei intervenuto.

Anche valutando i risultati elettorali del collegio in cui è stato eletto Vendola e di quello in cui è stato eletto Reale, dovunque i seggi elettorali hanno ritenuto validi i voti espressi con più segni. Questo è un dato di fatto che unifica tutti i seggi elettorali d'Italia. Ovunque, in Italia, i seggi hanno concorso a proclamare eletti i colleghi deputati con il sistema maggioritario, ritenendo valide le schede con più segni.

La questione che abbiamo di fronte è dunque paradossale e gravissima. Se la Camera dovesse ritenere che l'unica interpretazione della legge elettorale è nel senso che un solo segno è valido e più di un segno comporta comunque automaticamente la nullità della scheda, dovremmo rivedere l'elezione di tutti i deputati. Ritengo infatti che si dovrebbero riaprire i termini per tutti i deputati! (*Applausi dei deputati dei gruppi del centro cristiano democratico, di forza Italia e di alleanza nazionale*). Perché in tutti i seggi d'Italia (ripeto: in tutti i seggi!) si sono ritenute valide le schede con più di un segno (*Commenti del deputato Bindi*)... Ti ringrazio, collega Bindi! Il «cavallino di ritorno» lo accetto, e anche l'applauso che fai adesso: e esattamente uguale a quello che io avevo fatto l'altra volta. Ti ringrazio!

E veniamo al problema concreto, che non riguarda lo schieramento in aula. Devo dire che con difficoltà ho seguito questo dibattito nel momento in cui ho percepito che erano gli schieramenti a voler decidere. E ho colto con molto interesse l'intervento del collega Pecoraro Scanio, che teme che questa vicenda possa pregiudicare la credibilità democratica di qualunque decisione della Camera. E con altrettanto interesse ho seguito l'intervento del collega Podestà. Ma qual è la questione di fronte alla quale ci troviamo oggi? Mi rivolgo a tutti i colleghi che hanno partecipato alla campagna elettorale, che sono consapevoli che gli elettori, quelli che ci hanno votato, hanno votato scegliendo il nome e molto probabilmente anche il simbolo di appartenenza. Nel 1994 siamo infatti andati alle elezioni con contrassegni total-

mente nuovi, che non avevano l'equivalente nei precedenti quarant'anni. Ebbene, gli elettori che hanno scelto di votare a sinistra avevano la sola possibilità di rafforzare il nome del candidato votando il simbolo dei progressisti; gli elettori che hanno scelto di votare il centro avevano la sola possibilità di votare il nome del candidato e il simbolo del patto per l'Italia; gli elettori che hanno votato per il polo al nord e al sud avevano invece la possibilità di votare per il candidato e di esprimere legittimamente nella novità del sistema elettorale, tante preferenze (che non sono quelle di cui parlava il collega Ayala) quanti erano i simboli. Ciò vale, per esempio, per i colleghi leghisti, sia per coloro i quali volevano rafforzare nel voto per il polo della libertà la componente leghista rispetto a forza Italia, sia per coloro i quali hanno votato lega ritenendo che fosse invece l'alleanza con forza Italia o con il CCD l'elemento di novità. Invito ciascuno dei colleghi a ricordarsi la sera delle elezioni, quando tutti constatammo che eravamo stati votati da elettori che avevano in grande maggioranza scelto una pluralità di contrassegni.

Questo è un elemento che riguarda la *par condicio* degli elettori. La Camera dei deputati non può ritenere la preferenza di un elettore legittima se data a sinistra e illegittima se data sull'altro versante (*Applausi dei deputati dei gruppi del centro cristiano democratico, di forza Italia e di alleanza nazionale*). È l'eguaglianza del voto, non l'eguaglianza dei partiti o dei deputati, è l'eguaglianza dei cittadini elettori che in questo momento è oggetto della nostra decisione.

Pongo allora una questione nella mia dichiarazione di voto (e se necessario la ribadirò con riferimenti puntuali anche in occasione della seconda votazione che saremo chiamati ad effettuare). La questione che pongo all'attenzione dei colleghi in questo momento è la seguente. Guai se la Camera mostrasse di ritenere i cittadini elettori diversi a seconda dello schieramento per il quale votano! Questa sarebbe, essa sì, la fine non della nostra democrazia ma del potere della Camera di valutare sull'ammissibilità dei propri componenti (*Applausi dei depu-*

tati del centro cristiano democratico, di forza Italia e di alleanza nazionale). Guai se questa Camera decidesse di respingere la proposta della Giunta delle elezioni in contrasto con quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, dalla Corte di cassazione e dalla Corte costituzionale! E la Corte costituzionale più volte ha affermato che, di fronte ad una pluralità di segni, conta la volontà dell'elettore. Guai se questa Camera decidesse in modo diverso da come un giorno dovesse decidere la Corte costituzionale! Questa la questione politica che abbiamo di fronte: il rispetto della volontà dell'elettore!

Per le ragioni esposte, dichiaro il mio voto favorevole sulla proposta della Giunta delle elezioni (*Applausi dei deputati dei gruppi del centro cristiano democratico, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lantella. Ne ha facoltà.

LELIO LANTELLA. Presidente, onorevoli colleghi, per i federalisti e liberaldemocratici annuncio il voto favorevole alla proposta del relatore, onorevole Ciocchetti. La Giunta delle elezioni ha assunto una decisione, in punto di fatto, dalla quale non possiamo discostarci perché non abbiamo elementi diversi, né tocca all'aula istruire ulteriormente. La Giunta, inoltre, ha enunciato sul piano giuridico un principio, quello del rispetto della volontà dell'elettore, dal quale non possiamo discostarci perché sacrosanto.

Cosa oppongono le sinistre, i popolari e la lega? Oppongono la disposizione che stabilisce l'unicità del segno. Rispondiamo che non si può interpretare la legge sulla base di una sola disposizione, e che la legge deve essere interpretata nel suo complesso: vi è il dovere di interpretazione sistematica che impone di tener conto dell'altra disposizione la quale esige il rispetto della volontà dell'elettore.

Si oppone ancora, dalla sinistra, dai popolari e dalla lega — in particolare lo ha fatto l'onorevole Calabretta Manzara nel suo intervento — che vi sono due circolari. Allora ci chiediamo: da quale luogo politico giunge l'onorevole Calabretta Manzara, che oppone la circolare alla legge, e che oppone un atto

burocratico a una fonte del diritto, soprattutto in un campo così delicato?

Ma l'argomento fondamentale è che oggi la Camera compie un atto di giurisdizione, emana cioè una sentenza e non una valutazione politica. La Camera non compie dunque, e nessun parlamentare compie, né per leggerezza né per calcolo, un atto per il quale qualsiasi giudice, ove lo compisse, dovrebbe essere dapprima imputato e poi condannato (*Applausi dei deputati dei gruppi federalisti e liberaldemocratici, di forza Italia, di alleanza nazionale e del centro cristiano democratico*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto.

Onorevoli colleghi, dobbiamo ora passare alla votazione della proposta della Giunta. Avverto che tale votazione, riguardando persone, avrà luogo a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 49, comma 1, del regolamento.

Ricordo che la Giunta propone l'annullamento dell'elezione del deputato Nicola Vendola e contestualmente la proclamazione del medesimo per la quota proporzionale della XXI circoscrizione Puglia, nella lista di rifondazione comunista, quale candidato di lista; di conseguenza l'annullamento dell'elezione del deputato Francesco Voccoli, in quanto terzo candidato della medesima lista, avente diritto a due seggi; nonché la proclamazione per il collegio uninominale n. 26 della XXI circoscrizione Puglia del ricorrente Felice Trotta.

Avverto inoltre che, in caso di reiezione di tale proposta, l'elezione del deputato Vendola si intenderà, invece, convalidata. Ciò anche, ovviamente, in caso di reiezione per parità di voti, secondo un costante criterio procedurale relativo alle deliberazioni tra soluzioni alternative.

Da ultimo, per chiarezza della votazione, preciso che chi intenda votare per l'annullamento della elezione deve votare «si» e chi intenda votare per la convalida deve votare «no».

Indico votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta.

(Segue la votazione).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

GIUSEPPE SCALISI. Presidente, faccia stare seduti i deputati, dobbiamo controllare i voti!

PRESIDENTE. C'è qualche dispositivo di voto che non funziona?

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Presidente, il mio dispositivo non funziona!

PRESIDENTE. Prego i commessi di provvedere.

Onorevoli colleghi, mantenete la calma: risolviamo ogni problema!

FRANCESCO STORACE. Stiano seduti!

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di votare restando seduti!

Onorevole Musumeci, la prego!

Vi sono altri problemi?

Onorevole Malan, la prego di restare seduto!

Onorevole Malan!

GIUSEPPE CALDERISI. Ritirate le schede! (*Vive proteste del deputato Ferrara*).

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, la richiamo all'ordine: non spetta a lei (*Proteste dei deputati del gruppo della lega nord*)...

MAURO MICHIELON. Là...!

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza! Si rivolga alla Presidenza!

Onorevole Michielon, ha qualcosa da chiedere?

MAURO MICHIELON. Presidente, chiedo, per cortesia, che si disponga di togliere la scheda nell'ultima fila del settore qui a fianco, dove non c'è il deputato.

PIETRO DI MUCCIO. Tutti!

Togliete tutte le schede!

BEPPE PISANU. Signor Presidente, chiediamo anche noi il ritiro di tutte le schede alle quali non corrispondono deputati presenti, in tutti i settori! (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

PRESIDENTE. Dispongo che i deputati segretari compiano gli opportuni accertamenti (*I deputati segretari compiono gli accertamenti disposto del Presidente — Vedi commenti*).

Onorevoli colleghi, è stata ritirata la tessera dell'onorevole Marilena Marin.

Anullo la votazione e ne dispongo l'immediata ripetizione.

Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	544
Votanti	543
Astenuti	1
Maggioranza	272
Voti favorevoli	237
Voti contrari	306

(*La Camera respinge — Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, della lega nord, del partito popolare italiano, di rifondazione comunista-progressisti e della componente dei comunisti unitari del gruppo misto — Applausi polemici dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici*).

Dichiaro pertanto convalidata l'elezione del deputato Nicola Vendola nel collegio nominale n. 26 della XXI circoscrizione Puglia (*Vivissime, reiterate proteste dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale che gridano: «Ladri, ladri!»*).

BEPPE PISANU. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

FRANCESCO STORACE. Le regole, le regole!

MARIO LANDOLFI. Ladri di democrazia! (*I deputati del gruppo della lega nord gridano: «Hammamet, Hammamet!»*).

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi...!

L'onorevole Pisanu ha facoltà di parlare
(*Proteste del deputato Storace*).

Onorevole Storace, la prego...!

Onorevole Pisanu, la prego di prendere la parola... (*Vivissime, reiterate proteste dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

Onorevoli colleghi!

Onorevole Storace! Onorevole Barra...!

VALTER BIELLI. Fuori! Li sbatta fuori!

PRESIDENTE. Onorevoli Pezzoli! Onorevole Storace...! (*Scambio di apostrofi fra i deputati del gruppo di alleanza nazionale ed i deputati del gruppo della lega nord — Vengono lanciati fogli di carta nell'emiclo*).

Prego i presidenti di gruppo di collaborare con la Presidenza!

VINCENZO ZACCHEO. Ladri! Buffoni!

PRESIDENTE. Onorevole Zaccheo! (*Proteste del deputato Gramazio*).

Onorevole Gramazio! Onorevole Gramazio!

DOMENICO GRAMAZIO. Venduti e cornuti!

PRESIDENTE. Onorevole Pisanu, la prego di voler prendere la parola (*Il deputato Gramazio si avvicina ai banchi del gruppo della lega nord, ed è trattenuto dai commessi*).

Onorevole Gramazio, la richiamo all'ordine! (*Vive, reiterate proteste dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale che gridano: «Venduti!»*).

DOMENICO GRAMAZIO. D'Alema vi ha insegnato bene!

PRESIDENTE. Onorevole Gramazio! (*Vive, reiterate proteste dei deputati del gruppo di alleanza nazionale che gridano: «Vergogna!»*).

Onorevoli colleghi!

Onorevole Pisanu, prenda la parola.

BEPPE PISANU. Grazie, Presidente. Come

ho già detto, desidero parlare sull'ordine dei lavori (*Commenti*).

ANGELA NAPOLI. Siete dei bastardi!

PRESIDENTE. Onorevole Napoli, la richiamo all'ordine!

Onorevole Pisanu, la prego di iniziare il suo intervento (*Proteste del deputato Landolfi*).

Onorevole Landolfi!

Onorevole Pisanu, inizi il suo intervento.

BEPPE PISANU. Presidente, ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori e anticipo la conclusione del mio intervento dicendole che chiederò, a nome di tutti i parlamentari del polo, una sospensione della seduta per valutare più pacatamente il senso e il significato di questa gravissima votazione (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici*).

Noi subiamo questo voto come un'offesa alla Giunta delle elezioni, che ha lavorato scrupolosamente alla ricerca della verità indicata dagli elettori (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici*). È un'offesa al buon senso comune, perché questo voto stabilisce che l'aritmetica è un'opinione, ed è un'offesa agli elettori, perché disattende la loro volontà (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici*).

Quando con la forza del maggior numero si cancella il dato di fatto, quando si annienta la verità, si commette un errore grave ed irreparabile che apre la strada ad altri errori. Dopo questo voto gli elettori sono autorizzati a ritenere che anche l'efficacia del loro voto correttamente espresso può essere messa in dubbio e annullata! (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici*).

PRESIDENTE. Onorevole Pisanu, per quanto tempo chiede la sospensione?

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

BEPPE PISANU. Chiedo una lunga sospensione (*Vivi commenti*).

MAURIZIO GASPARRI. Bravo!

BEPPE PISANU. Dopo questo voto, scrutatori e presidenti di seggio non obiettivi o poco scrupolosi saranno autorizzati a ritenere che interpretazioni di comodo della norma di legge possano consentire loro di alterare la volontà degli elettori; ma soprattutto, piaccia o no, dopo questo voto la composizione della Camera non riflette più fedelmente la volontà dell'elettorato (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e del centro cristiano democratico che gridano: «Elezioni»*).

Infine, consentano i colleghi della maggioranza emersa in questa votazione di considerare — e lo chiedano a se stessi — se per caso, ricorrendo alla logica brutale dello schieramento in una votazione così delicata, essi non abbiano creato un caso, non abbiano dato luogo ad un fatto compiuto, che potrà risultare...

PRESIDENTE. Onorevole Pisanu, la pregherei di attenersi al tema!

BEPPE PISANU. Mi attengo al tema, Presidente. Un fatto compiuto, dicevo, che potrà risultare estremamente pericoloso per il successivo, corretto svolgimento dei rapporti tra maggioranza e opposizione.

PRESIDENTE. Onorevole Molinaro, la prego di avere più rispetto per la Presidenza!

BEPPE PISANU. Dopo questo voto sarà difficile credere alla lealtà reciproca per ogni possibile intesa che il corretto svolgimento dei lavori in quest'aula dovrà richiedere.

Per queste valutazioni, per queste ragioni, Presidente, chiedo una sospensione dei lavori, perché ritengo che anche il presidente della Giunta, così clamorosamente sconfessata, debba fare qualche riflessione ed analogamente, accanto a lui, la debbano fare tutti i parlamentari del polo, offesi, offesi, offesi da questa votazione! (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici*).

SERGIO MATTARELLA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Vivissime reiterate proteste dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale — Vivissime proteste del deputato Savarese*).

Onorevole Savarese, lei è recidivo!

FRANCESCO MARIA AMORUSO. Ci sono recidivi peggiori...!

PRESIDENTE. Onorevole Mattarella, la prego.

SERGIO MATTARELLA. Presidente, credo sia un momento triste per la nostra aula... (*Vivissime, reiterate proteste e apostrofi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Colleghi!

La prego, onorevole Mattarella: prosegua.

SERGIO MATTARELLA. Credo, Presidente, che il collega Pisanu, che ha un'esperienza parlamentare assai più lunga della mia (*Dai banchi del gruppo di alleanza nazionale si grida: «Vergogna!»*) abbia sottovalutato la gravità delle affermazioni che poc'anzi ha fatto in quest'aula (*Vivissime proteste dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici*).

Vedo che si ha una grande disponibilità ad ascoltare le altrui opinioni...! (*Applausi dei deputati dei gruppi del partito popolare italiano, progressisti-federativo, di rifondazione comunista-progressisti, e i democratici*).

Presidente, parlare di un voto dell'aula come motivo di offesa alla Giunta delle elezioni è quanto meno altrettanto grave di chi ritiene che la Giunta abbia offeso l'aula con la sua valutazione (*Vivissime proteste dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

MARIO LANDOLFI. State offendendo gli elettori!

SERGIO MATTARELLA. Presidente, io non

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

ho alcuna difficoltà, anche perché questi commenti non fanno che indebolire le argomentazioni dell'altra parte! *(Vivissimi applausi dei deputati dei gruppi del partito popolare italiano, progressisti-federativo, di rifondazione comunista-progressisti, i democratici e della componente dei comunisti unitari del gruppo misto — Vive proteste dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale — Si grida: «Mafioso!»)*.

PRESIDENTE. La invito a proseguire, onorevole Mattarella.

SERGIO MATTARELLA. Presidente, la prego di richiamare i colleghi che vanno al di là di quanto qui è consentito! *(Vivissime, reiterate proteste dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale)*.

PRESIDENTE. Chiedo ai deputati quest'ora di collaborare con la Presidenza, invitando i colleghi a rimanere seduti *(Vive proteste dei deputati del gruppo di alleanza nazionale)*.

Onorevole Mattarella, prosegua.

SERGIO MATTARELLA. Grazie, Presidente. Se vi è... *(Numerosi deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia lasciano l'aula — Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, del partito popolare italiano, di rifondazione comunista-progressisti, i democratici e della componente dei comunisti unitari del gruppo misto)*.

ROSY BINDI. Finalmente!

PRESIDENTE. Onorevole Storace! Onorevole Landolfi! *(Dai banchi del gruppo di alleanza nazionale viene lanciato un fascicolo nell'emiciclo)*. Onorevole Storace, la richiamo all'ordine: non può lanciare oggetti! *(Vive proteste dei deputati del gruppo di alleanza nazionale)*.

Onorevole Mattarella, prosegua pure.

SERGIO MATTARELLA. Se vi è, come si è fatto nel dibattito che ha preceduto il voto, il riconoscimento alla Giunta delle elezioni di avere — a mio avviso sbagliando: lo

ribadisco — operato però in buona fede, nessuno ... *(Vivissime proteste dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia — Vivi commenti del deputato Benedetti Valentini)*.

PRESIDENTE. Onorevole Benedetti Valentini, lei è una persona così posata: la prego!

Prosegua, onorevole Mattarella.

SERGIO MATTARELLA. Evidentemente secondo alcuni colleghi la Giunta ha operato in malafede...!

Se si è riconosciuto alla Giunta e a chi ne ha condiviso la posizione nel dibattito che si è svolto ... *(Vive proteste dei deputati del gruppo di alleanza nazionale — Si grida: «Mafioso!»)*.

VINCENZO ZACCHEO. Sei democristiano, sei in malafede!

FRANCESCO MARENCO. Mattarella, ti conosciamo bene! Vergognati! Vergognati! *(Apostrofe del deputato Zaccheo)*.

PRESIDENTE. Onorevole Zaccheo, la richiamo all'ordine.

SERGIO MATTARELLA. Presidente, vi è qualche collega che si avvale in eccesso della insindacabilità parlamentare *(Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, del partito popolare italiano, di rifondazione comunista-progressisti, i democratici e della componente dei comunisti unitari del gruppo misto)*.

Se vi è stato in quest'aula, nel dibattito che ha visto emergere opinioni diverse, un argomentare rispettoso delle altrui idee da qualche parte, nessuno ha il diritto di dire che un'opinione, un voto rappresenta un'offesa per quest'aula e per il Parlamento *(Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, del partito popolare italiano, di rifondazione comunista-progressisti, i democratici e della componente dei comunisti unitari del gruppo misto)*.

FRANCESCO MARENCO. È un furto!

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

SERGIO MATTARELLA. Invito il collega Pisanu, che ha lavorato per tanti anni in quest'aula, a valutare adeguatamente il peso delle affermazioni che si fanno.

Se ci si riconosce titolo legittimo per sostenere opinioni differenti si ha il dovere di rispettarle, onorevole Pisanu.

ANTONIO MORMONE. Buffone! Siete i soliti!

SERGIO MATTARELLA. Io non ho inteso e nessuno ha inteso che chi ha pensato di votare secondo la Giunta offendesse quest'aula; nessuno l'ha fatto neppure dall'altra parte.

Quindi, Presidente, sulla base di queste argomentazioni, che mi auguro frutto di nervosismo temporaneo del collega Pisanu, non vedo motivi per sospendere i lavori. Vi è l'esigenza di mantenere la composizione dell'Assemblea non precaria, non incerta; abbiamo un altro punto da affrontare che risolve precarietà di rappresentanza: dobbiamo affrontarlo subito! *(Vivi applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, del partito popolare italiano, di rifondazione comunista-progressisti, i democratici e della componente dei comunisti unitari del gruppo misto — Vive proteste dei deputati del gruppo di alleanza nazionale).*

PRESIDENTE. L'onorevole Storace, che avevo richiamato all'ordine perché mi era parso che avesse lanciato in aria un fascicolo, ha chiarito che non ha in realtà compiuto tale atto. Cortesemente, l'onorevole Gasparri se ne assume la responsabilità *(Vivi commenti dei deputati del gruppo di alleanza nazionale — Tumulto).*

Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13,40,
è ripresa alle 14.**

ANTONIO GUIDI. Presidente, segnalo che nella precedente votazione il mio voto non è stato registrato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Guidi.

Onorevoli colleghi, dopo aver consultato il Presidente della Camera, sospendo ulteriormente la seduta fino alle 17 *(Commenti).*

**La seduta, sospesa alle 14,5,
è ripresa alle 17,45.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE DELLA VALLE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che la seduta riprenderà alle 18,30 con la Presidenza del Presidente Irene Pivetti *(Commenti).*

Sospendo quindi ulteriormente la seduta fino alle 18,30.

**La seduta, sospesa alle 17,50,
è ripresa alle 18,30.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
IRENE PIVETTI

PRESIDENTE. Darò ora la parola ad alcuni colleghi che ne hanno fatto richiesta.

Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già nel corso della seduta di questa mattina avevamo chiesto la parola sull'ordine dei lavori anche sulla base degli avvenimenti accaduti in quest'aula. Abbiamo innanzitutto una richiesta da avanzare alla Presidenza della Camera, e cioè che gli atti della seduta di oggi siano trasmessi al tribunale dei ministri perché in quella sede venga valutato il comportamento del ministro dell'interno *pro tempore*, Nicola Mancino, il quale alla vigilia delle elezioni emanò la famosa circolare telegrafica-lampo dando istruzione a tutti i prefetti d'Italia di trasmetterla a tutti i presidenti dei seggi, perché sulla base del contenuto di quella circolare nei seggi venissero interpretate le schede.

Poiché questa mattina è emersa la tesi — che poi è risultata prevalente nel voto — che quella circolare fosse *contra legem*, è

chiaro che ciò che è avvenuto in tutti i seggi d'Italia, se così fosse sarebbe una illegittimità, un attentato al libero risultato delle elezioni, innescato proprio dall'intervento del ministro di allora.

MARCO TARADASH. Bisogna sciogliere il Parlamento!

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Credo pertanto che opportunamente il tribunale dei ministri debba valutare la fattispecie, magari investendone la stessa Corte costituzionale, perché era principio indiscusso da sempre nel nostro paese che i voti venissero interpretati secondo la volontà degli elettori.

Pertanto, chiediamo formalmente che gli atti della seduta di oggi vengano appunto trasmessi al tribunale dei ministri.

Sappiamo che ci sono altre iniziative, diciamo così, istituzionali in corso: c'è stata una richiesta da parte del presidente della Giunta delle elezioni di essere ricevuto dal Presidente della Repubblica per illustrare la situazione che si è creata questa mattina in aula, della quale credo che oggettivamente tutti si rendano conto. In un sistema proporzionale il subentro di un parlamentare ad un collega dello stesso partito non comporta alcun turbamento degli equilibri parlamentari; invece, nel sistema uninominale il subentro modifica la composizione dell'Assemblea, perché se decade un parlamentare ne subentra uno che fa parte dello schieramento avverso. Si apre quindi anche una riflessione circa una presunta o possibile dittatura della maggioranza la quale, dovendo stabilire in futuro della legittimità dell'elezione, se prevale — come io ritengo sia prevalso questa mattina — il criterio di schieramento politico, convaliderà sempre le elezioni di chi fa parte della maggioranza e contesterà sempre la validità delle elezioni di chi fa parte invece dell'opposizione parlamentare *pro tempore*.

Ebbene, mi sembra che queste siano questioni di grandissima rilevanza, tali per cui non ritengo possibile che quest'Assemblea continui come se nulla fosse accaduto. Per quanto ci riguarda chiediamo una sospensione dei lavori affinché nel frattempo si possa dar seguito alla nostra richiesta.

PAOLO EMILIO TADDEI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO EMILIO TADDEI. Signor Presidente, colleghi, stamane, durante la votazione che ha riguardato l'elezione contestata del collega, onorevole Vendola, ho dovuto constatare un fatto che finora mi era sfuggito, ma che ritengo di straordinaria gravità.

Recita l'articolo 49 del regolamento: «Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone (...)». Sono parimenti effettuate a scrutinio segreto, quando ne venga fatta richiesta — aggiunge tale norma —, le votazioni relative ai casi specificati dell'articolo stesso. In verità, tutte le volte che si tratta di votazioni riguardanti persone, la norma dello scrutinio segreto viene applicata sia in questa Assemblea sia in qualunque altra assemblea per un'antica consuetudine, perché così deve essere, in quanto non si deve esporre il voto del singolo parlamentare ad inimicizie che in questo modo egli potrebbe procurarsi; comunque, è evidente la delicatezza della questione, perché deve trattarsi anche di un voto secondo coscienza. Quindi, non si può votare contro il partito o contro l'amico; ecco perché esiste il voto a scrutinio segreto.

In particolare, un tipo di votazione a scrutinio segreto è quella che avviene per schede, quando si deve procedere a delle elezioni. Il nostro regolamento prevede — ciò avveniva quando non esisteva ancora il sistema elettronico — che la votazione segreta avvenga depositando due palline, una bianca e una nera, in apposite urne: normalmente il singolo parlamentare depone una pallina in ciascuna delle due urne proprio perché non si venga a sapere come ha votato; volendo può deporre tutte e due le palline in un'unica urna, così non votando affatto.

Oggi ho potuto osservare che, al momento della votazione sull'elezione contestata, sul tabellone è apparso invece un voto di astensione. Così, questa intera Assemblea ha saputo che un parlamentare — nome e cognome — si è astenuto. Ebbene, il voto di

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

astensione anch'esso, è un voto in materia di scrutinio segreto; il fatto che si sappia che vi è stato un astenuto pone tutti noi deputati e l'Assemblea in condizioni di essere individuati, per esempio, dal gruppo di appartenenza per non aver rispettato l'ordine del gruppo stesso. Vi può essere stato chi non si sia sentito di giudicare la decisione della Giunta, con ciò ritenendo di doversi astenere; ma in questo modo l'hanno saputo tutti!

È questo un fatto di estrema importanza, anche se forse non ha avuto grande rilievo sul voto nella situazione concreta; tuttavia, può aver indotto decine di parlamentari — che si sarebbero astenuti non essendo perfettamente a conoscenza della vicenda — a votare «sì» o «no», anziché ad astenersi.

È vero che il regolamento stabilisce che la votazione segreta avviene mediante procedimento elettronico, ma è inconcepibile che il voto di astensione appaia sul tabellone con una luce bianca (e non azzurra che è il colore del voto segreto) e che risulti successivamente il nome di chi si è astenuto. Pertanto, mi sembra che questo procedimento elettronico, così come concepito, costituisca una gravissima violazione della segretezza del voto e possa indurre — lo ripeto — un parlamentare pur di non vedere apparire la luce bianca sul tabellone, a votare sì o no, magari proprio contro la sua volontà, non conoscendo una posizione intermedia. Non sono d'accordo, quindi voterò dall'altra parte! Ciò impedisce la libertà e la segretezza del voto.

Pertanto, mi richiamo anche agli articoli 55 e 57 del regolamento; riconosco di avere una superficiale conoscenza del regolamento, ma mi sembra che, a rigor di logica, di buon senso e di buon fede, ci troviamo di fronte ad un episodio di una gravità spaventosa, che dovrebbe portare a valutare, e non solo per il futuro, che il procedimento elettronico sia immediatamente modificato, per cui il voto di astensione compaia come un qualsiasi altro voto positivo o negativo e non sia in nessun modo rilevabile. Inoltre, chiediamo se non sia il caso di valutare la validità del voto espresso oggi. Non voglio innescare polemiche, per carità, ma sono certo che i colleghi comprenderanno quello che intendo dire con assoluta tranquillità. Chi avesse

voluto astenersi non lo ha potuto fare; solo un collega lo ha fatto e tutti sappiamo il suo nome e il suo cognome. Questa mi sembra una gravissima violazione dei principi fondamentali di civiltà giuridica.

Mi rimetto a lei, signor Presidente, affinché valuti se la votazione effettuata sia valida o se debba essere ripetuta (non ha alcuna importanza se il risultato non cambierà), in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza della volontà di voto. Quando intendo astenermi in una votazione per schede, lascio le schede in bianco e le deposito nell'urna, ma non per questo il mio nome viene rilevato tra i non votanti, tra gli astenuti (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia di alleanza nazionale e del centro cristiano democratico*).

GIACOMO GARRA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOMO GARRA. Presidente, mi richiamo all'articolo 17, comma 3, del regolamento, in base al quale ella mi ha nominato componente della Giunta delle elezioni. So bene che non si può né rinunciare né dimettersi da tale ufficio, ma desidero esternare a lei e all'Assemblea un mio grande disagio.

Sono stato accusato insieme alla Giunta delle elezioni per un dichiarato intendimento del polo di procurarsi con l'operazione contro Vendola e Reale un piccolo vantaggio ed è stata messa in discussione la mia imparzialità. Per questa ragione la prego Presidente di voler interpretare il regolamento nel senso che, mentre le rinunce o le dimissioni dettate da motivi di pigrizia ben possono trovare un ostacolo nella norma regolamentare, quest'ultima non può applicarsi nel caso in cui un componente della Giunta si veda accusato di parzialità e, a tutela della propria onorabilità e probità, ritenga di dover rimettere il proprio mandato (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il deputato Tatarella. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE TATARELLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina l'onorevole Pisanu ha chiesto la parola sul caso riguardante un esponente non del suo gruppo ma del suo stesso schieramento per chiedere un rinvio dell'esame della successiva elezione contestata. Da questa richiesta, credo legittima, sono nate vivaci contestazioni e soprattutto interpretazioni auliche, che hanno provocato in chi sa come stanno le cose, onorevole Mattarella, reazioni non parlamentari. Chi vi parla è contrario agli incidenti, alle risse, ai metodi di lotta vivace e non ragionata...

FRANCO BASSANINI. Sei in minoranza nel tuo gruppo!

GIUSEPPE TATARELLA. Io amo anche le interruzioni! Con me è facile discutere!

L'onorevole Mattarella (mi rivolgo soprattutto a lui), con il tono di sviare la discussione dall'argomento del contendere, di fronte ad una frase dell'onorevole Pisanu che esprimeva una valutazione generale, non si è reso conto che da questa parte la convinzione che si ha non riguarda quella frase ma l'argomento del contendere. Qual è l'argomento del contendere, onorevoli colleghi che parlate tanto di regole, ma poi non volete attuarle se non quando riguardano voi e i vostri vantaggi? È il seguente, onorevole Mattarella.

La famosa circolare del ministro Mancino fu chiesta dalla maggior parte dei gruppi parlamentari. Tutti noi cioè chiedemmo al ministro Mancino di specificare con circolare che bisognava dare al voto l'interpretazione più vicina, professor Elia, all'indirizzo costante della giurisprudenza, che occorre interpretare la volontà del voto e non cercare cavilli (esistono milioni di sentenze su questo argomento). La circolare in questione, quindi, era interpretativa di richieste provenienti da tutti i gruppi parlamentari. L'interrogativo che ci poniamo tuttora, onorevoli colleghi sostenitori delle regole, è il seguente: i gruppi che hanno chiesto al ministro dell'epoca di emanare una circolare per interpretare il voto in senso popolare e democratico possono oggi, per pregiudizio politico e numerico, cambiare idea? Questo

è il punto. Si tratta di una verità che era emersa nella Giunta delle elezioni.

L'interrogativo che ci poniamo, onorevole Mattarella, è questo. Nella Giunta delle elezioni si è espresso un orientamento; le stesse forze politiche che lo hanno espresso ed hanno chiesto al ministro Mancino di interpretare il voto in un certo modo, poi, arrivate in aula, per uno o due deputati che possono essere determinanti per la finanziaria, violano la più grande regola della democrazia, il rispetto del cittadino elettore! (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e di forza Italia*). Ci rendiamo conto che la Giunta delle elezioni è un organo istruttorio, che il Parlamento è sovrano e la sua decisione inappellabile. Ma, come noi ci rendiamo conto di questo, dovete rendervene conto anche voi, anziché approfittare della forza dei numeri per gestirla in funzione delle vostre ragioni.

Questo è il vero grande problema di democrazia parlamentare. Oggi lo sottolineiamo con forza e chiediamo che sia sospeso l'esame dell'altra elezione contestata all'ordine del giorno, nella speranza che la validità dei nostri argomenti convinca (non costringa) gli altri ad esaminare secondo verità e diritto il successivo caso. Oggi si parla tanto delle regole, ma finora nessuno vuole prenderle in esame per arrivare ad una regolamentazione di questa legislatura. Prima di venire in quest'aula ho già sollevato in Commissione affari costituzionali il problema che oggi — e non domani — si stabilisca se vogliamo o no la *par condicio*. Mentre parliamo di regole e mentre con la forza dei numeri e di nuovi acquisiti cercate di travolgere la verità del voto elettorale, in Commissione affari costituzionali vengono presentati emendamenti che stravolgono la *par condicio* stabilita al tavolo delle regole e che rendono la *par condicio* per le elezioni muta per tutta la legislatura!

La sfida che oggi lanciamo al fronte dell'ulivo è quella di venire in Commissione per decidere subito sulla *par condicio* in funzione di ciò che abbiamo stabilito al tavolo delle regole. Questa è la regola classica della democrazia in alternanza tra due poli; altri impicci servono soltanto a gettare discredito, come è avvenuto oggi sul Parlamento e

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

sulle istituzioni (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale, di forza Italia, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. La ragione del ritardo con cui è ripresa la seduta è che si sono svolte consultazioni telefoniche con tutti i presidenti di gruppo a seguito degli eventi di questa mattina. Domando ai rappresentanti dei gruppi presenti se intendano rendere palesi all'Assemblea le loro considerazioni o se affidino alla Presidenza il compito di riassumerle.

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Presidente, non sono capogruppo ma poiché vi sono stati interventi sull'ordine dei lavori voglio anch'io fare un'osservazione. Non vorrei infatti che restasse accreditata un'affermazione fatta dal collega Tatarella alla fine del suo intervento, che personalmente non posso assolutamente accettare.

Mi riferisco al fatto che questa mattina, con il voto espresso, si sarebbe gettato discredito su questa istituzione. Si è svolto questa mattina un libero confronto su posizioni diverse; si è discusso serenamente su diverse posizioni e se è legittimo e lecito discutere liberamente, bisogna anche sapere che, a seguito dell'enunciazione di posizioni diverse, può anche seguire un voto diverso. Questa mattina, legittimamente, quest'aula ha espresso un voto. Discredito può semmai essere venuto questa mattina — e su questo dovremmo interrogarci tutti — da comportamenti che hanno seguito quel voto, da scene cui non avremmo mai voluto assistere in quest'aula, ma che tendono a ripetersi con notevole frequenza (*Applausi dei deputati della componente dei comunisti unitari del gruppo misto e dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, della lega nord, del partito popolare italiano e di rifondazione comunista-progressisti*).

Vi è poi un'ultima questione. Onorevole

Tatarella, sarebbe stato del tutto errato un calcolo di parte per difendere due deputati che a suo dire dovrebbero consentire di mantenere una risicata maggioranza in quest'aula; probabilmente il collega Voccoli (uno dei deputati di cui era in discussione l'elezione poiché a lui sarebbe subentrato l'onorevole Vendola per la quota proporzionale) darà — molto più sicuramente di quanto potrebbe fare un componente del gruppo di alleanza nazionale — un voto contrario sulla legge finanziaria. (*Una voce dai banchi del gruppo di alleanza nazionale: Lo vedremo!*).

MAURO GUERRA. È dunque anche questo un argomento che serve soltanto a caricare il fatto di una strumentalità che non era nelle cose, ma che è stato invece il risultato di un dibattito e di un voto su una questione difficile e delicata rispetto alla quale esistono una serie di problemi. Utilizzare il facile argomento per cui questa mattina, da parte di uno schieramento, si sarebbe tentato di salvare la legge finanziaria salvando un deputato che appartiene ad un gruppo che ha già preannunciato largamente il suo voto contrario sulla finanziaria, non aiuta a ristabilire un clima di serenità in quest'aula (*Applausi dei deputati della componente dei comunisti unitari del gruppo misto e dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, della lega nord, del partito popolare italiano e di rifondazione comunista-progressisti*).

GIORGIO JANNONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO JANNONE. Desidero intervenire brevemente per fare alcune precisazioni che ritengo doverose dopo l'intervento dell'onorevole Guerra. Noi non possiamo accettare il ragionamento che è stato appena fatto. Questa mattina si discuteva di una questione di principio, dell'elezione di due deputati, e l'argomento era così delicato che il regolamento prevedeva una votazione necessariamente a scrutinio segreto. Ciò significa che non si può rimettere il parere dell'Assemblea

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

a questioni meramente tecniche e politiche come la legge finanziaria, a fronte di argomenti che non sono tecnici ma riguardano il rispetto di un principio fondamentale in quest'aula e in tutte le istituzioni democratiche, quale la volontà popolare.

GABRIELLA PISTONE. Semmai è il contrario!

GIORGIO JANNONE. È per questo che stamattina ci siamo impuntati sull'argomento. Il mio gruppo e il polo certamente si rimettono al voto espresso da quest'Assemblea e si inchinano alla decisione assunta senza contestarla. Ma non possiamo accettare un ragionamento che finalizza la legalità, l'accettazione di due elezioni al fatto che una di queste persone avrebbe probabilmente votato contro la finanziaria. Questo rientra, onorevole Guerra, nel diritto...

VALTER BIELLI. Lo ha detto Tatarella!

GABRIELLA PISTONE. L'ha detto lui!

MAURO GUERRA. È lui che lo ha detto!

GIORGIO JANNONE. Ci associamo alla richiesta di sospensione, innanzitutto in considerazione della discutibilità del provvedimento dell'allora ministro Mancino ed in secondo luogo perché la riteniamo doverosa in seguito agli accadimenti di questa mattina che non vogliamo imputare ai singoli deputati ma ad un clima di estrema tensione che vorremmo non si ripettesse per il futuro.

LUCIANO GUERZONI. Non sai quello che dici!

PRESIDENTE. Le indicazioni espresse dai presidenti di gruppo nelle consultazioni di questo pomeriggio sono le seguenti: i presidenti dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici hanno preannunciato l'indisponibilità dei rispettivi gruppi alla prosecuzione dell'esame dei restanti punti all'ordine del giorno ed a partecipare a qualunque votazione nel prosieguo della seduta; i rimanenti gruppi, viceversa,

si sono detti intenzionati o disponibili alla prosecuzione. In queste condizioni non sarebbe assicurato il numero legale per una votazione. Ad occhio, l'Assemblea potrebbe ora essere in numero legale; tuttavia, se i gruppi che hanno preannunciato la propria astensione dal voto non intendono partecipare al voto, non vi sarebbe il numero legale per la votazione (*Commenti*).

LUCIANO GUERZONI. Il numero legale è presunto!

PRESIDENTE. Colleghi, sto terminando! In questo caso, invito l'Assemblea a riflettere se sia opportuno avviare una discussione che probabilmente non potremo completare con un voto.

LUIGI BERLINGUER. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI BERLINGUER. Signor Presidente, nel massimo rispetto per i suoi occhi, penso che ci troviamo oggi di fronte ad una questione più delicata. La consultazione rapida e telefonica da lei fatta con i capigruppo ha dato un risultato che può matematicamente tradursi nell'indicazione che una maggioranza in quest'aula si schiera con l'intervento dell'onorevole Mattarella rispetto a quello dell'onorevole Pisanu sulla questione della sospensione della seduta. Ciò va sicuramente verificato, ma credo che la consultazione da lei svolta abbia portato già al determinarsi di una maggioranza, quantomeno virtuale in quest'aula. Ma la questione è molto più delicata. Credo che non sia possibile permettere ad un insieme di gruppi parlamentari, per quanto importante numericamente, ma minoritario, di esercitare di fatto una sorta di diritto di veto ed un'influenza di questa natura sull'ordine del giorno e sull'ordine dei lavori (*Commenti del deputato Sgarbi*), perché la maggioranza effettiva di quest'aula ha deciso.

Ma vi è un'altra considerazione, ancora più delicata. Probabilmente è sottesa a questa perplessità, che traspare da tanti atteggiamenti,

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

menti, la volontà di aspettare momenti di minore tensione per proseguire la discussione. Non escludo che questo potrebbe anche essere considerato saggio, ma ha in sé un pericolo: registra *in nuce* un germe sul quale voglio richiamare l'attenzione di quest'Assemblea (*Commenti dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*), facendo eco al discorso del collega Tatarella che questo emissoero ha molto rispettosamente ascoltato. Ebbene, credo che noi, anche all'insegna della saggezza, della meditazione, dell'intenzione di un raffreddamento del clima, non possiamo scivolare nella direzione di un comportamento che possa apparire invece come debolezza dell'istituzione di fronte ad atteggiamenti che vogliono — forse, dice Tatarella, al di là delle intenzioni — oggettivamente (e questa idea della responsabilità oggettiva mi spaventa essa stessa) determinare una pressione indebita sull'ordine dei lavori e sullo svolgimento dei lavori della Camera.

L'episodio di questa mattina, infatti, vi è stato. Noi siamo grati del fatto che l'onorevole Tatarella abbia voluto riprendere qui un discorso distensivo che ripropone il tema dell'incontro sulle regole, ma non mi stancherò di ripetere al collega Tatarella che ormai questi suoi interventi devono essere preventivi, non giustificatori e successivi. Se un esercizio di governo, di disciplina o di indirizzo del gruppo deve essere fatto nell'intenzione della distensione, si deve fare prima che si verifichino in quest'aula episodi come quello di stamane, che sono gravi ed hanno raggiunto un clima di violenza forse superiore rispetto agli episodi precedenti.

Io mi permetto in questa sede di esprimere la mia personale solidarietà al collega Baiocchi...

IGNAZIO LA RUSSA. Balocchi!

LUIGI BERLINGUER. ...al collega Balocchi che, nell'esercizio delle sue funzioni, per portare pace dall'altra parte, non è stato trattato come si deve trattare un deputato e un questore della Camera. Perché questo può portare poi i questori ad evitare, per così dire, incursioni in altri settori per tema di qualcosa che incide sulla loro incolumità.

FRANCESCO MARENCO. Devono essere evitate le provocazioni!

LUIGI BERLINGUER. Mi permetto di esprimere nei suoi confronti solidarietà, perché ha svolto quell'intervento da paciere nell'esercizio delle sue funzioni.

FRANCESCO MICHELE BARRA. Da provocatore!

LUIGI BERLINGUER. Io spero che il clima continui ad essere quello della discussione. Quello che io ritengo non si debba fare è continuare a surriscaldare il clima di quest'aula. Certamente la Giunta delle elezioni aveva assunto una decisione. Nessuno può negare che la Giunta delle elezioni sia un organo politico, composto di parlamentari, non di magistrati che hanno vinto un concorso. E l'Assemblea è un altro organo politico. L'intreccio fra questi due soggetti è nella storia parlamentare, e come tale va valutato! Mi pare del resto che la strumentalizzazione di questa discussione, certamente a fine di comunicazione, emerga soprattutto con il richiamo ad una disciplina penale in riferimento all'emissione di una circolare interpretativa (si è invocato persino il ricorso al tribunale dei ministri)...

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Certo!

LUIGI BERLINGUER. ...che va al di là di qualunque logica giuridica.

Continuiamo tuttavia a discutere di tali questioni! Forse, signor Presidente, continuiamo a discuterle anche con maggiore regolarità per quanto riguarda questa Assemblea. Mi permetta scherzosamente di fare un'osservazione: se in questa Italia così trasgressiva anche la puntualità meneghina viene meno (*Applausi di deputati dei gruppi progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*), come era stato ricordato al presidente Berlusconi per un suo ritardo di dieci minuti, cominciano a perdersi alcuni punti di riferimento che la puntualità di quest'Assemblea ha costituito per la storia parlamentare.

VITTORIO SGARBI. È drammatico! È terribile! Bravo!

LUIGI BERLINGUER. Ma questo è soltanto uno scherzo, è soltanto un passaggio laterale del discorso. Quello che chiedo è perché noi, oggi, non andiamo a discutere e a votare il secondo caso all'ordine del giorno. Sarebbe sbagliato che l'Assemblea decidesse diversamente solo per l'essersi determinato stamani un clima surriscaldato, che non può essere motivo per condizionare i lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La invito a concludere, deputato Berlinguer.

LUIGI BERLINGUER. Ho concluso.

Voglio soltanto dire al collega Pisanu che quelle che lui ha detto in quest'aula sono state parole pesanti. Collega Pisanu, ci vorrebbe pazienza in questi casi! Lasciamelo ripetere: ci vorrebbe pazienza, in questi casi!

PIETRO DI MUCCIO. L'ha già detto lui! Pazienza!

LUIGI BERLINGUER. E in questi casi è indispensabile che noi teniamo un comportamento...

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia!

LUIGI BERLINGUER. Il mio invito è che si prosegua la seduta passando all'esame del punto 2 dell'ordine del giorno e che vi siano le condizioni perché si arrivi, anche in questo caso, all'espressione della volontà dell'Assemblea (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, della lega nord, del partito popolare italiano, di rifondazione comunista-progressisti e della componente dei comunisti unitari del gruppo misto*).

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Deputato Presidente, onorevoli colleghi, io ho chiesto di parlare

perché ho apprezzato, nell'intervento dell'onorevole Berlinguer, un tratto non ipocrita che non mi è parso di aver colto in altri interventi. Lui ha detto che c'è stato un voto di maggioranza, un voto cioè che si è bloccato su una interpretazione, su una reazione, su un atteggiamento di autotutela. Si è determinata cioè una realtà contraria alle finalità che si perseguono con il voto segreto, garanzia della libera coscienza che consente a ciascuno, di fronte ad un problema che può essere o meno conosciuto nei particolari, un giudizio differenziato a seconda della sensibilità, della capacità di scelta e quindi delle personali valutazioni che si possono fare di un caso che riguarda l'intera Assemblea e non questo o quel deputato.

La Giunta delle elezioni è un organo certamente politico, perché il Parlamento è un organo politico e ogni sua rappresentanza, non dico frammentaria ma rappresentativa, ha la caratteristica appunto di essere politico. Non vergognamoci di essere politici! Vantiamocene!

PIERO FRANCO FASSINO. A noi lo dici? Dillo al tuo capo!

PRESIDENTE. Deputato Fassino!

ALFREDO BIONDI. Io non ho capi! Ho paura che tu abbia una coda: questa è la mia preoccupazione! (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia di alleanza nazionale e del centro cristiano democratico*). Vi sono dei polemisti da periferia che dovrebbero esercitare la loro attività fuori dal perimetro della cinta daziaria! (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia — Commenti dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*).

Il problema — dicevo — è molto diverso. Si è infatti formata una maggioranza, come ha detto l'onorevole Berlinguer per la tutela non di un numero chiuso, ma di una posizione precostituita. Questo è il contrario di quello che dovevamo fare. Io non dico che dall'altra parte non ci sia stato, in ipotesi, lo stesso atteggiamento. Non sono così ipocrita come ho sentito dire questa mattina. E non credo nemmeno che i fenomeni osmotici delle opinioni di questo o quel giurista ab-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

biano avuto la possibilità, per così dire, di influenzare, per attrazione modale, le capacità di decisione altrui. Desidero solo dire che c'era stata una decisione, rispetto alla quale la Camera ha dato un'altra risposta. È stato un voto!

E io rispetto il voto della Camera. Sono un vecchio parlamentare e, ripeto, rispetto il voto della Camera. Mi chiedo però se questo voto della Camera corrisponda a quello che viene richiesto a ciascuno di noi quando con il voto segreto si chiede di indagare nella propria coscienza e non nei propri interessi di parte. E ponendomi questo quesito, mi riferisco all'osservazione che un collega poco fa ha fatto in ordine al voto segreto; non segreto perché uno debba vergognarsene, ma segreto perché ciascuno ha il diritto di nascondere la propria decisione, anche di fronte a un rapporto personale (io per esempio ho con il collega Vendola un ottimo rapporto personale, anche se mi ha sempre contrastato, e questa è una sua dotta qualità!). È una posizione che io considero assolutamente negativa dal punto di vista della scelta che deve essere fatta rispetto alle decisioni che la Giunta delle elezioni ha preso.

Ebbene, la Giunta delle elezioni ha assunto una decisione basandosi sugli elementi che costituivano la differenza tra la volontà espressa dall'elettore e le modifiche apparenti che una situazione particolare poteva avere determinato. La circolare non incideva, se non in termini di carattere generale, sul problema della prevalenza del voto rispetto ad una interpretazione meramente e pedissequamente obbediente a criteri astratti. Ecco quindi che si è voluto in questo caso preferire una scelta negativa per poter da questa trarre un vantaggio.

Si dice, da parte dell'onorevole Berlinguer, che non si deve trarre da tutto ciò motivo di tumulto. Ma io mi chiedo quando si possa elevare la protesta in quest'aula. Mi chiedo se elevare la protesta sia tumultuare. Mi chiedo se esprimere fortemente il proprio dissenso sia ancora un diritto in quest'aula (*Applausi di deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*) oppure se il voto della maggioranza debba essere anche costrittivo dei sentimenti, delle opinioni, del-

le manifestazioni libere! Quando siete stati all'opposizione, per anni avete distolto e distratto (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*), avete distrutto i banchi del Governo! (*Proteste dei deputati dei gruppi progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*)... Sì, ve ne siete vantati! Ci sono dei deputati che si sono fatti un nome per avere scavalcato i banchi! (*Commenti dei deputati dei gruppi progressisti-federativo o di rifondazione comunista progressisti*)... E oggi rimproverate ad una forza politica che è stata indebolita da un tradimento politico il fatto di svolgere una funzione correttiva, anche alzando la voce, anche elevando la parola! (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*). Signor Presidente, noi siamo in un'Assemblea politica!

FABIO DOSI. Sei un bugiardo!

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ALFREDO BIONDI. Concludo, Presidente, concludo con amarezza, perché non c'è nulla di peggio nella politica che confondere la passione politica con l'ipocrisia. L'ipocrisia ammazza la politica (*Commenti del deputato Dorigo*) e distrugge i valori differenziali per cui ciascuno di noi è qui presente a svolgere il proprio lavoro (*Vivi applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici — Congratulazioni*).

WILLER BORDON. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILLER BORDON. Presidente, io non avevo intenzione di intervenire a nome del gruppo i democratici, perché lei aveva correttamente riassunto la consultazione telefonica che aveva fatto con i capigruppo. E io non posso che confermarle quanto le dissi poc'anzi, e cioè che per quanto riguarda il gruppo i democratici noi ritenevamo che ci fossero le condizioni per continuare questa

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

sera la discussione e passare al voto del punto 2 dell'ordine del giorno.

Ma il merito degli interventi che si sono succeduti mi ha, invece, costretto a chiedere la parola per puntualizzare alcune questioni. Lo faccio, innanzitutto — voglio dirlo anche all'amico Biondi che mi conosce — senza ipocrisia...

ALFREDO BIONDI. Bravo! Questo fa notizia!

WILLER BORDON. ...e senza nascondere nulla, con un grave imbarazzo. Presiedo infatti un gruppo che ha scelto di non avere sulla questione una posizione politica. La dimostrazione è data dal fatto che uno dei deputati dei democratici, l'onorevole Milio, con motivazioni esclusivamente tecniche è relatore per la maggioranza che si è manifestata nella Giunta delle elezioni, e che un altro deputato l'onorevole Ayala, è intervenuto spiegando da parte sua le motivazioni esclusivamente tecniche, onorevole Biondi, che invece portavano ad una decisione diversa.

ALFREDO BIONDI. Le ho ascoltate volentieri, come sai!

WILLER BORDON. Dopo aver sentito la discussione e gli interventi non so se il nostro sia stato — sarebbe davvero drammatico se così fosse — l'unico gruppo in quest'aula ad aver affrontato la questione dal punto di vista — l'unico possibile, a mio avviso — della testimonianza della propria coscienza rispetto ad una valutazione tecnica.

Lo dico, onorevole Biondi, perché a me è parso strano, contraddittorio e singolare che si invocasse, da una parte, la valutazione tecnica, e dall'altra, la riflessione fatta esclusivamente dal punto di vista della propria coscienza e poi si palesasse così dichiaratamente la divisione politica, che è avvenuta in quest'aula su questo voto. Quindi, se lezione va fatta, io credo debba essere fatta, caso mai, all'intera Assemblea e non soltanto ad una parte di essa.

Quello che è, invece, più grave è che, proprio perché il nostro gruppo ha dimostrato — come dicevo — di aver fatto esclusiva-

mente una scelta tecnica, mi sarei aspettato, visto che tutti hanno sostenuto di aver fatto altrettanto, l'accettazione del risultato. Vi può essere interpretazione diversa ma, vaddio, essa deve essere lasciata ad una decisione che non può che essere in qualsiasi consesso — anche in questo — una decisione di maggioranza.

È stupefacente che, dopo aver invocato la valutazione tecnica, vi sia stata invece una presa di posizione dichiaratamente politica. Questo è l'elemento che sconfessa il ragionamento che viene fatto che rende, come dicevo, a me che credo invece per davvero ad alcune regole che sono fondamentali e che non possono essere tirate come elastico, francamente di grave imbarazzo questa riflessione.

È pur vero, onorevole Biondi — e concludo — che non vi deve essere limite al dissenso ed è giusto, io lo rivendico, che in certe occasioni vi sia anche l'espressione forte della propria passione politica, del proprio dissenso; ma una cosa è alzare la voce, altro, altro, nell'istituzione è alzare le mani! Questo non può essere concesso in questa libera Camera! (*Applausi dei deputati dei gruppi i democratici, progressisti-federativo, del partito popolare italiano e della componente dei comunisti unitari del gruppo misto — Molte congratulazioni*).

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà (*Commenti*).

Il precedente intervento del deputato Giovanardi non era attinente alle consultazioni dei presidenti di gruppo cui ho fatto riferimento.

Prego, deputato Giovanardi.

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Signor Presidente, il fatto che noi abbiamo assunto nella discussione di questa mattina un atteggiamento pacato, credo non debba essere equivocato perché — è una nostra opinione, senza offesa per nessuno — crediamo che questa mattina si sia scritta la pagina più vergognosa di questo Parlamento in cinquant'anni di storia! (*Commenti dei deputa-*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

ti dei gruppi progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti).

FABIO MUSSI. È vero! È vero!

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Scusate, ma questa è una mia opinione e cercherò di motivarla e di spiegare perché chiedo che non si proceda con i lavori dell'Assemblea.

Si è trattato della pagina più vergognosa perché si è offesa una verità oggettiva. Mi spiego: si è contraddetto il criterio che è stato adottato per cinquant'anni nel nostro paese per valutare la legittimità, la regolarità e la validità delle elezioni, il criterio che il ministro Mancino ha richiamato nel suo fonogramma urgente — «la validità del voto deve essere ammessa ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore» — e quindi quello che è stato adottato in tutte le elezioni in cinquant'anni di vita democratica, compreso quelle del 1994. Infatti, secondo la legge e secondo le indicazioni del ministro tutti noi siamo stati eletti nei collegi uninominali sulla base dei criteri utilizzati dalla Giunta delle elezioni, che ha proceduto allo scrutinio in maniera conforme a quanto stabilisce la legge e la circolare come tutti i presidenti di seggio in Italia hanno fatto.

Con il voto di questa mattina, invece, che è stato espresso a scrutinio segreto, una maggioranza del Parlamento ha stabilito che tutto questo non è vero, non è giusto, non è legittimo, perché sarebbero valide solo le schede contrassegnate da un'unica croce.

LUCIANO GUERZONI. È scritto nella legge!

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Per risolvere un caso singolo si è aperta una questione istituzionale di enorme rilevanza circa la validità delle ultime elezioni, quelle del 1994. Per di più, quando si voterà la prossima volta, i presidenti di seggio dovranno regolarsi di conseguenza.

Onorevole Berlinguer, non è una piccolezza, questa! Lei ha detto che non si possono interrompere i lavori della Camera solo perché quattro gruppi sono contrari alla loro prosecuzione, ma qui la questione che si è aperta è vitale per la democrazia. Non a caso

noi abbiamo già presentato un disegno di legge costituzionale, perché le competenze che oggi sono delle Camere siano trasferite alla Corte costituzionale che, in sede giurisdizionale, dovrà valutare la validità delle elezioni e procedere alla proclamazione degli eletti! (*Applausi dei deputati dei gruppi del centro cristiano democratico, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

In Parlamento è possibile — è avvenuto questa mattina — che dieci valga più di venti: la Camera ha stabilito che chi secondo uno scrutinio regolarmente fatto in base alle leggi, ai regolamenti e alla prassi, ha ottenuto venti voti non debba fare il deputato, mentre chi ne ha ottenuti solo dieci debba continuare a farlo. Questo ha deciso il Parlamento! (*Applausi dei deputati dei gruppi del centro cristiano democratico, di alleanza nazionale e di forza Italia*).

BRUNO SOLAROLI. Ma dai!

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Se questo politicamente può capitare in una votazione segreta, voi comprendete che però rappresenta un *vulnus* enorme non solo per le istituzioni, ma anche per i meccanismi di convivenza democratica!

Certo, di fronte a *vulnus* di questo tipo vi possono essere delle reazioni, ma non si tratta di una legge finanziaria, non si tratta di un provvedimento economico, si tratta della ragione che ci fa essere deputati o senatori, talché se passasse — torno a ripeterlo — l'interpretazione data questa mattina, noi saremmo tutti qui illegittimamente, perché siamo stati eletti con uno scrutinio valutato sulla base di questa circolare e dei criteri tecnici assunti dalla Giunta per il regolamento!

Vogliamo dunque riflettere su questo o vogliamo continuare ad andare avanti nello scontro, senza coinvolgere il Presidente della Repubblica ed i Presidenti delle Camere in una riflessione un pochino più approfondita sull'accaduto?

A me personalmente il vostro disprezzo e la vostra sbrigatività nell'affrontare questi argomenti mi spaventano perché sono questioni che riguardano tutti: non so che maggioranza vi sarà la prossima volta (*Applausi*

dei deputati dei gruppi del centro cristiano democratico di forza Italia e di alleanza nazionale), ma sia che saremo in maggioranza noi, sia che lo sarete voi, mi preoccupa che le questioni elettorali vengano risolte a colpi di maggioranza!

Credo che quanto è avvenuto oggi debba indurci ad una riflessione. O ritenete che non sia successo nulla e che il voto di questa mattina non abbia implicazioni delicate che devono essere affrontate e discusse?

MARIA CELESTE NARDINI. Ma perché questi problemi non li avete sollevati prima?

CARLO AMEDEO GIOVANARDI. Se è così, e credo sia così, sono senz'altro opportuni una sospensione dei lavori ed un approfondimento dei temi che abbiamo affrontato anche a livello di Ministero dell'interno. È giusto che il ministro Mancino ed anche i suoi predecessori dicano qualcosa per spiegare come in questi cinquant'anni sono avvenute le elezioni nel nostro paese. Credo sia un atto doveroso e di saggezza.

Mi appello dunque ai gruppi della maggioranza che spero non vogliano rendere ancora più incandescente una situazione che è già tesa, dimostrando con senso di responsabilità che forse non è il caso di insistere in un atteggiamento che potrebbe portare ad una situazione di scontro irreparabile (*Applausi dei deputati dei gruppi del centro cristiano democratico, di forza Italia di alleanza nazionale e federalisti e liberaldemocratici*).

LUCIANO GUERZONI. Sono mesi che chiedete che si voti su questi due casi e adesso non volete più votare!

OLIVIERO DILIBERTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVIERO DILIBERTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio gruppo chiede di procedere nei nostri lavori passando al prossimo punto all'ordine del giorno e quindi al voto (*Applausi polemici del deputato Di Muccio*).

FEDELE PAMPO. Viva la democrazia della prepotenza!

OLIVIERO DILIBERTO. Chiede di procedere con lo stesso rispetto con il quale ha ascoltato i colleghi della destra sino ad ora e con lo stesso rispetto che ha manifestato, credo, in tutti gli episodi, anche recenti della vita di quest'aula, senza, tuttavia, quell'ipocrisia alla quale ci richiamava il collega Biondi.

ALFREDO BIONDI. Non era della tua parte, era di un'altra parrocchia!

OLIVIERO DILIBERTO. La pacatezza del collega Tatarella, alla quale egli si è richiamato e che noi apprezziamo, potrebbe manifestarsi non soltanto a parole, come egli abilmente fa, ma anche con dei fatti concludenti, vale a dire con la manifestazione concreta della partecipazione al voto non soltanto di una parte dell'Assemblea ma di tutta l'Assemblea.

Cercherò di spiegarmi. Già in un'altra circostanza si è verificata una non partecipazione al voto da parte del centrodestra. Si tratta di un episodio molto recente, quello della vicenda legata alla legge sul consiglio di amministrazione della RAI, sul quale è opportuno richiamare la memoria.

Tutti ricordiamo che ci fu l'episodio contestato e per certi versi increscioso del numero legale non riscontrato ma esistente. Alcuni di noi, alcuni capigruppo di questa parte dell'Assemblea, chiesero ai colleghi del centrodestra, non foss'altro che per un elementare principio di stile, di *savoir faire*, che nella votazione successiva, visto il risultato della precedente, partecipassero al voto. Si fece in quella circostanza un esempio calcistico: quello dei calciatori che buttano fuori campo il pallone per restituirne il possesso alla squadra avversaria quando c'è un incidente di gioco. Ciò non è successo e la cosa non ci fa in alcun modo piacere, non per spirito di parte, ma per rispetto di quest'Assemblea, delle istituzioni.

Il rispetto del Parlamento, che il gruppo che rappresento ha manifestato anche nei momenti di più alta contrarietà rispetto a dei provvedimenti in discussione, credo animi

tanti autorevoli colleghi che siedono nei banchi opposti a quelli dove siedo io. È un aspetto che sinceramente non ho ritrovato né nelle parole del collega Pisanu di stamani né in quelle pronunciate poco fa dal collega Giovanardi. Questi ha detto che non si può fare come se nulla sia successo. Certo, qualcosa e di grave è successo stamani: vi è stata un'indescrivibile gazzarra, uno scontro fisico. È innanzitutto quello scontro fisico che dimostra il disprezzo per le regole democratiche, il non rispetto per le regole di maggioranza che è il principio base sul quale si fonda qualunque democrazia rappresentativa. Lo scontro fisico si ripete oramai sempre con maggiore frequenza, come sappiamo tutti noi che trascorriamo gran parte del nostro tempo in quest'aula.

Ecco perché dico che la pacatezza si può manifestare con i fatti e non soltanto con le parole.

Senza alcuna ipocrisia, c'è stato un voto. Abbiamo opinioni diverse; lo ripeto abbiamo opinioni diverse. E il mio gruppo ha sostenuto, spesso del tutto isolatamente, opinioni diverse; ciononostante abbiamo accettato tranquillamente e serenamente le opinioni della maggioranza.

Perché allora, quando una certa parte dell'Assemblea perde nelle votazioni, si deve poi scadere in dichiarazioni gravi, certo indotte dalla tensione del momento ma comunque gravi, come quella dell'onorevole Pisanu? Per quale motivo si deve addirittura fare ricorso al tribunale dei ministri quando si tratta di un provvedimento votato in questa sede a maggioranza, e per giunta a voto segreto?

Non si può accedere alla richiesta di sospendere i nostri lavori perché verrebbe meno proprio il rispetto dell'Assemblea. Lo dico, vi prego di crederlo, onorevoli colleghi, senza alcuno spirito di parte perché noi abbiamo continuato a rimanere in aula ed a partecipare al voto anche in situazioni nelle quali il nostro voto era sicuramente perdente e lo sapevamo già. Siamo rimasti, abbiamo partecipato al voto ed abbiamo onorato quest'Assemblea con la nostra battaglia di minoranza. Credo questa sia la dialettica vera tra una maggioranza e una minoranza che si scompongono e si ricompongono

perché non sono fisse. Sulla legge finanziaria, ad esempio, caro collega Tatarella, sono certo, anzi non ho dubbi che il collega Voccoli, che rimane in quest'aula, voterà in modo diverso dallo schieramento di forze che ha sostenuto una certa tesi stamani.

Allora, in nome di questo rispetto che tutti dobbiamo avere chiedo alla Presidenza e a tutti i colleghi di proseguire nei nostri lavori affrontando il successivo punto all'ordine del giorno (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti e progressisti-federativo*).

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Presidente, onorevoli colleghi, mi preme soltanto ribadire che la motivazione della nostra adesione alla richiesta di rinviare la prosecuzione dei lavori dell'Assemblea, e quindi di non trattare il successivo punto all'ordine del giorno, nasce da argomentazioni che forse non si sono comprese.

Proprio per assicurare il rispetto del Parlamento e della sua dignità ci sembra opportuno chiedere una pausa di riflessione. I colleghi che sono intervenuti in precedenza hanno giustamente sottolineato la necessità di portare profondo rispetto verso qualunque decisione e qualunque votazione dell'Assemblea. Ciò è vero, ma è vero anche qualcosa di diverso, qualcosa di più importante — perché esiste anche qualcosa di più importante — del rispetto del voto del Parlamento.

Se alle nove del mattino due persone si alzassero e, guardando il cielo, si chiedessero se l'astro che illumina la terra sia il sole o la luna e se, passati ad una votazione, si decidesse che è la luna, ciò non cancellerebbe il fatto che sarebbe comunque il sole l'astro che illumina la terra. Nel caso concreto vi è qualcosa di più importante del rispetto del voto di questo Parlamento ed è il rispetto del voto dei cittadini da cui questo Parlamento prende l'autorità (*Applausi dei deputati dei gruppi di alleanza nazionale e del centro cristiano democratico*).

Noi oggi invitiamo coloro che hanno votato formalmente in maniera ineccepibile, esercitando un loro diritto, ma che hanno abbracciato una scelta che contrasta con la volontà dei cittadini, a riflettere su tale punto. Riteniamo che la riflessione sia utile per voi e per coloro che probabilmente hanno qualche motivo per reputare necessario far procedere in perfetta sintonia la scelta del Parlamento con quella degli elettori. Se poi questa riflessione non darà frutti, vi saranno motivi di confronto e di contrasto politico leciti quanto il voto di questa mattina. Ma credo che il momento di riflessione serva a dare al Parlamento quella dignità che, sommessamente, riteniamo questa mattina sia venuta in parte meno, non per il voto, così come è stato esercitato, ma per il contrasto tra il voto e la volontà dei cittadini (*Applausi*).

ANTONELLO SORO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONELLO SORO. Presidente, abbiamo espresso la nostra posizione nel merito della questione attraverso l'intervento, informato a moderazione, del collega Mattarella, ma dopo quell'intervento si sono verificate azioni per le quali riteniamo sommessamente di dover esprimere la nostra valutazione.

Ricordo che nella seduta del 20 settembre scorso — il mio richiamo dei fatti vuole essere assolutamente sereno nel giudizio — più parti politiche ritennero di invocare il giudizio dell'Assemblea in merito alla questione della quale noi oggi stiamo trattando. In quella circostanza, la richiesta fu motivata con tale determinazione da introdurre elementi di conflitto, di tumulto, e forse anche di più.

A tale proposito, signor Presidente, voglio dire che troppo spesso va verificandosi in quest'aula da parte di alcuni il ricorso all'azione fisica, come elemento di espressione del proprio giudizio politico. Avverto anche una sorta di tolleranza crescente rispetto al fatto che la Camera dei deputati possa trasformarsi in una sede di scontro fisico. Credo che non dovremmo rassegnarci mai al verificarsi di queste azioni.

Il 20 settembre scorso — dicevo — la richiesta di decisione da parte dell'Assemblea veniva invocata come la circostanza decisiva per trovare la verità rispetto ad un problema in ordine al quale si riteneva che in quest'aula si trovassero degli abusivi. Pur non avendo una particolare affinità con i colleghi Reale e Vendola, ho avvertito come mio il disagio di chi si sente chiamato abusivo da altri di colleghi. Ho pensato, quindi, che una decisione dell'Assemblea al riguardo rappresentasse davvero un momento di verità rispetto alle premesse che si erano create.

Certo, oggi possiamo ragionevolmente dire che in regime di sistema elettorale maggioritario il ricorso al giudizio dell'Assemblea in merito a tali questioni possa essere rivisto e con molta pacatezza potremmo valutare quale possa essere la riforma che consenta un pronunciamento che non sia condizionato dal confronto dialettico tra due parti in lotta. Ma allo stato degli atti — che erano già presenti il 20 settembre — abbiamo invocato la circostanza di questa decisione come momento di verità ed abbiamo espresso in questa sede riflessioni e valutazioni che non erano la conta dei voti espressi, ma erano tutte nel merito dell'interpretazione che si doveva dare, e che si è data, della legge, delle istruzioni a stampa rivolte ai seggi elettorali, delle cosiddette quattro circolari Mancino che, più correttamente, potremmo chiamare i quattro telegrammi del direttore generale Sorge che, in date differenziate (tre volte prima delle elezioni e una volta successivamente due giorni dopo), sono state rivolte ai prefetti.

Si può svolgere, e si è fatto, in merito alla quarta circolare Sorge una valutazione differenziata. Noi riteniamo (lo hanno già espresso i colleghi del mio gruppo e non torno sull'argomento) che sia inequivocabile la valutazione che anche nella quarta circolare Sorge — ancorché gerarchicamente subordinata nell'ordinamento alla legge, e che quindi non può modificare la legge stessa — si richiamino la seconda e la terza circolare, e che tutte dicano che l'interpretazione di una scheda nella quale siano apposti più segni si deve intendere nulla.

Ma al di là del merito sul quale abbiamo espresso le nostre valutazioni, abbiamo rite-

nuto — come tutti hanno ritenuto che fosse giusto — di concludere il confronto con un voto, che ciascuno di noi ha espresso in prima libertà.

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia!

ANTONELLO SORO. Il voto è stato espresso con tanta libertà — sto per concludere, Presidente — che, dalla conta, ho registrato che i voti indirizzati contro il parere espresso dalla Giunta delle elezioni erano di più di quelli ascrivibili al numero dei deputati presenti nelle file dei gruppi che si erano espressi formalmente contro il giudizio della Giunta delle elezioni! (*Applausi dei deputati dei gruppi del partito popolare italiano, progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. La prego di concludere.

ANTONELLO SORO. È grave, però, e lo voglio ricordare in conclusione, che il giudizio su quel voto espresso dal collega Pisanu abbia introdotto una congettura secondo la quale quest'istituzione sarebbe delegittimata per avere espresso un giudizio diverso da quello della Giunta delle elezioni. Questo, Presidente, credo non sia elemento di giudizio frettoloso, ed abbiamo tutti necessità di riflettere se sia possibile che un veto che si esprime in questa Camera di per sé diventi elemento di delegittimazione e ragione per una serie di minacce rispetto alla qualità delle relazioni parlamentari (*Applausi dei deputati dei gruppi del partito popolare italiano, progressisti-federativo e di rifondazione comunista-progressisti*). Questo, Presidente, credo che appartenga alla valutazione politica che ognuno di noi darà; ma anche in ragione di questo confermiamo...

PRESIDENTE. La ringrazio deputato Soro: il tempo a sua disposizione è terminato.

VITTORIO SGARBI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Onorevoli colleghi, sul

tema della libertà, dell'autonomia di un voto che ogni parlamentare può esprimere indipendentemente dall'orientamento prevalente del suo gruppo, credo sia opportuno, per i più anziani di noi, ricordare un episodio che forse è sfuggito come memoria storica dell'attività di questo Parlamento nella precedente legislatura, meglio nota come la legislatura dei ladri e dei corrotti. Se è vero che una cosa sono le opinioni ed un'altra sono i fatti ed i numeri — principi di filosofia che nelle scuole medie superiori abbiamo appreso e che ci dovrebbero consentire di distinguere ciò che nella battaglia politica è esattamente un'opinione da ciò che è un conto, un'operazione aritmetica, algebrica — credo sia importante tentare di capire perchè, da parte di alcuni di noi, ci sia più rispetto per l'amicizia o la vicinanza di partito che per la verità e per la matematica.

C'è poca giustizia in Italia ed abbiamo assistito nel corso di questi anni agli avvisi di garanzia arrivati a persone probe e di grande valore intellettuale, come il senatore Argiroffi, nonchè a uomini di grandi qualità politiche ed intellettuali, come l'onorevole D'Alema e l'onorevole Occhetto. Avvisi di garanzia sono arrivati, arresto compreso, a colleghi di partito di Occhetto e di D'Alema, come Burlando; avvisi di garanzia sono arrivati, senza che nessuno ritenesse opportuno difendere i colleghi di partito, a Barbara Pollastrini, a Lalla Trupia, a Gianni Cervetti, uomini e donne che nessuno ha difeso, nonostante la loro trasparenza fosse indiscutibile. Avvisi di garanzia sono arrivati in questo Parlamento anche all'onorevole Magrone, all'onorevole Orlando...

NICOLA MAGRONE. No!

VITTORIO SGARBI. ... e un rinvio a giudizio per l'onorevole Gambale.

Questa mancanza di giustizia e la giusta indignazione di molti che, colpiti da quegli avvisi, hanno ritenuto che non ci fosse equità nel comportamento dei magistrati, dovrebbero indurre gli stessi a pensare che per l'attività di pertinenza della Giunta, che si occupa dei fatti inerenti le elezioni, ci deve essere il rispetto anche di quelli che, arrivati

in Parlamento, si fanno chiamare, o sono chiamati in maniera irriverente, abusivi, a danno proprio dei loro elettori, e non perché noi od altri li vogliamo ritenere abusivi, non perché un giudice ha stabilito che essi meritavano un avviso di garanzia, ma perché un gruppo di persone, che per molti mesi ha lavorato, ha verificato sulle carte che una volta c'erano 120 voti, un'altra 220, ed un'altra ancora 300 voti di differenza tra il secondo ed il primo, a vantaggio del secondo. Certo, non è abusivo chi si trova in questo Parlamento. Ma pensate a quello che è fuori, che ha visto, forse sbagliando, i propri conti e quelli dei propri elettori a proprio favore; ma dovremmo essere noi che non abbiamo visto quelle carte a stabilire qui con la forza dei numeri che i numeri controllati da altra Commissione erano errati?

Siamo di fronte ad uno strano meccanismo per cui non ci importa più la verità, ma di poter avere una forza che cancella la forza dei numeri attraverso altri numeri. Il vantaggio della nuova maggioranza dei numeri della lega consentirà di annullare numeri che forse vanno a favore di quel deputato in attesa di entrare rispetto a quello chiamato abusivo. Il tentativo di richiamare il principio di verità numerica, non soltanto in aula ma anche fuori, dove molti hanno valutato in maniera assennata, spero, onesta, i voti dei cittadini, mi fa ricordare — è l'episodio della memoria storica — il precedente Parlamento, dove vi erano non i nomi che ho ricordato oggi (alcuni non ci sono più, come Barbara Pollastrini sono stati ingiustamente inquisiti), ma personaggi riprovevoli come i De Lorenzo, i Pomicino, i Craxi. Ebbene, in quel Parlamento vi era un deputato, che si chiamava Nicotra, che era stato onestamente eletto; ma la Giunta delle elezioni ritenne opportuno, valutando i numeri, sottoporre alla Camera la prevalenza del secondo, quindi ammettere quest'ultimo. Cosa avvenne, con mio grande stupore? Parlando da cittadino extraparlamentare, non entrato in Parlamento prima di allora, mi sembrava un fatto ovvio, oggettivo che i numeri fossero a favore del secondo. Il Parlamento votò — 151 voti contro 150 — cercando di far diventare principio di verità quello che inve-

ce era un puro vantaggio politico. Ma come fu il voto? Non venne a votare l'onorevole Nicotra; ed egli, per non aver votato su se stesso in quel Parlamento di ladri, uscì dall'aula non più parlamentare a vantaggio di quello che era rimasto fuori.

Non vorrei che chi ci ascolta dovesse rimpiangere il Parlamento dei ladri rispetto ad un Parlamento che se ne frega della verità per far valere la propria maggioranza politica e numerica! (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti e liberaldemocratici*).

STEFANO PODESTÀ. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO PODESTÀ. Non volevo intervenire in questa discussione (*Commenti*), tuttavia mi pare che finora si sia commesso un errore logico, che cercherò di spiegare.

Mi sembra che si dia la prevalenza alle condizioni in cui l'elettore ha votato. Se non sbaglio le circolari del ministro Mancino sono state quattro: le prime tre dicevano una cosa e la quarta ne diceva un'altra. Dunque a mio giudizio, essendo arrivata la quarta circolare l'ultimo giorno delle elezioni, a urne ancora chiuse ma a votazioni in gran parte già effettuate, il cittadino ha svolto il suo compito di elettore usando nella cabina elettorale le informazioni che gli derivavano (se le aveva) dalle prime circolari Mancino e non dall'ultima.

Mi sembra, allora, che l'errore logico che si sta commettendo sia il seguente: l'ultima circolare Mancino non ha influenzato l'elettore ma, eventualmente, i presidenti di seggio. Se si invoca la volontà popolare, si deve però tener presente che vi è una grande differenza tra quest'ultima e quella degli scrutatori!

NICOLA MAGRONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA MAGRONE. Voglio dire una cosa molto semplice. Sono combattuto tra due esigenze: la prima...

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

PRESIDENTE. Scusi, ha detto che intenda parlare sull'ordine dei lavori?

NICOLA MAGRONE. Certo, Presidente; esattamente come gli altri.

Da un lato — dicevo — c'è il rispetto della mia cultura, che mi induce a ritenere che un'informazione di garanzia non significhi la condanna per nessuno, dall'altro vi è l'esigenza di dichiarare, perché risulti, che io non l'ho ricevuta. Dichiaro anche che vorrei comportarmi come se l'avessi ricevuta, per poter testimoniare che riceverla non vuol dire assolutamente nulla. Stabiliamolo.

GIACOMO GARRA. Vale in tutti i casi!

VITTORIO SGARBI. Vale anche per Craxi!

NICOLA MAGRONE. Sono attanagliato da questo problema. Ho il dovere di intervenire dopo le affermazioni di Sgarbi, ma sarebbe troppo facile per me dire: «Mi dispiace, collega, le voglio precisare che non ho ricevuto alcuna informazione di garanzia». Premesso questo, vorrei rilevare che sono dalla parte di coloro che hanno ricevuto l'informazione di garanzia, ma deve essere radicalmente e definitivamente stroncata la storia di richiamare in continuazione il fatto che qualcuno ha avuto un'informazione di garanzia.

Ho fatto il pubblico ministero e so bene com'era terribile il meccanismo, quindi mi guardo bene dal fare certe scene. Ho voluto precisare, dal mio punto di vista storico, che non ho ricevuto alcuna informazione di garanzia; per la verità ne ho inviate tante, ahimé. Forse qualcuno vorrebbe che tornassi a ricoprire determinati ruoli; lo prendo come incoraggiamento professionale, ma il mio comportamento e la mia logica mi portano ad affermare che sono nella stessa posizione: mi dichiaro informato di garanzia a tutela degli «informati di garanzia»! (*Applausi*). Sgarbi, sia detto tra noi, non lo riferire a nessuno (perché altrimenti non valgono la mia tesi ed il mio ragionamento): non l'ho ricevuta!

Presidente, lei giustamente mi ha invitato ad attenermi all'ordine dei lavori, ma di fronte ad un disordine concettuale storico

ho cercato di mettere ordine, se mi permette; quindi il mio intervento è in questa dimensione (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

In riferimento al problema di cui ci stiamo occupando, dico solo che questo è un voto...

VITTORIO SGARBI. Viva Cervetti!

NICOLA MAGRONE. Potrei anche non essere d'accordo (perché no?). Onestamente chi mi dice che i voti che hanno fatto passare la soluzione favorevole ai due deputati non siano tutti di alleanza nazionale, di forza Italia, del centro cristiano democratico e che questi traditori abbiano tradito i due deputati? Chi me lo dice? Il voto è segreto.

Qual è la logica? Chi mi tranquillizza? Come posso arrabbiarmi con voi? Vorrei condividere con voi la protesta; ma con chi devo combattere con voi o con loro? Il voto è segreto (*Applausi*). In questa situazione credo che la democrazia sia stata rispettata (*Generali applausi — Congratulazioni*).

PIETRO DI MUCCIO. Magrone, si sente la mano dell'accusatore! Bravo!

RAFFAELE DELLA VALLE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE DELLA VALLE. Presidente, onorevoli colleghi, anch'io vorrei dire alcune brevissime parole a margine di questa tristissima — va pur detto — giornata che abbiamo vissuto. Il sofisma di Magrone mi indurrebbe a parlare a lungo, ma preferisco soffermare la mia attenzione per pochi minuti su quanto ha dichiarato l'onorevole Berlinguer.

È vero, onorevole Berlinguer, che il Parlamento ha una funzione precipuamente politica; è vero che dalla lettura — direbbe il mio amico Biondi — del combinato disposto degli articoli 58...

ALFREDO BIONDI. Non l'ho mai detto, non sono così aulico!

RAFFAELE DELLA VALLE. Non l'hai detto, ma lo dici sovente!

Come dicevo, il Parlamento ha certo questa funzione; ma è altrettanto vero che il Parlamento svolge anche le seguenti funzioni: il Parlamento può riunirsi, il Parlamento elegge, il Parlamento adotta, il Parlamento determina, il Parlamento rappresenta, il Parlamento esercita, il Parlamento dichiara, il Parlamento concede, il Parlamento approva, il Parlamento dispone... Ma il Parlamento — onorevole Berlinguer — ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione ha un'altra funzione, unica, esclusiva, quella di essere giudice. Non a caso, infatti, l'articolo 66 recita che «ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione».

Quando il legislatore, nel lontano 1948, ha inserito tale disposizione ed ha utilizzato il verbo «giudicare», in quel momento ha assegnato al Parlamento un'altra funzione che non è quella politica bensì quella di arbitro, di giudice in una determinata situazione. Cosa significa, onorevole Berlinguer, giudicare? Significa essere imparziali, significa essere terzi, significa evitare di sposare una causa rispetto ad un'altra, significa in buona sostanza *unicuique suum tribuere*, attribuire a ciascuno il proprio.

Questa sera, dunque, ci chiediamo se in coscienza siate veramente sicuri di aver agito correttamente e quindi di aver deciso secondo il criterio dell'*unicuique suum tribuere*. Francamente, alla luce non dico dell'interpretazione giurisprudenziale, ma dei precedenti a tutt'oggi esistenti, ho quanto meno forti dubbi ed incertezze; anzi, dirò di più, sono fermamente convinto che voi questa sera non avete assolto all'obbligo costituzionalmente sancito di giudicare, ma avete soltanto ed esclusivamente fatto gli interessi di parte (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del centro cristiano democratico e federalisti liberaldemocratici*).

ANTONIO MAZZONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO MAZZONE. Signor Presidente,

onorevoli colleghi, prendo la parola per alcune precisazioni poiché altrimenti potrebbe sembrare che sia stato commesso un sopruso da parte della Giunta delle elezioni od eventualmente dalla maggioranza che in quella sede si è espressa.

La Giunta delle elezioni in una delle sue prime sedute ebbe ad esaminare tre ricorsi riguardanti tre magistrati ora presenti in quest'aula, tutti e tre progressisti. Era presidente della Giunta chi vi parla e Presidente del Consiglio era Berlusconi, quindi la maggioranza era pacifica giacché la lega apparteneva a quello schieramento.

L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati che prevede che gli alti esponenti dello Stato (allora anche i consiglieri regionali) debbono dimettersi sei mesi prima, della scadenza del quinquennio della legislatura, non fa riferimento ai magistrati (tale norma è ancora vigente). Si afferma poi che in caso di scioglimento anticipato delle Camere debbono dimettersi sette giorni dalla data dello scioglimento dichiarato dal Presidente della Repubblica. L'articolo 8, che riguarda espressamente i magistrati, prevede solo che questi ultimi devono dimettersi sei mesi prima.

Furono allora presentati ricorsi e la Giunta, con quella maggioranza, li esaminò andando a verificare tutti i precedenti della Camera e del Senato dal 1948 alla precedente legislatura; ebbene tutti i precedenti suggerivano un'interpretazione analogica, pertanto anche per i magistrati doveva valere la norma in base alla quale avrebbero dovuto dimettersi entro sette giorni dallo scioglimento delle Camere. La Giunta in piena serenità, nonostante l'opposizione — e perché no — le pressioni che potevano essere esercitate su qualche collega facente parte di tale organo, si attenne alla prassi ed ammise l'analogia dell'articolo 8 con l'articolo 7; pertanto tali magistrati oggi sono regolarmente deputati.

Il regolamento della Giunta delle elezioni — si tratta purtroppo di un'anomalia — prevede che, nel caso in cui la Giunta rigetti qualche ricorso, esso non sia sottoposto all'esame dell'Assemblea; quando invece la Giunta ammette il ricorso, allora si ricorre

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

al giudizio dell'Assemblea. Ripeto, a mio parere si tratta di un'anomalia, ma siamo in un altro campo.

I due relatori della Giunta, partendo da un dato ben preciso — onorevole Mattarella: mi rivolgo a lei giacché nel suo primo intervento ha tentato di giustificare giuridicamente l'anomalia del voto che successivamente avete espresso — e cioè dalla prassi (ossia l'individuazione della volontà dell'elettore), sono andati a guardarsi la quarta circolare non di un funzionario, ma del ministro Mancino, del popolare Mancino...

ALFREDO BIONDI. *Pro tempore!*

ANTONIO MAZZONE. ... circolare sollecitata allora da tutti i candidati. Ebbene tale circolare dava istruzione affinché, nel caso in cui vi fossero equivoci, ci si attendesse alle modalità di voto per l'elezione del Senato, che prevede un segno in più, e non a quelle per l'elezione della Camera. La circolare, quindi, consentiva di accettare, ove ovviamente non vi fosse una individuazione ben precisa della scheda, i segni tracciati in più. La prassi seguita dalla Giunta delle elezioni dal 1948 ad oggi è sempre stata quella di identificare la volontà degli elettori.

PRESIDENTE. La invito a concludere, deputato Mazzone.

ANTONIO MAZZONE. Per tale motivo noi, essendoci resi conto che centinaia di migliaia di presidenti di seggio a seguito di quella circolare avevano ammesso come valide le schede recanti più segni, ci siamo adeguati. Altrimenti avremmo dovuto rivedere, prima della convalida dei deputati, tutte le schede, anche quelle valide, di tutti i collegi e in riferimento ad ognuno dei 630 membri della Camera.

Pertanto, richiamandoci alla prassi secondo la quale si privilegiava l'individuazione della volontà dell'elettore nonché alla circolare che ho ricordato, siamo venuti in aula in buona fede. Voglio ricordarlo anche per i due relatori: la discussione è durata mesi e mesi senza la partecipazione di chi, pur essendo componente della Giunta, ha ritenuto di non dover presenziare ai lavori.

Ebbene, dopo tutto ciò abbiamo deciso di sottoporre all'attenzione della Camera la proposta della Giunta.

Abbiamo sbagliato? La Camera questa mattina ha detto di sì. Personalmente ritengo che non abbiamo sbagliato; ritengo che potrebbero sussistere i requisiti dell'illegittimità di questa Camera e per tale motivo ho chiesto udienza al Presidente della Repubblica il quale, in un contesto storico diverso, rivestendo la carica di presidente della Giunta delle elezioni, aveva vissuto un momento simile, minacciando anche le dimissioni.

Ritengo, pertanto, in quanto presidente della Giunta che i due relatori abbiano svolto onestamente il proprio dovere. Quindi onorevole Berlinguer, non posso consentire a nessuno di affermare che la votazione avvenuta nell'ambito della Giunta delle elezioni sia stata un sopruso (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale e di forza Italia*).

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori perché poco fa le agenzie di stampa hanno trasmesso una notizia che credo vada a superare anche la questione della quale stiamo discutendo e che, a mio modo di vedere — questa è la richiesta che rivolgo alla Presidenza — necessita un immediato ed urgente dibattito parlamentare, da anteporre a qualsiasi altro argomento.

La prima commissione del Consiglio superiore della magistratura ha convocato per venerdì mattina Nordio e Ielo, i noti magistrati di cui tutti parlano e di cui abbiamo letto sui giornali, con l'evidente intento di procedere ad un loro trasferimento, con la conseguenza che tutti possiamo immaginare, quella cioè di togliere le inchieste sulle cooperative rosse a Nordio.

PRESIDENTE. Collega, questo intervento non verte sull'ordine dei lavori.

LUCA AZZANO CANTARUTTI. Signor Presidente, la richiesta che ho avanzato formal-

mente e che ribadisco in questa sede è che la Presidenza iscriva al primo punto dell'ordine del giorno di domani, o addirittura di questa sera, una discussione su quanto rischia di avvenire e che rappresenta un autentico «strappo» alle regole costituzionali. Prima che ciò possa essere perpetrato, è necessario che questo Parlamento intervenga con tutta la forza di cui dispone, per evitare che venga veramente messa in pericolo quell'indipendenza della magistratura di cui qualcuno parla e che ora tenta di mettere in discussione (*Applausi dei deputati del gruppo federalisti e liberaldemocratici*).

PRESIDENTE. La ringrazio, deputato Azzano Cantarutti. Naturalmente lei sa che sensi del regolamento della Camera la sua richiesta non può essere accolta.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento del presidente della Giunta delle elezioni mi ha indotto a intervenire sull'ordine dei lavori, brevemente ma con un certo senso di sconforto.

Ho partecipato a tutte le sedute della Giunta sull'argomento in questione e credo che le contestazioni di cui si sta parlando, ovvero che si sia violata l'aritmetica o che addirittura si possa ipotizzare un conflitto, una richiesta al Presidente della Repubblica, siano strane almeno quanto dibattere in questa sede su quello che fa il Consiglio superiore della magistratura, che è altro organo del nostro sistema costituzionale.

Per essere molto chiari, possiamo discutere se abbiamo fatto bene o male, insieme, a votare, perché il voto è stato segreto e credo vi siano stati molti più intrecci di voto tra gli schieramenti di quanto emerge dalle dichiarazioni, come dimostra anche la lettura dei dati. Noi, però, abbiamo fatto i giudici; se poi qualche deputato afferma che coloro i quali hanno votato in segreto contro il deliberato della Giunta hanno fatto male, men-

tre col oro che, segretamente, avrebbero votato a favore sono i più liberi di coscienza, se vi è stato ciò, credo si sia avuta poca libertà di coscienza su entrambi i versanti, non solo da parte di alcuni. Questo, se è vero che lo schieramento è stato così compatto: ma io spero e voglio ritenere che non sia così e che invece alcuni deputati del centrosinistra abbiano votato a favore della proposta, mentre alcuni del centrodestra abbiano votato contro, come peraltro sembra sia accaduto.

Va detto però che, francamente, su questa materia la Giunta delle elezioni non ha dibattuto in una logica di maggioranza o di minoranza, anche se poi si è espressa al proprio interno con la ridotta maggioranza di un voto. Stiamo discutendo se alcuni voti siano nulli o meno, non in termini di aritmetica o meno. Nessuno ha mai posto il problema che 20 voti possano valere meno di 10 e, se lasciamo a verbale queste stupidaggini, legittimiamo la scarsa credibilità del nostro lavoro. Noi abbiamo discusso se in certe circostanze alcune schede vadano considerate nulle o meno e, francamente, quest'Assemblea, con una sua deliberazione espressa a maggioranza e contestata da alcuni che fin da allora la pensavano diversamente, aveva già dato un indirizzo e stabilito che si doveva considerare rigorosamente valido il dettato della legge. Se la Giunta avesse rispettato — come alcuni di noi hanno sostenuto — in modo rigoroso quello che l'Assemblea aveva già affermato, oggi non ci troveremmo in questa difficoltà. In realtà, nella Giunta si è voluti andare con una maggioranza politica (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*) e l'Assemblea ha ribadito quanto aveva già stabilito.

Dobbiamo finirla allora con un gioco delle parti che oggi ha visto scatenarsi una rissa vergognosa su questioni che erano già state deliberate, perché quest'Assemblea aveva già espresso a maggioranza un'opinione, in modo corretto e per un discorso di carattere generale, che può valere anche con legge. Ci sono candidati del centrodestra — il presidente Mazzone lo sa — che rischiano per 40 o 50 voti; si tratta di colleghi sui quali si discuterà ed ai quali dovranno essere

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

applicati gli stessi concetti. Spero che la Giunta sia veloce anche in quei casi, così come lo è stata per i collegi in cui alcuni candidati cosiddetti del centrosinistra avevano poche centinaia di voti in più.

PIETRO DI MUCCIO. Non ciurlare nel manico! Fai questo discorso perché avevi un solo simbolo!

ALFONSO PECORARO SCANIO. No! Diciamo le cose come stanno!

PIETRO DI MUCCIO. Sei un ipocrita! Avevi un solo simbolo!

PRESIDENTE. Deputato Di Muccio!

ALFONSO PECORARO SCANIO. Ma perché non stai tranquillo? Stai seduto!

PRESIDENTE. Deputato Di Muccio, lei potrà intervenire quando avrà la parola, non sulle parole di un altro deputato!

ALFONSO PECORARO SCANIO. Io rivendico il diritto di avere espresso liberamente un voto che non si sa quale sia. Ho votato palesemente nella Giunta delle elezioni perché in quell'ambito abbiamo espresso un voto palese. In questa sede ho dato un voto segreto e l'ho fatto secondo la mia coscienza. Se da questo punto di vista qualcuno vuole fare altri esami, viola un principio elementare.

In conclusione, comprendo l'esigenza delle domande che vengono per rasserenare l'anima, ma l'anima non si rasserena se, mentre si chiede una sospensione per riflettere, il presidente della Giunta delle elezioni afferma che andrà dal Capo dello Stato a sostenere che quanto è avvenuto è scandaloso. Questo è indecente e non lo si può accettare. Noi abbiamo giudicato: alcuni di noi ritengono nulle alcune schede; altri le ritengono valide. Questo è l'argomento sul quale abbiamo giudicato, di questo abbiamo discusso e l'avevamo già fatto un mese fa! (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo e del partito popolare italiano*)

ALFREDO BIONDI. Presidente, il «cordone sanitario» c'è solo da un lato...?!

PRESIDENTE. Deputato Biondi, se vuole prendere la parola può farne richiesta dal suo banco.

ALFREDO BIONDI. Lo chiedo da dove sono: perché ha messo il cordone sanitario?

VITO GNUTTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITO GNUTTI. Il rispetto per le istituzioni è uno sforzo che dobbiamo sviluppare tutti. Questa mattina, come lega, abbiamo espresso un parere tecnico e di interpretazione della legge che abbiamo sottoposto ai nostri deputati ed agli altri gruppi e nessuno sa — lo ripeto anch'io — come abbia votato ognuno di noi.

Il Presidente nel pomeriggio ci ha chiesto una valutazione sull'opportunità di dare un seguito immediato all'ordine del giorno, dato lo stato di malessere che si era espresso nella conclusione dei lavori antimeridiani. Abbiamo ripetuto che le nostre decisioni erano state prese dopo aver esaminato le ragioni delle parti; nulla osta e nulla ostava ad ascoltare ragioni aggiuntive che fino ad ora, peraltro, non sono emerse, perché tutto continua a ruotare attorno al diverso valore attribuito alla legge, all'emendamento Maroni inserito nella legge ed alla quarta circolare del Ministero dell'interno.

Ora, se la posizione non è quella di voler violentare la Camera imponendo dalla minoranza le decisioni alla maggioranza, abbiamo dato alla Presidenza, che tutti ci rappresenta, la facoltà di valutare la migliore organizzazione dei lavori e a questo riconfermiamo la nostra disponibilità anche attraverso un'eventuale riunione della Conferenza dei capigruppo (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

DIEGO NOVELLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIEGO NOVELLI. Presidente, colleghi, non entro nel merito della questione sulla quale discutiamo appassionatamente da questa mattina. Vorrei soltanto sapere, signor Presidente, quali sono le ragioni che l'hanno indotta alla ripresa della seduta a non stigmatizzare i gravi episodi di violenza che si sono verificati questa mattina in quest'aula (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, di rifondazione comunista-progressisti, del partito popolare italiano e i democratici*). Sono otto anni che faccio parte di quest'Assemblea e non ho mai assistito...

PRESIDENTE. Deputato Novelli, il suo non è un intervento sull'ordine dei lavori!

DIEGO NOVELLI. Se non è un intervento sull'ordine dei lavori, il mio, signor Presidente...!

Mi aspettavo — e come me penso altri colleghi — che alla riapertura della seduta il Presidente avrebbe stigmatizzato gli episodi di violenza inaudita che questa mattina si sono verificati in aula. Questo non è avvenuto, e me ne rammarico! Le chiedo se intenda convocare immediatamente l'Ufficio di Presidenza per decidere, anche sulla base dei filmati esistenti, quali provvedimenti debbano essere assunti al riguardo, al fine di stroncare ogni velleità futura di violenza in quest'aula (*Applausi dei deputati dei gruppi progressisti-federativo, di rifondazione comunista-progressisti, del partito popolare italiano e dei democratici*).

PRESIDENTE. Deputato Novelli, è abitudine della Presidenza non fare chiacchiere ma fatti! L'Ufficio di Presidenza è già stato convocato per la giornata di martedì prossimo (*Commenti*).

ALFREDO BIONDI. L'intervento di un deputato non è una chiacchiera, è una critica! È cosa diversa!

FRANCESCO STORACE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO STORACE. Signor Presidente, è una giornata intera che mi capita di essere inseguito dai giornalisti per gli episodi a cui faceva riferimento l'onorevole Novelli (esistono infatti dei filmati sugli incidenti). Vorrei essere in proposito estremamente chiaro, se la cortesia dei colleghi lo consentirà. Ringrazio l'onorevole Biondi per quello che ha detto, e vorrei esordire esprimendo anch'io solidarietà all'onorevole Balocchi...

MARTINO DORIGO. Dopo!

ALBERTO ACIERNO. Stai zitto!

FRANCESCO STORACE. Se mi fate finire magari capite anche quello che voglio dire! Voi insegnate la tolleranza a noi?

Vorrei esprimere solidarietà anche ad un collega di alleanza nazionale che dal deputato questore è stato aggredito qui! (*Commenti*). Voi non c'eravate, cari colleghi; noi sì!

PRESIDENTE. Deputato Storace, anche il suo intervento non è sull'ordine dei lavori!

FRANCESCO STORACE. È sull'ordine dei lavori, perché l'onorevole Novelli parla alle agenzie, dice cose gravi su di me, ma non ha il coraggio di ripeterle in aula, perché io vorrei controbattere le sue argomentazioni!

DIEGO NOVELLI. Controbattile sulle agenzie!

FRANCESCO STORACE. Sono disponibile a manifestare solidarietà a tutti cari colleghi, però vorrei reciprocità su questo punto.

Io — e l'onorevole Mattarella me ne è testimone, perché gliel'ho detto appena sono finiti gli incidenti — non ho partecipato ad una protesta clamorosa nei suoi confronti perché ho rispetto per qualcosa che gli è accaduto, e non mi sono associato a certi *slogans*. Tuttavia vorrei che la stessa indignazione che dite di provare oggi l'aveste provata quando qui è stato aggredito l'onorevole Sgarbi dai deputati della lega; sicco-

me però la lega vi serve, non ne parlate!
(*Proteste dei deputati del gruppo della lega nord*)

Signor Presidente, poiché lei ha consentito il dialogo in quest'aula oggi pomeriggio, mi consentirà di rivolgermi anche all'onorevole D'Alema per una questione che ho letto sui giornali...

PRESIDENTE. Deputato Storace, si atenga veramente all'ordine dei lavori! Questo è del tutto al di fuori dell'ordine dei lavori!

FRANCESCO STORACE. Presidente, se lei non mi vuole far parlare, sono prontissimo a rinunciare!

ALFREDO BIONDI. È il disordine dei lavori!

FRANCESCO STORACE. Vorrei però poter replicare civilmente e politicamente, ad alcune affermazioni che vengono fatte, perché è stato l'onorevole D'Alema ad introdurre nel dibattito politico la teoria del «ceffone»: se un giornalista mette in dubbio la mia onorabilità, lo prendo a ceffoni!

Io posso anche aver sbagliato; mi è stato gridato: «Hammamet», ma io «ladro» da quella gente non me lo faccio gridare! (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. In considerazione dell'ora a cui siamo giunti, ritengo del tutto inopportuno proseguire nell'esame del prossimo punto all'ordine del giorno. Preciso tuttavia che è solo per questa ragione, e non per altre, adombrate in alcuni degli interventi dei colleghi: ovvero, non si fa riferimento a reali o presunte condizioni di non civiltà del dibattito all'interno di quest'aula, perché quest'aula ha dimostrato stasera di saper svolgere anche un dibattito serio.

Quindi, in considerazione dell'ora tarda, ritengo opportuno aggiornare i lavori dell'Assemblea.

Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegna-

zione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura di una comunicazione concernente la presentazione di disegni di legge di conversione.

ANGELO MUZIO, Segretario, legge:

Il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, i seguenti disegni di legge, che sono assegnati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, in sede referente alle Commissioni sottoindicate:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 195, n. 414 recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali» (3203). Assegnato alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro), con i pareri delle Commissioni V e X.

«Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85» (3204). Assegnato alla VI Commissione permanente (Finanze), con i pareri delle Commissioni I, IV, V, VII, VIII, IX, X e XII.

«Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione» (3205). Assegnato alla XI Commissione permanente (Lavoro), con i pareri delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X, XII, XIII e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

I suddetti disegni di legge sono altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea, di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 11 ottobre 1995.

Rinvio della convocazione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Comunico che la riunione del Parlamento in seduta comune, già convocata per domani, giovedì 5 ottobre 1995, alle 15, per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale e per la formazione dell'elenco previsto dall'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, a seguito della posizione della questione di fiducia al Senato da parte del Governo, è rinviata ad altra data.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura dell'ordine del giorno della seduta di domani.

ANGELO MUZIO, *Segretario*, legge:

Giovedì 5 ottobre 1995, alle 9:

1. — *Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 370, recante trasferimento all'AIMA di fondi per corrispondere agli impegni nei confronti dell'Unione europea, relativi ai prelievi nel settore lattiero caseario (3086).

— *Relatore: Montecchi.*
(*Relazione orale.*)

3. — *Discussione delle mozioni Mattioli ed altri (1-00153), Boffardi ed altri (1-00166) e Malan ed altri (1-00152).*

4. — *Seguito della discussione della mozione Bolognesi ed altri (1-00072).*

5. — *Discussione delle mozioni Aloï ed altri (1-00112), Berlinguer ed altri (1-00047) e Moioli Viganò ed altri (1-00181).*

6. — *Discussione della mozione Canesi ed altri (1-00079).*

7. — *Discussione della mozione Del Gaudio ed altri (1-00100).*

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla navigabilità aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994 (2541).

— *Relatore: Vascon.*

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento.*)

S. 596. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 (*Approvato dal Senato*) (2675).

— *Relatore: Amoruso.*

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento.*)

S. 673. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990 (*Approvato dal Senato*) (2677).

— *Relatore: Amoruso.*

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento.*)

S. 718. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, fatto a Roma il 16 ottobre 1992 (*Approvato dal Senato*) (2679).

— *Relatore: Morselli.*

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento.*)

S. 1262. — Ratifica ed esecuzione dell'Ac-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

cordo di collaborazione turistica tra la Repubblica italiana e la Romania, fatto a Trieste il 15 aprile 1993 (*Approvato dal Senato*) (2684).

— *Relatore*: Giacobuzzo.
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 778. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati, fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991 (*Approvato dal Senato*) (2680).

— *Relatore*: Rallo.
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 1261. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993 (*Approvato dal Senato*) (2683).

— *Relatore*: Trione.
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 1846. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 (*Approvato dal Senato*) (2993).

— *Relatore*: Bandoli.
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

S. 664. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989 (*Approvato dal Senato*) (2676).

— *Relatore*: Evangelisti.
(Relazione orale).

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione Russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994 (2706).

— *Relatore*: Fassino.
(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

9. — *Seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge*:

S. 1130. — SENATORI MANCINO ed altri — Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (*Approvato dal Senato*) (2206).

Delega per il riordino del procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Spa. (1551)

STORACE — Nuove norme sulla composizione e sulla elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2111).

SELVA — Modifica dell'articolo 2 della legge-25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2176).

MORSELLI — Modifica all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, concernente la nomina del consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2184).

ROSITANI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2189).

LANDOLFI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2195).

GASPARRI — Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2213).

CARRARA ed altri — Nuove norme per la nomina del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2220).

AMORUSO ed altri — Nuove norme sulla

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2221).

FALVO ed altri — Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2222).

CIOCCHETTI E MEOCCI — Norme relative alla composizione del consiglio di amministrazione della RAI-radiotelevisione italiana S.p.a. (2304).

— *Relatori*: De Julio, per la maggioranza; Del Noce, Storace e Lantella, di minoranza. (*Relazione orale*).

La seduta termina alle 20,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. PIERO CARONI*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 23,10.*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 15692 A PAG. 15708) ***

Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Segr	Doc. III, n. 3 (Vendola)	1	237	306	272	Resp.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1 ▪	
	1	
ACIERNO ALBERTO	V	
ACQUARONE LORENZO	T	
ADORNATO FERDINANDO	V	
AGNALETTI ANDREA	V	
AGOSTINACCHIO PAOLO		
AGOSTINI MAURO	V	
AIMONE PRINA STEFANO	V	
ALBERTINI GIUSEPPE		
ALEMANNI GIOVANNI		
ALIPRANDI VITTORIO		
ALOI FORTUNATO	V	
ALOISIO FRANCESCO	V	
ALTEA ANGELO	V	
AMICI SESA	V	
AMORUSO FRANCESCO MARIA	V	
ANDREATTA BENIAMINO	V	
ANEDDA GIANFRANCO	V	
ANGELINI GIORDANO	V	
ANGHINONI UBER	V	
ANGIUS GAVINO	V	
APREA VALENTINA	V	
ARATA PAOLO	V	
ARCHIUTTI GIACOMO	V	
ARDICA ROSARIO	V	
ARLACCHI GIUSEPPE		
ARRIGHINI GIULIO	V	
ASQUINI ROBERTO	V	
AYALA GIUSEPPE	V	
AZZANO CANTARUTTI LUCA		
BACCINI MARIO	V	
BAIAMONTE GIACOMO	V	
BALDI GUIDO BALDO	V	
BALLAMAN EDOUARD	V	
BALOCCHI MAURIZIO	V	
BAMPO PAOLO	V	
BANDOLI FULVIA	V	
BARBIERI GIUSEPPE	V	
BARESI EUGENIO	V	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1 ■	
	1	
BARGONE ANTONIO		
BARRA FRANCESCO MICHELE	V	
BARTOLICH ADRIA	V	
BARZANTI NEDO	V	
BASILE DOMENICO ANTONIO	V	
BASILE EMANUELE		
BASILE VINCENZO		
BASSANINI FRANCO	V	
BASSI LAGOSTENA AUGUSTA		
BASSO LUCA	V	
BATTAFARANO GIOVANNI	V	
BATTAGLIA DIANA		
BECCHETTI PAOLO	V	
BEEBE TARANTELLI CAROLE	V	
BELLEI TRENTI ANGELA	V	
BELLOMI SALVATORE	A	
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	V	
BENETTO RAVETTO ALIDA		
BERGAMO ALESSANDRO	V	
BERLINGUER LUIGI	V	
BERLUSCONI SILVIO		
BERNARDELLI ROBERTO	V	
BERNINI GIORGIO	V	
BERTINOTTI FAUSTO	V	
BERTOTTI ELISABETTA	V	
BERTUCCI MAURIZIO		
BIANCHI GIOVANNI	V	
BIANCHI VINCENZO	V	
BIELLI VALTER	V	
BINDI ROSY	V	
BIONDI ALFREDO	V	
BIRICOTTI ANNA MARIA	V	
BISTAFFA LUCIANO	V	
BIZZARRI VINCENZO	V	
BLANCO ANGELO	V	
BOFFARDI GIULIANO	V	
BOGHETTA UGO	V	
BOGI GIORGIO	V	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1 ▪	
	1	
BOLOGNESI MARIDA	V	
BONAFINI FLAVIO	V	
BONATO MAURO	V	
BONFIETTI DARIA	V	
BONGIORNO SEBASTIANO	V	
BONITO FRANCESCO	V	
BONO NICOLA	V	
BONOMI GIUSEPPE	V	
BONSANTI ALESSANDRA	V	
BORDON WILLER	V	
BORGHEZIO MARIO	V	
BORTOLOSO MARIO		
BOSELLI ENRICO		
BOSISIO ALBERTO	V	
BOSSI UMBERTO		
BOVA DOMENICO	V	
BRACCI LIA	V	
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA	V	
BRACCO FABRIZIO FELICE	V	
BROGLIA GIAN PIERO		
BRUGGER SIEGFRIED	M	
BRUNALE GIOVANNI	V	
BRUNETTI MARIO	V	
BUGNTEMPO TEODORO		
BURANI PROCACCINI MARIA	V	
BUTTIGLIONE ROCCO	V	
CABRINI EMANUELA	V	
CACCAVALE MICHELE	V	
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	V	
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	V	
CALDERISI GIUSEPPE	V	
CALDEROLI ROBERTO	V	
CALLERI RICCARDO		
CALVANESE FRANCESCO		
CALVI GABRIELE		
CALZOLAIO VALERIO	V	
CAMOIRANO MAURA	V	
CAMPATELLI VASSILI	V	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1 ▪	
	1	
COLA SERGIO		
COLLAVINI MANLIO	V	
COLLI OMBRETTA	V	
COLOMBINI EDRO	V	
COLOSIMO ELIO	V	
COLUCCI GAETANO	V	
COMINO DOMENICO	V	
COMMISSO RITA	V	
CONTE GIANFRANCO	V	
CONTI CARLO	V	
CONTI GIULIO	V	
CORDONI ELENA EMMA	V	
CORLEONE FRANCO	V	
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	V	
COSSUTTA ARMANDO	V	
COSTA RAFFAELE		
COVA ALBERTO	V	
CRIMI ROCCO		
CRUCIANELLI FAMIANO	V	
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO		
D'AIMMO FLORINDO	V	
D'ALEMA MASSIMO	V	
D'ALIA SALVATORE	V	
DALLA CHIESA MARIA SIMONA	V	
DALLARA GIUSEPPE	V	
DANIELI FRANCO	V	
DE ANGELIS GIACOMO	V	
DE BENETTI LINO	V	
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	V	
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	V	
DE JULIO SERGIO	V	
DEL GAUDIO MICHELE		
DELLA ROSA MODESTO MARIO	V	
DELLA VALLE RAFFAELE	V	
DELL'UTRI SALVATORE	V	
DEL NOCE FABRIZIO	V	
DEL PRETE ANTONIO	V	
DEL TURCO OTTAVIANO	V	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1 ▪	
	1	
DE MURTAS GIOVANNI	V	
DE ROSA GABRIELE	V	
DE SIMONE ALBERTA	V	
DEVECCHI PAOLO	V	
DEVETAG FLAVIO	V	
DEVICIENTI ANGELO RAFFAELE	V	
DIANA LORENZO	V	
DI CAPUA FABIO	V	
DI FONZO GIOVANNI	V	
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	V	
DILIBERTO OLIVIERO	V	
DI LUCA ALBERTO	V	
DI MUCCIO PIETRO	V	
DI ROSA ROBERTO	V	
DI STASI GIOVANNI	V	
DOMENICI LEONARDO	V	
D'ONOFRIO FRANCESCO	V	
DORIGO MARTINO	V	
DOSI FABIO	V	
DOTTI VITTORIO	V	
DOZZO GIANPAOLO	V	
DUCA EUGENIO	V	
ELIA LEOPOLDO	V	
EMILIANI VITTORIO	V	
EPIFANI VINCENZO	V	
EVANGELISTI FABIO	V	
FALVO BENITO	V	
FASSINO PIERO FRANCO	V	
FAVERIO SIMONETTA MARIA	V	
FERRANTE GIOVANNI	V	
FERRARA MARIO	V	
FILIPPI ROMANO	V	
FINI GIANFRANCO	V	
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	V	
FIORI PUBLIO	V	
FLEGO ENZO	V	
FLORESTA ILARIO	V	
FOGLIATO SEBASTIANO	V	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1 ▪	
	1	
GRASSI ENNIO		
GRASSO TANO	V	
GRATICOLA CLAUDIO	V	
GRECO GIUSEPPE		
GRIGNAFFINI GIOVANNA	V	
GRIMALDI TULLIO	V	
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA	V	
GRUGNETTI ROBERTO	V	
GUBERT RENZO	V	
GUBETTI FURIO	V	
GUERRA MAURO	V	
GUERZONI LUCIANO	V	
GUIDI ANTONIO		
GUIDI GALILEO	M	
HULLWECK ENRICO	V	
INCORVAIA CARMELO	V	
INDELLI ENRICO	V	
INNOCENTI RENZO	V	
INNOCENZI GIANCARLO		
IOTTI LEONILDE	V	
JANNELLI EUGENIO		
JANNONE GIORGIO	V	
JERVOLINO RUSSO ROSA	V	
LA CERRA PASQUALE	V	
LA GRUA SAVERIO		
LANDOLFI MARIO	V	
LANTELLA LELIO	V	
LA RUSSA IGNAZIO	V	
LA SAPONARA FRANCESCO	V	
LATRONICO FEDE	V	
LAUBER DANIELA	V	
LAVAGNINI ROBERTO	V	
LA VOLPE ALBERTO	V	
LAZZARINI GIUSEPPE	V	
LAZZATI MARCELLO	V	
LEMBO ALBERTO PAOLO	V	
LENTI MARIA	V	
LEONARDELLI LUCIO	V	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1 ■	
	1	
LEONI GIUSEPPE	V	
LEONI ORSENIGO LUCA	V	
LIA ANTONIO	V	
LI CALZI MARIANNA	V	
LIOTTA SILVIO	V	
LIUZZI FRANCESCO PAOLO	V	
LODOLO D'ORIA VITTORIO	V	
LO JUCCO DOMENICO	V	
LOMBARDO GIUSEPPE	V	
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA		
LO PORTO GUIDO	V	
LORENZETTI MARIA RITA	V	
LOVISONI RAULLE	M	
LUCA' DOMENICO	V	
LUCCHESI FRANCESCO PAOLO	V	
LUMIA GIUSEPPE	V	
MAFAI MIRIAM	M	
MAGNABOSCO ANTONIO	V	
MAGRI ANTONIO	V	
MAGRONE NICOLA	V	
MAIOLO TIZIANA	V	
MALAN LUCIO	V	
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO	V	
MALVEZZI VALERIO	V	
MAMMOLA PAOLO	V	
MANCA ANGELO RAFFAELE	V	
MANGANELLI FRANCESCO	V	
MANZINI PAOLA	V	
MANZONI VALENTINO	V	
MARANO ANTONIO	V	
MARENCO FRANCESCO	V	
MARENKO LUCIO	V	
MARIANI PAOLA	V	
MARIANO ACHILLE ENOC	V	
MARIN MARILENA		
MARINI FRANCO	V	
MARINO GIOVANNI	V	
MARINO LUIGI	V	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1 ▪	
	1	
MARINO BUCCELLATO FRANCA	V	
MARONI ROBERTO	M	
MARTINAT UGO	V	
MARTINELLI PAOLA	V	
MARTINELLI PIERGIORGIO	V	
MARTINO ANTONIO	V	
MARTUSCIELLO ANTONIO	V	
MASELLI DOMENICO	V	
MASI DIEGO		
MASINI MARIO	V	
MASINI NADIA		
MASSIDA PIERGIORGIO	V	
MASTELLA MARIO CLEMENTE	V	
MASTRANGELI RICCARDO	V	
MASTRANGELO GIOVANNI	M	
MASTROLUCA FRANCO	V	
MATACENA AMEDEO		
MATRANGA CRISTINA	V	
MATTARELLA SERGIO	V	
MATTEOLI ALTERO	V	
MATTINA VINCENZO	V	
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	V	
MAZZETTO MARIELLA	V	
MAZZOCCHI ANTONIO	V	
MAZZONE ANTONIO	V	
MAZZUCA CARLA	V	
MEALLI GIOVANNI	V	
MELANDRI GIOVANNA	V	
MELE FRANCESCO	V	
MELUZZI ALESSANDRO	V	
MENEGON MAURIZIO	V	
MENIA ROBERTO		
MEOCCI ALFREDO		
MEO ZILIO GIOVANNI	V	
MERLOTTI ANDREA	V	
MESSA VITTORIO		
MICCICHE' GIANFRANCO	M	
MICHELINI ALBERTO	V	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1995

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 1 ▪																			
	1																			
VIETTI MICHELE	V																			
VIGEVANO PAOLO	V																			
VIGNALI ADRIANO	V																			
VIGNERI ADRIANA	V																			
VIGNI FABRIZIO	V																			
VIOLANTE LUCIANO	V																			
VISCO VINCENZO	V																			
VITO ELIO	V																			
VIVIANI VINCENZO	V																			
VOCCOLI FRANCESCO	V																			
VOZZA SALVATORE	V																			
WIDMANN JOHANN GEORG	V																			
ZACCHEO VINCENZO	V																			
ZACCHERA MARCO																				
ZAGATTI ALFREDO	V																			
ZANI MAURO	V																			
ZELLER KARL	V																			
ZEN GIOVANNI	V																			
ZENONI EMILIO MARIA	V																			
ZOCCHI LUIGI																				
* * *																				